SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 marzo 2025, n. **46**.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *Shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 347):

Presentato dal Sen. Daisy PIROVANO (LSP-PSd'Az) e altri, il 21 novembre 2022.

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente il 15 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, l'11, il 17 ed il 18 gennaio 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 18 gennaio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 792):

Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 ottobre 2023, l'8 novembre 2023 e il 5 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 27 gennaio 2025, il 26 febbraio 2025 e approvato, con modificazioni, il 27 febbraio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 347-B):

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 4 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), l'11 e il 12 marzo 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 19 marzo 2025.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
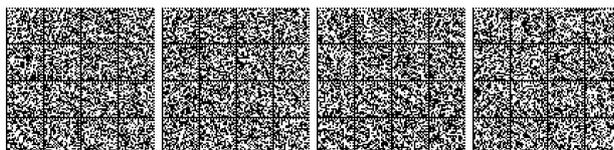
Note all'art. 1:

— La legge 20 luglio 2000, n. 211, recante: «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

— Si riporta il testo del comma 200, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997:

«Art. 1 *(Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi)*. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.».

25G00054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 2025.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ravenna al «CO.GE.MO. Ravenna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *G.U.* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio

al n. 195, in data 4 marzo 2025, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025;

Vista la direttiva direttoriale del direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura prot. n. 131831 del 21 marzo 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256, in data 26 marzo 2025, concernente le disposizioni dirette ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva dipartimentale n. 99324 del 4 marzo 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019 relativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/1997, (CE) n. 850/1998, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il «Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013»;

Vista la nota prot.n. 0057212 del 6 febbraio 2024 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli consorzi hanno previsto per l'anno 2024, ha comunicato la proroga dell'affidamento per l'intero anno 2024;

Viste le note prot.n. 678427 del 30 dicembre 2024 e n. 95650 del 28 febbraio 2025 con le quali la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli consorzi hanno previsto per l'anno 2025, ha comunicato per alcuni di essi la proroga dell'affidamento fino al 31 marzo 2025;

Considerata la richiesta del CO.GE.MO. Ravenna ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, trasmessa in data 10 settembre 2024;

Considerata la necessità di procedere ad una valutazione di carattere tecnico-scientifico propedeutica alla finalizzazione del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2017, n. 0024824, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il C.N.R. - I.R.BIM. - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - di Ancona, finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerato che, in virtù della convenzione con il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha trasmesso al medesimo istituto l'istanza di rinnovo e la documentazione prodotta dal consorzio, al fine di acquisire la prevista valutazione tecnico-scientifica e di un parere sull'eventuale possibilità di rinnovo dell'affidamento della gestione al consorzio;

Visto il parere favorevole pervenuto in data 21 febbraio 2025, con il quale il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, all'esito della valutazione della documentazione acquisita, della disamina tecnico-scientifica della stessa ed in relazione alla collaborazione con consorzio per la realizzazione dei *survey* scientifici nazionali, volti a valutare lo stato della risorsa, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi per ulteriori cinque anni al Co.Ge.Mo. Ravenna;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna in cui è già stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Ravenna è stata già affidata, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna, in sigla CO.GE.MO. Ravenna, da ultimo con decreto ministeriale 26 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2019;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» è di n. 18, giusta la precorsa corrispondenza con gli uffici della Commisione europea di cui all'elenco draghe, allegato al decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Considerato che il suddetto Consorzio CO.GE.MO. Ravenna comprende soci che rappresentano la totalità delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna ed, in particolare, aderiscono tutte le diciotto imprese esercitanti l'attività di prelievo con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che il CO.GE.MO. Ravenna ha rispettato il cronoprogramma delle misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), rispettando la riduzione dello sforzo di pesca, individuato i punti di sbarco presso ogni porto, adottando la riduzione dello sforzo di pesca, le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità, il sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento, l'individuazione delle aree di *restocking*, nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale consorzio - Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna -, in sigla «CO.GE.MO. Ravenna» -, cui aderiscono tutte le diciotto imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti *HMD)*».

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Ravenna è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo Statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Ravenna propone al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Ravenna, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere necessariamente corredate dal motivato parere scientifico di riferimento di cui al punto 5.13 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Ravenna, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Ravenna, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Ravenna della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Ravenna ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, il CO.GE.MO. Ravenna è tenuto ad affidare l'incarico ad un Istituto scientifico, esperto in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Ravenna è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Ravenna, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal consorzio medesimo nell'anno in corso.

3. Il CO.GE.MO. Ravenna ha l'obbligo di proseguire ed implementare la messa in opera di misure gestionali efficaci a garantire una sostenibilità ecologica e socioeconomica, e continuare il lavoro di reportistica svolto nell'ultimo decennio.

4. Fondamentale è la trasmissione di dati esaustivi al Ministero, senza i quali verrebbe meno qualsiasi presupposto per la realizzazione di futuri piani di gestione. È indispensabile che il consorzio di gestione si renda responsabile della raccolta dati di pesca (allegato A al decreto ministeriale 29 gennaio 2018), per ciò che riguarda sia lo sforzo di pesca (ore di pesca effettive) che i quantitativi di cattura, informazioni che rappresentano il presupposto essenziale su cui impostare le varie misure gestionali.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Ravenna nonché le Associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.MO. Ravenna nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2025

Il direttore generale: ABATE

25A02087
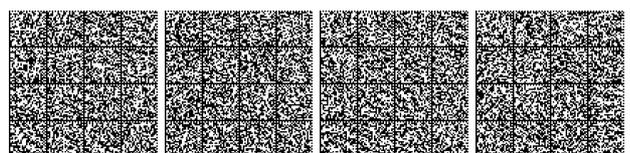
DECRETO 31 marzo 2025.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Barletta al «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025;

Vista la direttiva direttoriale del direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura prot. n. 131831 del 21 marzo 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256, in data 26 marzo 2025, concernente le disposizioni dirette ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva dipartimentale n. 99324 del 4 marzo 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019 relativo all'Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/1998, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/1997, (CE) n. 850/1998, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il «Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013»;

Vista la nota prot.n. 0057212 del 6 febbraio 2024 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli consorzi hanno previsto per l'anno 2024, ha comunicato la proroga dell'affidamento per l'intero anno 2024;

Viste le note prot. n. 678427 del 30 dicembre 2024 e n. 95650 del 28 febbraio 2025 con le quali la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli consorzi hanno previsto per l'anno 2025, ha comunicato per alcuni di essi la proroga dell'affidamento fino al 31 marzo 2025;

Considerata la richiesta del CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta, trasmessa in data 13 gennaio 2025;

Considerata la necessità di procedere ad una valutazione di carattere tecnico-scientifico propedeutica alla finalizzazione del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2017, n. 0024824, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il C.N.R. - I.R.BIM. - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - di Ancona, finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerato che, in virtù della convenzione con il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha trasmesso al medesimo istituto l'istanza di rinnovo e la documentazione prodotta dal consorzio, al fine di acquisire la prevista valutazione tecnico-scientifica e di un parere sull'eventuale possibilità di rinnovo dell'affidamento della gestione al consorzio;

Visto il parere pervenuto in data 21 febbraio 2025, con il quale il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, all'esito della valutazione della documentazione acquisita, consiste essenzialmente nella descrizione delle misure attuate dal 2019 al 2023 e di quelle che verranno attuate nel prossimo quinquennio, della disamina tecnico-scientifica della stessa ed in relazione alla collaborazione con consorzio per la realizzazione dei *survey* scientifici nazionali, volti a valutare lo stato della risorsa, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi per ulteriori cinque anni al CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta;
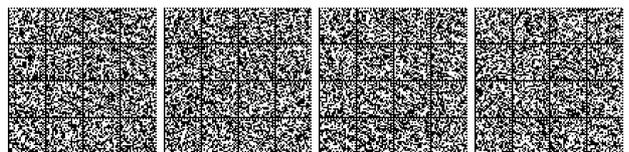
Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Bar-

letta in cui è già stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Barletta è stata già affidata, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta, in sigla CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta, da ultimo con decreto ministeriale 22 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 dell'11 febbraio 2026;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) è di n. 25, giusta la precorsa corrispondenza con gli uffici della Commisione europea di cui all'elenco draghe, allegato al decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Considerato che il suddetto Consorzio CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta comprende soci che rappresentano la totalità delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta ed, in particolare, aderiscono tutte le venticinque imprese esercitanti l'attività di prelievo con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta ha sostanzialmente rispettato il cronoprogramma delle misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), rispettando la riduzione dello sforzo di pesca, ed adottando le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale consorzio - Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta-, in sigla «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta» -, cui aderiscono tutte le venticinque imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD).

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta propone al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Barletta, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere necessariamente corredate dal motivato parere scientifico di riferimento di cui al punto 5.13 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta, il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta è tenuto ad affidare l'incarico ad un Istituto scientifico, esperto in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Barletta, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal consorzio medesimo nell'anno in corso.

3. Il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta ha l'obbligo di proseguire ed implementare la messa in opera di misure gestionali efficaci a garantire una sostenibilità ecologica e socioeconomica, continuare il lavoro di reportistica svolto nell'ultimo decennio, nonché di individuare i punti di sbarco presso ogni porto, attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità, il sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento, l'individuazione delle aree di *restocking*, nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone.

4. Fondamentale è la trasmissione di dati esaustivi al Ministero, senza i quali verrebbe meno qualsiasi presupposto per la realizzazione di futuri piani di gestione. È indispensabile che il consorzio di gestione si renda responsabile della raccolta dati di pesca (allegato A al decreto ministeriale 29 gennaio 2018), per ciò che riguarda sia lo sforzo di pesca (ore di pesca effettive) che i quantitativi di cattura, informazioni che rappresentano il presupposto essenziale su cui impostare le varie misure gestionali.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Barletta nonché le associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2025

Il direttore generale: ABATE

25A02121

DECRETO 1° aprile 2025.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Tutela DOC delle Venezie.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli

obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 9050753, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 24 agosto 2020, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela DOC delle Venezie ed attribuito al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Delle Venezie»;

Visto che il Consorzio tutela DOC delle Venezie, con sede legale in sede in Verona, via Pallone, n. 20 ha modificato il proprio statuto in data 11 dicembre 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec il 10 febbraio 2025 (prot. Masaf n. 61364/2025);

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela DOC delle Venezie alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP del settore vitivinicolo, citata in premessa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio tutela DOC delle Venezie nella nuova versione deliberata durante l'Assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 16446 e il numero di raccolta 9767 e registrato a Verona il 30 dicembre 2024, con il numero 44953 serie 1T;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela DOC delle Venezie deliberate durante l'Assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 16446 e il numero di raccolta 9767 e registrato a Verona il 30 dicembre 2024, con il numero 44953 serie 1T.

Il presente decreto è pubblicato ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02120

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2025.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
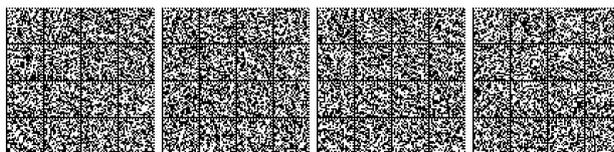
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante;

Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto dfel Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Preidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata l'istanza presentata dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Lucanica di Picerno», aventi i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno», registrata con regolamento (UE) 2018/1615 della Commissione del 22 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 270 del 29 ottobre 2018;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Basilicata competente per territorio circa la richiesta di modifica e tenendo presente la riunione di pubblico accertamento tenutasi a Picerno, il 5 marzo 2025;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Lucanica di Picerno» così come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Lucanica di Picerno».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Lucanica di Picerno» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 31 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«LUCANICA DI PICERNO» IGP

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta della «Lucanica di Picerno» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle disposizioni del presente disciplinare di produzione.
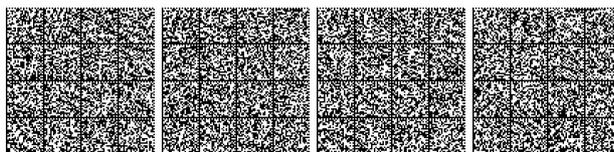
Art. 2.
Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche fisiche:

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. presenta la caratteristica forma ricurva ad «U». Il peso del prodotto varia da 250 grammi a 350 grammi. Il diametro varia da 3,0 a 3,6 cm, mentre la lunghezza varia da 20 a 35 cm.

La Lucanica di Picerno destinata all'affettamento, ha un peso fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza compresa tra 40 e 70 cm.

2.2 Caratteristiche organolettiche:

Colore: il prodotto al taglio presenta una fetta compatta di colore rosso rubino, con presenza di frazione adiposa;

Odore e Gusto: la specificità sensoriale del prodotto è data da una prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» (*Foeniculum vulgare*), definito come odore e retrogusto di seme di finocchio, associato all'aroma di «speziato», definito come odore e retrogusto di pepe (*Piper nigrum*), e all'aroma di «peperone» (*Capsicum annuum*) definito come odore e retrogusto di peperone in scaglie o semi. All'analisi sensoriale descrittiva le intensità dell'aroma di «speziato» e di «peperone» risultano minori rispetto all'aroma di «finocchio selvatico».

È ammessa la variante piccante del prodotto, per la quale aumenta il valore d'intensità percepita dell'aroma «peperone», rimanendo comunque prevalente l'aroma di «finocchio selvatico».

La prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» sugli altri ingredienti è garantita dalla quantità di semi di finocchio selvatico utilizzata in relazione alla quantità degli altri ingredienti previsti dall'art. 5 del disciplinare di produzione.

2.3 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche: contenuto in grasso da 18 a 35%;

umidità da 35 a 50%;

attività dell'acqua Aw max 0,88; pH compreso tra 5,4 e 5,8.

2.4 Materia prima:

La materia prima adoperata per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso della carcassa compreso fra 110,1 chilogrammi e 180,0 chilogrammi, ai sensi del reg. (UE) n° 1308 del 17 dicembre 2013; le carcasse che giungono agli stabilimenti devono rispondere alle classi E, U, R ed O secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea; il suino pesante viene allevato per almeno nove mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P..

Ai fini previsti dal presente disciplinare non sono ammessi:

1) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

2) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

3) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio – in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi – sono, in idonea concentrazione, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale, quelli indicati nella seguente tabella:

Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte[1]	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello[1]	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati[2]	fino al 3% della s.s.
Melasso[3]	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia[4]	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole[4]	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza[4]	fino al 10% della s.s.
Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o panello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.

Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.

[1] Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo/giorno

[2] Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.

[3] Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%

[4] Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.

L'alimentazione nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

Sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente
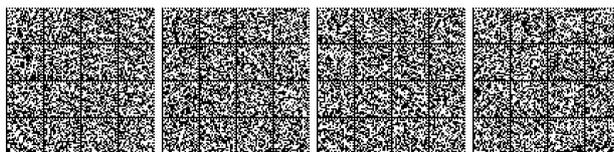
L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o siero di latte e/o latticello, che in forma secca

È consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca.

Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla Tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio con vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. ricade nei territori di Picerno, Tito, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Sant'Angelo Le Fratte, Brienza, Balvano, Ruoti, Baragiano, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Sasso di Castalda.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di produzione

Per la produzione della Lucanica di Picerno I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i tagli quali spalla disossata e snervata, collo, sottospalla, pancetta, punta di filetto e triti di prosciutto. Le spalle da avviare alla mondatura devono essere di peso non inferiore a 5 kg. Le carni sono avviate alla trasformazione se conformi ad un valore di pH compreso tra 5,4 e 5,8.

Gli ingredienti ammessi per la preparazione dell'impasto sono i seguenti (espressi in percentuale rispetto al peso complessivo dell'impasto):

sale da 2,0 % a 2,5 %;

peperoncino dolce o piccante (*Capsicuum annum*) da 0,1 % a 0,15%;

semi di finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) da 0,13 % a 0,18 %;

pepe nero (*Piper nigrum*) da 0,05 % a 0,1 %;

destrosio e Saccarosio al max 0,5 %.

Per la preparazione dell'Impasto sono altresì ammessi i seguenti coadiuvanti, additivi e conservanti come di seguito riportato:

nitrito di sodio (E 250);

nitrato di potassio (E 252): fino a 0,10 g/kg;

acido ascorbico (E 300) fino a 0,1 % o ascorbato di sodio (E 301) fino a 0,1 %.

Possono, inoltre, essere aggiunti nella preparazione dell'impasto preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

Per la fase di insacco sono utilizzati esclusivamente budelli naturali ed aventi un calibro compreso fra 40 e 44 mm.

Sono esclusi ingredienti quali latte, derivati del latte e ingredienti OGM.

5.1 Metodo di elaborazione:

I tagli delle carni, secondo il metodo tradizionale, vengono inizialmente mondati eliminando il tessuto adiposo molle e le parti connettivali. Successivamente le carni, adeguatamente preparate, vengono macinate negli appositi tritacarne, utilizzando stampi con fori di dimensione tra i 10-14 mm, che permettono la produzione di impasti a grana medio-grossa. A seguito della fase di macinatura, si prosegue alla preparazione della concia aggiungendo tutti gli ingredienti così da comporre un impasto ben amalgamato. Al termine della sua preparazione, l'impasto viene fatto sostare dalle 4 alle 24 ore ad una temperatura massima di 8°C favorendo così l'assorbimento completo di tutti gli ingredienti.

Nella successiva fase dell'insacco, l'impasto viene racchiuso in budello naturale.

5.2 Asciugatura:

L'asciugatura prevede una prima fase di sgocciolamento per 5 ore nelle condizioni di Umidità Relativa (UR) pari al 90% ed ad una temperatura (T°) massima di 22°C. Al termine dello sgocciolamento ha luogo l'asciugatura vera e propria che ha una durata minima di 3 giorni fino ad un massimo di sette giorni. La coesistenza di tutti questi fattori favorisce la naturale disidratazione del prodotto. Al termine di questa fase la Lucanica di Picerno deve aver subito una perdita in peso del 15% +/- 2% ed aver raggiunto un pH compreso tra 4.8 e 5.3.

5.3 Stagionatura:

La stagionatura deve essere condotta in locali in cui l'UR è compresa tra il 75 e l'85% e la temperatura è compresa tra 13°C e i 18°C.

La stagionatura dura non meno di 18 giorni. Al termine di questa fase l'attività dell'acqua Aw non dover essere superiore a 0,88.

5.4 Affettamento e confezionamento:

La Lucanica di Picerno I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La Lucanica di Picerno I.G.P. viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente in senso lato e comprensivi del fattore umano, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. Nell'insieme, queste quattordici realtà amministrative dell'Appennino lucano delimitano un territorio altamente omogeneo sotto diversi profilo (storico, geografico, idrografico).

Il caratteristico aroma di semi di finocchio selvatico presente nell'impasto nonché la locale e sapiente lavorazione caratterizzano la Lucanica di Picerno I.G.P..

La Lucanica di Picerno I.G.P. presenta una colorazione rosso rubino e la fetta morbida e compatta assume al palato un gusto intenso e prevalente di seme di finocchio unito all'aroma di speziato del pepe nero contribuendo nel complesso a delineare il suo profilo sensoriale distintivo.

Il caratteristico profilo sensoriale è testimoniato da analisi effettuate dal Prof. Erminio Monteleone dell'Università degli studi della Basilicata, secondo il metodo *Flavour Profile*, che mostrano come, da una scala di valutazione lineare non strutturata di 100, che rappresenta l'intensità percepita, l'aroma di «finocchio selvatico», è prevalente sugli aromi «speziato» e «peperone».

La scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio selvatico, unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, contribuisce quindi alla creazione di un prodotto ben distinguibile per aspetti organolettici dalle altre produzioni locali dello stesso genere.

Le condizioni climatiche della zona, tipiche dell'Appennino lucano, consistenti in estati calde e siccitose a cui seguono stagioni con precipitazioni abbondanti, assumono di sovente carattere nevoso nei mesi invernali.

Tali condizioni termo igrometriche costituiscono i fattori principali che favoriscono la rigogliosa crescita del finocchio, ingrediente utiliz-

zato tradizionalmente per la produzione della Lucanica di Picerno. La presenza del finocchio selvatico influenza il gusto e l'aroma dell'insaccato, differenziandola dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato. Infatti la ricetta picernese, proveniente dalla tradizione casalinga contadina prevedeva l'utilizzo di questa spezia nel rapporto di un centinaio di semi per kg d'impasto, a sottolineare l'aspetto peculiare di questo prodotto. A tal proposito va rilevato che a Picerno esisteva un vero e proprio mercato del finocchio selvatico. Presenti ovunque, i semi di questa antica pianta aromatica perenne, venivano raccolti e venduti da persone anziane. Tradizionalmente queste particolari condizioni climatiche favorivano la stagionatura attraverso il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salume conferendo le caratteristiche di aroma e sapore proprie del prodotto. Anche la sospensione della Lucanica di Picerno secondo il metodo tradizionale, lasciando disidratare l'insaccato sugli appositi carrelli, permetteva di ottenere la caratteristica forma «U», che tutt'oggi la distingue e mostra un evidente prova della specificità del prodotto.

Esiste un forte radicamento della produzione della Lucanica di Picerno sul territorio, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che, secondo i metodi artigianali utilizzati dai loro progenitori, prestano particolare cura alla scelta delle carni, alla loro lavorazione ed alla stagionatura, realizzando così un prodotto tipico, a conferma di un legame che unisce la produzione della Lucanica di Picerno dalle sue origini fino ad oggi. Il forte radicamento della realizzazione dell'insaccato nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare, nel tempo si è esteso ad una produzione industriale, ma sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione artigianale.

La tipica ricetta tradizionale, così come oggi è conosciuta, si è evoluta nel corso dei secoli, come documentato nel lavoro del prof. Ettore Bove (ordinario di Economia e politica agraria all'Università degli Studi della Basilicata) «La Lucanica di Picerno» (pubblicato da EditricErmes). Dallo studio del prof. Bove, emerge che i primi popoli italici a cimentarsi con questo tipo d'insaccato siano stati i lucani, gli abitanti della Lucania preromana. Le fonti storiche dell'epoca (Marco Terenzio Varrone, Marziale, Apicio, Cicerone), infatti, testimoniano che i romani quando parlavano di «Luganega» si riferivano all'insaccato da loro scoperto in terra lucana. A quei tempi, la Lucania, molto più estesa dell'attuale Basilicata, delimitava un territorio coperto da boschi, particolarmente ricchi di specie quercine, dove il maiale trovava condizioni ideali di crescita e riproduzione nutrendosi di ghiande. Le citazioni nei canti popolari sono un'ulteriore testimonianza dell'evoluzione della ricetta dell'insaccato che nel nome, conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, rimanda alla Lucania romana.

Quando, quasi mezzo secolo fa, in Basilicata partono le prime, significative, iniziative di preparazione di salumi anche su scala non familiare, i lucani si riappropriano del nome originario dell'insaccato luganega associandolo al territorio di provenienza. Così, con l'insediamento, agli inizi degli anni '70 del secolo scorso, di un primo piccolo salumificio a Picerno, il generico nome di salsiccia attribuito dai consumatori all'insaccato scoperto dai romani, in terra lucana, inizia a perdere posizioni nel linguaggio corrente per essere sostituito da «Lucanica di Picerno».

Da allora, l'attività di trasformazione della carne suina nel piccolo centro del Melandro si è allargata, nel rispetto di norme consolidate nel tempo, l'insaccato apprezzato e conosciuto dai consumatori come «Lucanica di Picerno».

Infatti, numerose sono le recensioni che legano la Lucanica di Picerno alla gastronomia delle aree interne, citandola come uno dei più apprezzati insaccati presenti sul mercato dei salumi. Occorre sottolineare che la bontà di questa tanto decantata salsiccia conosciuta fin dal tempo dei romani, rimane inevitabilmente legata alla sua tradizione sviluppatasi e mantenutasi intatta nella zona omogenea, sotto diversi profili, delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare. A questo si aggiungano anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e regionali in onore della Lucanica di Picerno con allestimento di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione realizzata nei salumifici di Picerno.

Tutti gli aspetti descritti, primo fra tutti l'utilizzo del finocchio selvatico, che per caratteristiche organolettiche e quantità utilizzata esalta in maniera distintiva il sapore e l'aroma della Lucanica di Picerno, dimostrano l'esigenza di conservare e preservare il legame di questa salsiccia con la storia, la tradizione e la realtà territoriale delimitata dall'art. 3.

Art. 7.
Etichettatura

La Lucanica di Picerno I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Nelle etichette deve comparire il logo della denominazione dell'I.G.P. Lucanica di Picerno e il simbolo grafico europeo.

È consentito l'utilizzo di pendagli, sigilli e altri materiali informativi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva o laudativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

In etichetta è altresì consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo è composto da una linea curva che intrecciandosi su sé stessa forma una grande lettera «L». La lettera, che non ha un inizio né una fine, gira intorno ad un ovale, contornandolo completamente. L'ovale è leggermente rotato verso destra, proprio per seguire l'inclinazione della «L». La dicitura «Lucanica di Picerno» segue l'andamento dei due elementi precedenti e, sia nella parte superiore, che in quella inferiore del marchio, contorna l'ovale con la stessa inclinazione, creando un effetto rotatorio. Sul fondo troviamo una barra di colore leggermente più chiaro. La dicitura «Lucanica di Picerno» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: textile regular;

colore caratteri: PANTONE 207C;

contorno ovale: PANTONE 207C;

fondo ovale: PANTONE 207C al 50% di opacità;

fondo barra: PANTONE 207C al 20% di opacità.

Il rapporto tra la base e l'altezza della figura è pari a 0,51.

25A02086

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 17 gennaio 2025.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito. (Decreto n. 6/2025).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero, nonché con riguardo agli articoli 3, 5, 49, 50, 51, 75, comma 3, relativi all'organizzazione del Ministero per dipartimenti, alle attribuzioni dello stesso alla sua articolazione periferica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale, in particolare, all'art. 1, lettera *e)*, con riferimento al «Ministero dell'istruzione», introduce la nuova denominazione di «Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'art. 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una più efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale da porre alle dipendenze dell'Unità di missione del PNRR;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successivamente modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 16, con cui è stata istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, che opera alle dirette dipendenze del Ministro;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 16-*bis* che specifica che a supporto della Scuola opera una segreteria tecnica in raccordo con il competente dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, il quale prevede che «all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* , lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208»;

Ritenuto necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito (d'ora in poi, Ministero) e per la definizione dei relativi compiti;

Vista la proposta di articolazione organizzativa formulata dai capi dei Dipartimenti del Ministero;

Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali nel corso del confronto avvenuto il 20 dicembre 2024;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato unico di garanzia e dell'Organismo paritetico per l'innovazione, rispettivamente in data 7 gennaio 2025 e 8 gennaio 2025;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero

1. Il presente decreto individua, nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero, gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero

1. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti dirigenti di seconda fascia iscritti nel ruolo del Ministero e soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I capi dei Dipartimenti e i direttori generali, con apposito provvedimento, possono costituire proprie segreterie quali unità operative di livello non dirigenziale.

Art. 3.

Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva

1. I posti di dirigente con funzione tecnico-ispettiva, per un totale di centonovanta unità, sono assegnati all'amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel numero di ventinove e agli uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di centosessantuno. I posti assegnati all'amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

2. I dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formu-

lazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree:
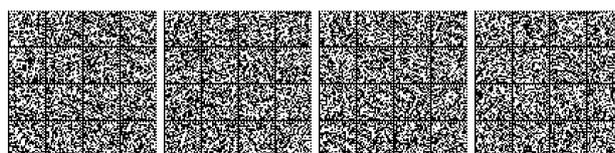
sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi;

supporto al processo di valutazione e autovalutazione;

supporto tecnico-didattico-pedagogico;

funzione ispettiva e supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione.

3. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance *- OIV*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, e della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, le unità di livello dirigenziale non generale assegnate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'organismo indipendente di valutazione della *performance* - OIV sono determinate nel numero di nove.

2. L'attribuzione delle funzioni e degli obiettivi degli incarichi di cui al comma 1 avviene mediante decreto del capo di Gabinetto.

Art. 5.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione è articolato in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Ufficio I - Ordinamenti scolastici e politiche per lo studente.

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;

organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;

organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore, in raccordo con i sistemi formativi delle regioni;

valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;

indirizzo e monitoraggio dell'istruzione degli adulti;

cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di relativa competenza;

promozione del merito e valutazione dell'efficienza dei servizi sul territorio nazionale;

indirizzo e coordinamento a supporto dell'attuazione dell'autonomia scolastica;

promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;

orientamento allo studio e professionale;

indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale per quanto di competenza del Dipartimento;

supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;

salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;

tutela dello *status* dello studente e della sua condizione;

cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

titoli di studio e certificazioni in ambito europeo e internazionale;

criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

scuole paritarie e scuole e corsi di istruzione non statale;

pareri all'ufficio di gabinetto relativamente a richieste di patrocinio presentate da soggetti esterni all'amministrazione;

assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnologica superiore;

definizione degli interventi per il riequilibrio territoriale e della qualità del servizio scolastico ed educativo;

supporto alle funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico e raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione;

ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

assetto complessivo e indirizzi relativi alla valutazione delle professionalità della scuola;

definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e cura dei relativi rapporti dell'Unione europea e la comunità internazionale;

promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali;
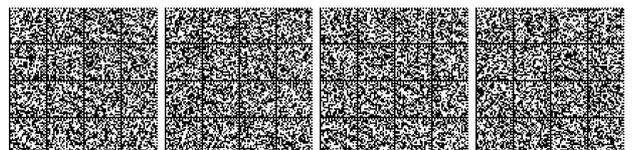
in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attività del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

pareri su accordi internazionali e sul grado di coerenza con le priorità politiche nazionali;

coordinamento delle attività di supporto delle Direzioni generali all'ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

supporto agli ufici di diretta collaborazione nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle materie di competenza dell'ufficio;

raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso l'ufficio di gabinetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, CSR, nelle materie di competenza dell'ufficio;

raccordo con l'ufficio di gabinetto per l'elaborazione dei contributi al documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali nelle materie di competenza dell'ufficio;

ulteriori compiti e funzioni affidati dal capo Dipartimento.

L'ufficio svolge inoltre le seguenti attività:

amministrazione del personale degli uffici di *staff* del Dipartimento, formazione e logistica;

economato;

protocollo informatico, flussi documentali e archivi anche informatici degli uffici di staff e la segreteria del Dipartimento.

Ufficio II - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione. Organici e personale della scuola

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

indirizzo e disciplina dell'organizzazione e della gestione dei rapporti di lavoro del personale scolastico e dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo allo stato giuridico;

indirizzo e coordinamento delle attività di contrattazione integrativa nazionale, ivi inclusa la contrattazione relativa alla mobilità professionale e territoriale, alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché supporto alle relazioni sindacali negli ambiti di competenza;

indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati;

indirizzo e coordinamento in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici;

rete scolastica e politiche in materia di definizione delle dotazioni organiche nazionali e dei parametri per la ripartizione regionale del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo tecnico ausiliario e dei dirigenti scolastici;

raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca per la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, nonché per la definizione dei relativi fabbisogni;

definizione delle classi di concorso e di abilitazione e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, nonché supporto all'elaborazione delle politiche di innovazione, di organizzazione e di svolgimento delle relative procedure del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici;

determinazione delle esigenze di personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici finalizzata al reclutamento;

definizione delle tempistiche necessarie alle operazioni di avvio dell'anno scolastico;

indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, attività di monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte di tali organi ai sensi dell'art. 55-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

definizione delle linee di indirizzo e supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso del personale scolastico, nonché di pratiche conciliative deflative del contenzioso;

rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne;

indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni e con gli uffici scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza del personale della scuola;

analisi, comparazione e monitoraggio dei dati presenti al sistema informativo;

competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

cura dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata, per le materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione;

cura dei rapporti con l'ARAN in materia di personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

coordinamento delle attività di supporto delle Direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

supporto agli uffici di diretta collaborazione nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle materie di competenza dell'ufficio;

raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso l'Ufficio di gabinetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 CSR, nelle materie di competenza dell'ufficio;

raccordo con l'Ufficio di gabinetto per l'elaborazione dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali nelle materie di competenza dell'ufficio;

ulteriori compiti e funzioni affidati dal capo Dipartimento.

Art. 6.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

attivazione e gestione delle procedure comparative per progettualità di innovazione ordinamentale tra istituzioni scolastiche con relativo monitoraggio delle rendicontazioni dei progetti e/o delle attività finanziate;

vigilanza, in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca, sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;

vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'art. 605, commi 2 e 3, del testo unico di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;

gestione delle richieste di consulenza e supporto pervenute dagli uffici scolastici regionali negli ambiti di competenza della Direzione generale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

definizione degli ordinamenti e delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

predisposizione di note e atti di indirizzo relative all'insegnamento dell'educazione civica e valutazione del comportamento degli studenti nel primo ciclo d'istruzione;

elaborazione di note ed atti di indirizzo finalizzati all'orientamento delle attività ordinamentali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche mediante attività di supporto alle istituzioni scolastiche;
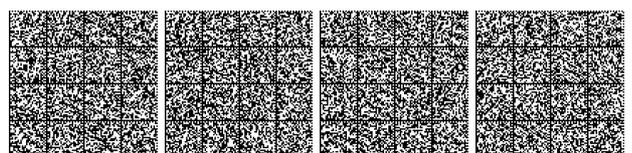
supporto per l'attuazione delle indicazioni riguardanti il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

elaborazione di indirizzi in merito alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado;

definizione degli indirizzi relativi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento delle prove di esame;

gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità emerse in sede di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

definizione del modello di diploma e rilevazione dei fabbisogni sulla fornitura degli stampati dei diplomi relativi al primo ciclo di istruzione;

predisposizione di atti e bandi per il finanziamento di progetti finalizzati all'innovazione didattica, al sostegno e allo sviluppo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché supporto alla relativa attività di rendicontazione;

promozione e coordinamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;

predisposizione di atti e documenti per l'indirizzo e la programmazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni su tutto il territorio nazionale;

attivazione e implementazione del sistema informativo coordinato con le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;

predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi destinati ai servizi educativi della «Sezione primavera»;

predisposizione di note ed atti di indirizzo finalizzati all'organizzazione delle rilevazioni Invalsi per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

elaborazione di indicazioni sulle iscrizioni degli studenti alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione nonché gestione delle relative problematiche, in raccordo con l'ufficio III e con l'ufficio IV della direzione, con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica per gli aspetti informatico-statistici;

gestione delle procedure attinenti ai ricorsi al Presidente della Repubblica in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione;

definizione degli indirizzi e indicazioni operative su carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni ed esami di idoneità relativamente al primo ciclo di istruzione;

promozione dei progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Ordinamenti del secondo ciclo di istruzione, scrutini, esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

definizione degli ordinamenti e indicazioni nazionali delle scuole del secondo ciclo di istruzione;

definizione di indirizzi e indicazioni operative su carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

definizione dei provvedimenti inerenti alle risorse relative ai corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali;

predisposizione di note e atti di indirizzo relative all'insegnamento dell'educazione civica e alla valutazione del comportamento degli studenti nel secondo ciclo d'istruzione;

elaborazione di note ed atti di indirizzo relativi alle attività ordinamentali dei percorsi liceali con particolare riguardo anche ai quadri orari;

supporto alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore per la revisione e aggiornamento dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale;

verifica e monitoraggio sull'attuazione della revisione degli ordinamenti da parte dei licei;

predisposizione di note ed atti di indirizzo finalizzati all'organizzazione delle rilevazioni Invalsi per la scuola secondaria di secondo grado;

gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità emerse in relazione alla procedura di nomina delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e in sede di svolgimento degli esami stessi;

definizione dei criteri gestionali connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento alla nomina delle commissioni, all'organizzazione e agli indirizzi di gestione e svolgimento delle prove degli esami;

elaborazione di note in materia di scrutini, esami di idoneità ed esami integrativi per la scuola secondaria di secondo grado;

definizione del modello di diploma e rilevazione dei fabbisogni sulla fornitura degli stampati dei diplomi relativi al secondo ciclo di istruzione;

definizione, in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico, delle classi di concorso e di abilitazione e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

definizione dell'ordinamento delle istituzioni educative e nomina dei relativi consigli di amministrazione;

supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento ai percorsi liceali, in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità riguardanti l'organizzazione delle istituzioni educative;

predisposizione dei decreti autorizzativi per l'attivazione di corsi ESABAC nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di altre sperimentazioni di carattere internazionale in raccordo con la Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

gestione delle procedure attinenti ai ricorsi al Presidente della Repubblica in materia di valutazione degli studenti dei percorsi del secondo grado di istruzione;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Parità scolastica e libri di testo

elaborazione di linee di indirizzo per garantire una applicazione uniforme della normativa in materia di parità scolastica;

definizione degli indirizzi in materia di parità scolastica e scuole private non paritarie;

monitoraggio periodico sulla permanenza dei requisiti nelle scuole paritarie;

predisposizione dei decreti per la definizione dei criteri e parametri di erogazione dei contributi alle scuole paritarie;

predisposizione dei decreti di assegnazione agli Uffici scolastici regionali delle risorse finanziarie per le scuole paritarie;

supporto agli uffici scolastici regionali in merito a problematiche concernenti la parità scolastica;

monitoraggio e valutazione dei contributi alle scuole paritarie;

elaborazione del piano delle arti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

definizione degli indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale da utilizzare nei diversi gradi di istruzione, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e con la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

predisposizione dei provvedimenti per la definizione dei prezzi dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa per la scuola secondaria;

predisposizione degli atti per la comunicazione dei limiti di reddito per l'esonero dalle tasse scolastiche e per l'erogazione di contributi alle famiglie;

definizione di misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni in raccordo con gli uffici II e III della Direzione;

definizione del calendario scolastico, in collaborazione con gli Uffici II e III della Direzione nonché con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Riconoscimento titoli conseguiti all'estero

certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee ed internazionali;

riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero e gestione del relativo contenzioso;

gestione delle richieste per il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale;

istruttoria e predisposizione dei pareri *ex* art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

rilascio degli attestati di conformità *ex* articoli 11 e 12 della direttiva comunitaria 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

riconoscimento della qualifica professionale di educatore dei servizi educativi dell'infanzia *ex* decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

dichiarazioni di corrispondenza *ex* art. 12 della legge n. 29/2006 ed *ex* art. 48 decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

attività relative alla gestione del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) ai sensi della normativa comunitaria;

rilascio dei decreti per docenti non abilitati di madrelingua tedesca *ex* art. 497, comma 4, decreto legislativo n. 297 del 1994;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Valutazione e innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e valorizzazione del merito

definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e di valorizzazione del merito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per
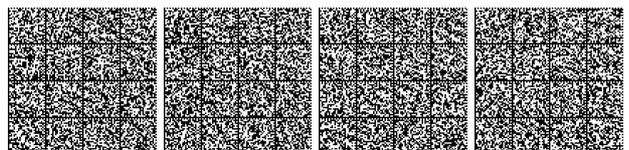
lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

realizzazione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2024, n. 106;

definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero e in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

promozione di analisi statistiche comparative di carattere nazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, in collaborazione, per gli aspetti di competenza, con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e con la Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

istruttoria per i progetti di sperimentazione ai sensi dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in coordinamento con gli uffici II, III e IV della Direzione, con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e con il supporto tecnico dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva;

cura delle direttive ministeriali concernenti le rilevazioni degli apprendimenti e il sistema nazionale di valutazione;

supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per la definizione del contingente ispettivo da assegnare alle funzioni di valutazione e cura del conferimento dei relativi incarichi;

elaborazione di indirizzi in merito alla certificazione delle competenze conseguite all'assolvimento dell'obbligo scolastico e al termine della scuola secondaria di secondo grado;

azioni di valorizzazione degli studenti con eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado anche attraverso l'organizzazione di competizioni nazionali;

definizione di atti e linee guida relative alla riforma del sistema dell'orientamento degli studenti in raccordo con la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VII - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento degli enti

indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico nelle materie di competenza;

supporto alla definizione delle politiche formative del personale scolastico a livello nazionale in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola ivi compresa la formazione a distanza, la ricerca e la sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale scolastico, nonché cura delle funzioni amministrative relative alla formazione stessa, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con gli Uffici scolastici regionali e le scuole polo;

gestione dei processi di rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale docente ed educativo, per i dirigenti scolastici e per il personale ATA;

studio e analisi di proposte di iniziative formative nazionali e regionali rivolte agli insegnanti di religione cattolica;

predisposizione e stipula di convenzioni con le diocesi a livello nazionale e regionale con riferimento alla formazione degli insegnanti di religione cattolica;

definizione degli indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva in raccordo con gli uffici competenti della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

interventi di formazione nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo e gestione dei relativi processi di rilevazione dei fabbisogni formativi;

formazione del personale ATA per le funzioni di competenza del Ministero e in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con gli Uffici scolastici regionali e le scuole polo;

supporto alla Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nelle attività di monitoraggio, documentazione, studio e analisi delle rendicontazioni sulle attività di formazione svolte per il personale scolastico;

definizione del Piano triennale della formazione in coerenza con le linee di indirizzo formulate dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

gestione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;

gestione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;

gestione delle richieste di accreditamento degli enti di formazione e riconoscimento dei corsi sulla base degli indirizzi della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
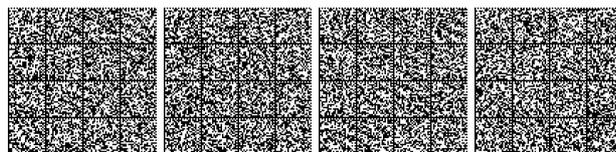
predisposizione dei decreti direttoriali di ammissibilità, di accreditamento degli enti e di riconoscimento dei corsi;

gestione delle richieste di inserimento nell'elenco degli enti qualificati;

gestione della procedura di individuazione degli enti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza;

raccordo con la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche per la contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale della scuola;

consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 7.

Direzione generale per il personale scolastico

La Direzione generale per il personale scolastico è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, di analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Dirigenti scolastici

definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici;

definizione degli indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per i dirigenti scolastici;

definizione degli indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, nonché in materia di reclutamento dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli uffici competenti della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

predisposizione degli atti di indirizzo per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici;

studio e analisi degli impatti derivanti da proposte normative e predisposizione della relativa reportistica;

definizione delle dotazioni organiche nazionali dei dirigenti scolastici e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

acquisizione e gestione dei dati sul dimensionamento della rete scolastica forniti dagli uffici scolastici regionali e loro progressiva validazione;

acquisizione e monitoraggio dei dati forniti dagli uffici scolastici regionali relativi ai dirigenti scolastici in servizio, alle cessazioni e alle richieste di riammissione in servizio;

gestione delle relazioni sindacali nelle materie di competenza;

definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero dei dirigenti scolastici, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero;

studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza;

definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Reclutamento del personale docente ed educativo

indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, del personale docente ed educativo;
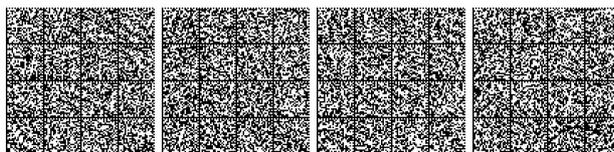
determinazione del fabbisogno di personale docente, richiesta delle autorizzazioni ministeriali per l'assunzione e comunicazione agli uffici scolastici regionali dei posti autorizzati;

predisposizione dei decreti ministeriali per l'immissione in ruolo del personale e predisposizione delle relative note esplicative;

predisposizione dei bandi per le procedure concorsuali;

elaborazione di note di indirizzo agli uffici scolastici regionali per la realizzazione delle procedure concorsuali, anche in un'ottica di innovazione e semplificazione;

elaborazione di note ed atti di indirizzo e coordinamento agli uffici scolastici regionali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo;

indirizzo e supporto agli uffici scolastici regionali in tema di supplenze;

definizione del fabbisogno per i percorsi di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione per il sostegno;

definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo;

studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza;

gestione delle relazioni sindacali negli ambiti di competenza e predisposizione degli atti preparatori;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Personale docente ed educativo

definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale docente ed educativo e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

elaborazione di note ed atti di indirizzo finalizzati alla razionalizzazione e all'armonizzazione delle regole del sistema scolastico e all'implementazione dell'autonomia scolastica;

monitoraggio e controllo dei dati relativi all'organico predisposti dagli uffici scolastici regionali;

indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi per il personale docente, educativo e per gli insegnanti di religione cattolica;

predisposizione di note ed atti di indirizzo per la contrattazione e l'applicazione della normativa di riferimento, nonché supporto e consulenza agli Uffici scolatici regionali;

indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

gestione dei rapporti sindacali e predisposizione degli atti preparatori per la stipula dei contratti integrativi;

definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale docente, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero;

definizione degli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale docente, educativo e insegnanti di religione cattolica;

definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, comprese quelle di sostegno agli alunni con disabilità, analisi e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale;

monitoraggio per il rispetto degli obiettivi di organico;

gestione delle procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza;

predisposizione degli atti per la definizione delle procedure di selezione e del numero di posti disponibili per il personale docente comandato presso la Direzione generale;

indirizzo e coordinamento con le altre amministrazioni e gli Uffici scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza, in raccordo con gli uffici II e V della Direzione;

gestione dei rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresa l'elaborazione di note sulle cessazioni del personale scolastico;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Personale ATA

definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola;

contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;

predisposizione di note e atti di indirizzo in tema di disciplina giuridica del personale ATA e con riferimento alle supplenze e all'elaborazione delle graduatorie;

indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi per il personale ATA;

definizione degli indirizzi in materia di reclutamento del personale ATA della scuola;

definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale ATA e determinazione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

determinazione del fabbisogno di personale ATA, richiesta delle autorizzazioni ministeriali per l'assunzione e comunicazione agli uffici scolastici regionali dei posti autorizzati;

supporto agli uffici scolastici regionali in materia;

gestione dei rapporti sindacali e predisposizione degli atti preparatori per la stipula dei contratti collettivi ed integrativi del personale ATA;

definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale ATA, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero;

studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le procedure di competenza;

procedure concorsuali per il reclutamento del personale ATA;

gestione delle procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

monitoraggio delle domande di mobilità territoriale e professionale del personale ATA per il rispetto degli obiettivi di organico e determinazione della tempistica relativa alla pubblicazione dei movimenti;

monitoraggio sui dati dell'organico e utilizzo dei dati relativi al personale precario per le relative procedure;

predisposizione di note e di atti di indirizzo in tema di riconversione e riqualificazione del personale ATA;

predisposizione dei decreti ministeriali per l'immissione in ruolo del personale e predisposizione delle relative note esplicative;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Contenzioso

gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale;

definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico; definizione delle pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici;

gestione delle richieste di accesso agli atti inerenti ai contenziosi di diretta competenza della Direzione;

attività di consulenza e linee di difesa a supporto degli uffici scolastici regionali in materia di contenzioso;

ricezione delle schede di monitoraggio sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico, nonché analisi e formalizzazione delle risultanze;

supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali nella compilazione delle schede per il monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico;

trasmissione degli atti giudiziari di competenza degli uffici scolastici regionali;

gestione e archiviazione in formato digitale delle pratiche di contenzioso;

studio ed analisi di tematiche generali e trasversali alla direzione e supporto agli uffici della Direzione su tematiche di specifica competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 8.

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica

La Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e finanziarie

trattazione degli affari generali e supporto al Direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

pareri su richieste di patrocinio presentate da soggetti esterni all'amministrazione;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Diritto allo studio, *welfare* dello studente, orientamento e contrasto alla dispersione scolastica

Promozione di iniziative per il diritto allo studio e il *welfare* dello studente, interventi per la promozione e la valorizzazione del merito dello studente e gestione dei rapporti con le regioni;

disciplina e indirizzo in materia di *status* dello studente;

cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonché delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica;

promozione di accordi e convenzioni con soggetti esterni per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
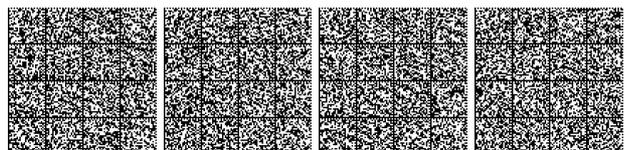
realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di contrasto alla dispersione scolastica e attivazione e gestione di specifiche iniziative;

gestione e implementazione dei contenuti informativi dei portali tematici per il contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e della dispersione scolastica;

elaborazione di strategie nazionali e linee guida a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, in raccordo con gli uffici scolastici regionali e con gli enti locali;

cura dei rapporti e supporto alle attività delle consulte provinciali degli studenti e delle associazioni degli studenti;

supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

cura dei rapporti con il *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori;

cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

promozione di iniziative per le pari opportunità, di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sull'identità di genere;

sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «Carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio, al fine di agevolare l'accesso degli studenti al patrimonio culturale italiano;

pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

promozione del successo formativo in collaborazione con soggetti pubblici e privati in ambito nazionale e sovranazionale;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza e cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico gestionale delle reti di scuole;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione trasversale e legalità

pianificazione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla promozione della cultura della legalità, dell'educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva dentro e fuori la scuola, anche in collaborazione con le istituzioni, gli enti nazionali impegnati nell'educazione alla legalità e gli enti del terzo settore operanti in tali ambiti, e per la realizzazione del Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità dentro e fuori la scuola;

pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione alla sicurezza stradale attraverso interventi e campagne informative nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i competenti enti, istituzionali e non, operanti nel settore;

pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione ambientale nelle istituzioni scolastiche, anche in accordo con enti e associazioni nazionali del settore e in collaborazione e raccordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione alla salute, di educazione alimentare e a corretti stili di vita nelle istituzioni scolastiche, in sinergia con il Ministero della salute e con enti e associazioni nazionali che operano nel settore prevedendo la sottoscrizione di Protocolli con associazioni e fondazioni, nonché l'istituzione di Tavoli interministeriali;

realizzazione di interventi sul tema del disagio giovanile e della lotta alle dipendenze, ivi comprese quelle di prevenzione delle tossicodipendenze;

realizzazione di azioni di supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali ed altre emergenze che impattano sull'istituzione scolastica;

predisposizione di note ed atti di indirizzo alle istituzioni scolastiche negli ambiti di competenza dell'ufficio;

stipula di protocolli d'intesa con associazioni, istituzioni ed enti nazionali, che perseguono obiettivi per l'educazione alla legalità, alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva;

monitoraggio delle attività svolte attraverso gli UUSSRR nelle istituzioni scolastiche in relazione ai progetti finanziati in coerenza con gli ambiti di competenza dell'ufficio;

studi, analisi, ricerche e valutazioni di progetti inerenti alle tematiche di competenza;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico gestionale delle reti di scuole;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Disabilità. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Integrazione alunni stranieri

cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

coordinamento di progetti e iniziative, nonché cura delle relazioni con i diversi attori coinvolti;

organizzazione di conferenze e di attività seminariali per il personale della scuola e i referenti regionali e provinciali;

promozione attraverso gli UUSSRR di iniziative e attività progettuali delle istituzioni scolastiche relative all'integrazione degli studenti con disabilità;
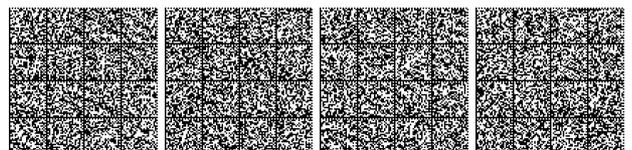
predisposizione di note e di atti di indirizzo negli ambiti di competenza;

supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali in merito alle attività di sportello alle famiglie;

coordinamento e implementazione delle attività dei CTS, degli sportelli autismo, delle sezioni di scuola in ospedale e delle attività di istruzione domiciliare;

svolgimento delle attività di segreteria dell'osservatorio permanente per l'integrazione dei disabili;

gestione dei rapporti con l'Agenzia europea per l'integrazione dei disabili, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e con la Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

interventi a sostegno dell'integrazione degli immigrati e promozione di iniziative condivise con i diversi attori istituzionali e non istituzionali;

studio e analisi dei dati dell'Anagrafe della popolazione studentesca immigrata, in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico gestionale delle reti di scuole;

gestione e implementazione dei contenuti informativi del portale italiano per l'inclusione scolastica e del portale per la scuola in ospedale e del servizio d'istruzione domiciliare;

analisi, studio e confronto sugli ambiti di competenza con le altre realtà europee ed internazionali, in collaborazione con le Direzioni generali competenti e con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

organizzazione e gestione di progetti per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e di educazione interculturale;

svolgimento delle funzioni di segreteria dell'osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura;

collaborazione con altri organismi e/o istituzioni competenti in materia di inclusione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri;

realizzazione di studi, analisi e ricerche e predisposizione della relativa documentazione e/o reportistica con riferimento agli alunni stranieri e con disabilità;

promozione di iniziative per il dialogo interreligioso e per l'insegnamento della religione cattolica e partecipazione ad organismi istituzionali in tale ambito;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico gestionale delle reti di scuole;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Politiche sportive scolastiche

elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle istituzioni scolastiche con lo sport in coordinamento con istituzioni ed enti competenti per materia;

gestione dei rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e Salute S.p.A. in merito allo sviluppo di iniziative nazionali per la promozione dell'attività motoria a scuola;

organizzazione e coordinamento della Conferenza nazionale dei coordinatori di educazione fisica;

elaborazione delle linee di indirizzo per l'educazione fisica nella scuola primaria;

supporto e consulenza agli iffici scolastici regionali e ai coordinatori regionali di educazione fisica negli ambiti di competenza;

realizzazione di attività progettuali omogenee in tutto il territorio nazionale a sostegno dell'educazione fisica nella scuola primaria;

monitoraggio, in collaborazione con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, delle risorse relative all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

elaborazione delle linee di indirizzo per l'attività di avviamento alla pratica sportiva dei campionati studentesche di altre competizioni sportive scolastiche da realizzare in collaborazione con il CONI, il CIP, Sport e Salute S.p.A. e le federazioni sportive nazionali;

coordinamento dell'attività sportiva scolastica internazionale e partecipazione all'*International school sport federation*;

promozione di iniziative nazionali di informazione e sensibilizzazione sull'educazione fisica e l'importanza dell'avviamento alla pratica sportiva, nonché di promozione del valore socio-educativo dello sport;

promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico gestionale delle reti di scuole;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 9.

Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

La Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

svolgimento delle funzioni di segreteria degli organi collegiali istituiti con norma primaria presso la Direzione generale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Istruzione tecnica e istruzione professionale

revisione e aggiornamento dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale e definizione dei relativi ordinamenti e delle linee guida, in coordinamento con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

verifica e monitoraggio sull'attuazione della revisione degli ordinamenti da parte degli istituti tecnici e professionali;

innovazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica, in relazione alla transizione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, nonché' in materia di trasferimento tecnologico;

promozione della continuità degli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale con gli ordinamenti della formazione tecnica superiore;

individuazione delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarietà, nonché verifica e monitoraggio;

definizione delle misure nazionali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e relativo monitoraggio negli ambiti di competenza;

definizione di linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tirocini e stage, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

elaborazione di note, guide operative e atti di indirizzo per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi destinati alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di tirocini e *stage*;

promozione dell'innovazione didattica e delle misure di sostegno allo sviluppo dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

cura dei rapporti con le regioni per le materie di competenza;

promozione di azioni di orientamento al lavoro e alle professioni per le materie di competenza;

promozione e valorizzazione della filiera formativa tecnologico-professionale, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;

consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome per quanto di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Istruzione tecnologica superiore e Istruzione e formazione tecnica superiore

definizione degli ordinamenti e degli esami dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*);

monitoraggio ed assegnazione delle risorse finanziarie agli Istituti tecnologici superiori (ITS);

supporto alla programmazione regionale degli Istituti tecnologici superiori (ITS) esistenti e degli istituti da costituire;

monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS) e dei poli tecnico-professionali e delle relative attività;

individuazione degli obiettivi, degli *standard* e dei percorsi formativi in materia di istruzione e di formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali, per quanto di competenza dello Stato;

promozione di azioni di orientamento al lavoro e alle professioni per le materie di competenza;

rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca in materia di lauree professionalizzanti e istruzione terziaria;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Istruzione per gli adulti e apprendimento permanente
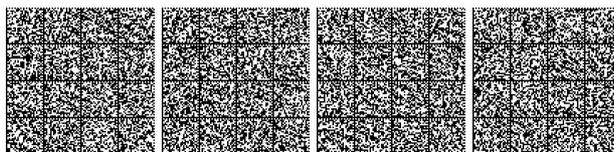
definizione dell'ordinamento dei percorsi dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;

definizione dell'assetto organizzativo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico;

orientamento al lavoro e alle professioni per le materie di competenza;

sviluppo, implementazione e manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato, in raccordo con l'Ufficio II;

gestione delle attività finalizzate alla stipula di accordi tra lo Stato e le regioni per la manutenzione del repertorio nazionale, in raccordo con l'Ufficio II;

gestione dei rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali, negli ambiti di competenza;

adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

definizione di linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi di apprendistato, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di percorsi di apprendistato;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 10.

Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

La Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

promozione di analisi comparative di carattere internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, nonché analisi di natura statistica, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;

supporto all'Ufficio legislativo per l'attività di coordinamento del Nucleo di valutazione degli atti UE;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Affari internazionali

collaborazione alla definizione di protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica, istruzione terziaria professionalizzante e di formazione con Paesi dell'Unione europea e con altri Paesi esteri;

cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) in materia di istruzione e formazione;

cura dei rapporti con altri organismi internazionali e con paesi terzi in materia di istruzione;

definizione e attuazione di accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale;

sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le funzioni attribuite alla Direzione generale per il personale scolastico, per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia;

elaborazione, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, di pareri e proposte sugli ordinamenti e i

curricoli per le scuole italiane all'estero, in relazione alle attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

supporto alla definizione della posizione nazionale nei programmi dell'Unione europea correlati all'istruzione, in collaborazione e d'intesa con le altre direzioni generali competenti per materia e con l'Unità di missione per il PNRR;

attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea e con l'Unità di missione per il PNRR;

supporto all'Ufficio del consigliere diplomatico per gli ambiti di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

promozione di scambi e gemellaggi fra le scuole italiane e quelle di altri Paesi al fine di favorire la mobilità internazionale degli studenti;

promozione di scambi e gemellaggi fra le scuole italiane e quelle di altri Paesi al fine di favorire la mobilità internazionale dei docenti;

promozione della mobilità internazionale dei dirigenti scolastici;

attività finalizzate alla partecipazione del Ministero agli organismi europei e internazionali, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;

cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

promozione di iniziative e accordi per il potenziamento linguistico del personale docente, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-*bis*, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e raccordo con l'Ufficio V della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ai fini della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione;

cooperazione bilaterale e multilaterale nelle aree della valutazione delle competenze e della qualità dei sistemi educativi;

supporto all'Ufficio del consigliere diplomatico per gli ambiti di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 11.

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale è articolato in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Ufficio I - Supporto agli affari generali, risorse umane e politiche finanziarie, pianificazione programmazione e monitoraggio dell'attività amministrativa.

L'Ufficio svolge i compiti di supporto al capo Dipartimento nelle aree di seguito indicate, per quanto di competenza del Dipartimento:

trattazione degli affari generali;

amministrazione del personale, con riferimento altresì al supporto nella valutazione e nell'attribuzione dei trattamenti accessori;

definizione degli indirizzi per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici del Dipartimento;

coordinamento delle attività di supporto delle Direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

supporto amministrativo all'Organismo paritetico per l'innovazione;

definizione e attuazione dei progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale;

risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali comprese nel Dipartimento;

proposta al Ministro dell'avvio del procedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto e le azioni di coordinamento nei confronti dell'amministrazione centrale, e sentito il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nei confronti degli Uffici scolastici regionali;

supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del capo Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane, della disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro, di reclutamento e di formazione del personale del Ministero, di relazioni sindacali e di contrattazione, per quanto di competenza del Dipartimento, sentito, per il personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nella cura dei rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione appartenente al comparto funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

supporto alla definizione della politica finanziaria, del bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
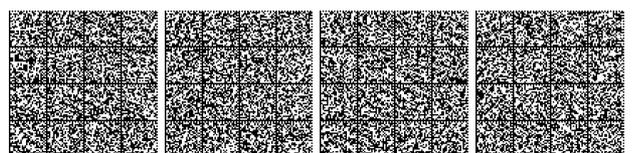
coordinamento di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di bilancio, budget e rendiconto ed elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione afferenti al centro di responsabilità del Dipartimento;

monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione e predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, in raccordo con il Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione e con l'organismo indipendente di valutazione;

coordinamento degli adempimenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro;

supporto alla definizione, gestione e sviluppo del modello di controllo di gestione;

promozione di eventi e manifestazioni, nonché dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale, anche con riguardo alle attività degli Uffici relazioni con il pubblico;

sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più Direzioni generali del Ministero;

cura degli adempimenti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

istruttoria per il conferimento delle onorificenze e delle benemerenze del personale del Dipartimento;

elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;

supporto agli Uffici di diretta collaborazione nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;

raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso l'Ufficio di gabinetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 CSR, per quanto di competenza;

ulteriori compiti e funzioni affidati dal capo Dipartimento.

Ufficio II - Supporto per l'innovazione digitale, l'edilizia e le risorse per il sistema scolastico, per le attività di protezione dei dati personali

L'Ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del capo Dipartimento nelle aree di seguito individuate, fatto salvo quanto assegnato all'Unità di missione PNRR per il periodo transitorio:

definizione e promozione delle linee strategiche per la semplificazione, l'innovazione e la trasformazione digitale dei processi amministrativi e gestionali del Ministero e delle istituzioni scolastiche;

promozione dell'innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;

cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per le materie di competenza;

gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;

programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;

interventi in materia di edilizia scolastica, messa in sicurezza degli edifici scolastici e rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico;

definizione degli obiettivi e degli ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, nonché valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero, in raccordo con l'Unità di missione per il PNRR;

coordinamento delle attività di supporto delle Direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero per l'attuazione delle politiche europee nel campo dell'istruzione e della formazione e cura dei relativi rapporti dell'unione europea e la comunità internazionale;

raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso l'Ufficio di gabinetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 CSR, nelle materie di competenza dell'ufficio;

indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'oprato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

supporto per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

l'ufficio, qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, al fine
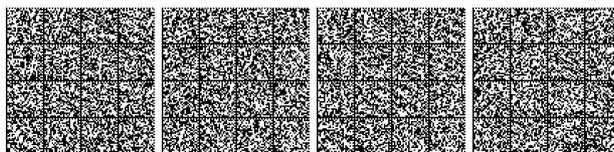
di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e di controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione;

supporto alle politiche di innovazione e di monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche;

coordinamento degli adempimenti connessi alla attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;

supporto al responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

ulteriori compiti e funzioni affidati dal capo Dipartimento.

Art. 12.

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, relazioni sindacali, contrattazione collettiva, concorsi e formazione del personale del Ministero:

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla direzione;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

cura delle relazioni sindacali e dei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e della contrattazione nazionale ed integrativa relativamente al personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali;

cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per la ripartizione del Fondo unico della dirigenza scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

coordinamento ed emanazione di indirizzi agli Uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo del Ministero;

supporto nell'applicazione dei contratti collettivi e nella stipula degli accordi decentrati;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

gestione delle procedure concorsuali per il personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali del Ministero; gestione dei rapporti con il Dipartimento per la funzione pubblica e con i soggetti legittimati a gestire tali procedure;

rilevazione dei posti da destinare alle categorie protette su base centrale e provinciale. Inserimento lavorativo del personale appartenente alle categorie protette. Assunzione dei centralinisti non vedenti;

gestione delle attività di segreteria tecnica e organizzativa della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali;

coordinamento dell'attività ispettiva in materia di gestione amministrativa e delle risorse finanziarie presso gli uffici dell'amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali;

promozione di misure orientate al benessere organizzativo; promozione delle pari opportunità, dell'uguaglianza di genere, progettazione e implementazione di misure antidiscriminatorie; consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; supporto amministrativo al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; monitoraggio delle attività del *mobility manager* e del *disability manager*;

gestione delle provvidenze per il personale e attività istruttoria per la nomina della commissione di valutazione;

promozione e gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale del Comparto e dell'area delle funzioni centrali; rilevazione dei fabbisogni formativi del personale ai fini dell'elaborazione del Piano triennale della formazione (PTF); cura dei rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e con altri organismi ed enti di formazione; organizzazione di tirocini formativi; gestione dei relativi capitoli di spesa; valutazione dei risultati delle attività formative; elaborazione della relazione annuale sulla formazione;

gestione delle procedure concorsuali dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettiva; elaborazione e attuazione del piano di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

gestione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni in relazione alle esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero

gestione del contenzioso e degli affari legali per provvedimenti aventi carattere generale, con esclusione
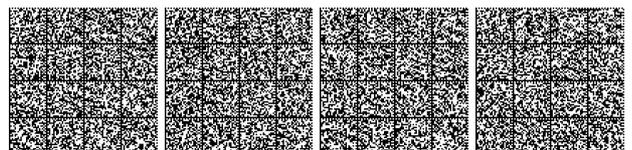
di quelli concernenti il personale della scuola, e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza degli uffici scolastici regionali. Coordinamento, consulenza e linee di difesa per la gestione del contenzioso e degli affari legali di competenza degli uffici scolastici regionali;

costituzione in giudizio e difesa dell'amministrazione e adempimenti connessi per la trattazione del contenzioso relativo al personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali assegnato agli uffici dell'amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo al personale con incarico dirigenziale generale presso la medesima amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali; liquidazione dei risarcimenti e delle spese di giudizio relativi al contenzioso trattato;

gestione degli affari penali, delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo, non dirigenziale e dirigenziale non generale in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale generale in servizio presso l'amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali; esecuzione delle sentenze e ordinanze per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti riguardanti il personale dell'amministrazione centrale ed i dirigenti generali titolari degli Uffici scolastici regionali;

gestione delle attività rientranti, ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico del personale appartenente al comparto delle funzioni centrali in servizio presso l'amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione centrale e periferica, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-*sexies*, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

monitoraggio dei procedimenti disciplinari adottati nell'ambito del Ministero;

gestione dei procedimenti per l'accertamento della responsabilità dirigenziale da parte dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del personale dirigenziale di livello non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell'amministrazione centrale e periferica;

vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche ai fini di successive revisioni dello stesso, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Amministrazione e stato giuridico del personale del Ministero

attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali, tenendo conto delle funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di personale dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva; cura dei rapporti con il Dipartimento per la funzione pubblica;

determinazione e monitoraggio degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali;

pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero, appartenente al comparto e all'area delle funzioni centrali; allocazione delle risorse umane della Direzione generale;

analisi del fabbisogno di risorse umane e definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale; analisi e definizione dei fabbisogni di personale dirigenziale con funzioni tecnico-ispettive, secondo gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

gestione delle procedure di assunzione del personale appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali e delle nomine in ruolo;

tenuta del ruolo di anzianità, dello stato matricolare e del fascicolo personale del personale del Ministero, appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali;

gestione dello stato giuridico e del rapporto di lavoro del personale del Ministero, appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali, ivi compreso il rapporto di lavoro a tempo parziale e gestione delle richieste di aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo, distacchi e permessi sindacali;

gestione della mobilità territoriale nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto e dell'area delle funzioni centrali, appartenente ai ruoli del Ministero;

gestione delle procedure di progressione economica e di carriera del personale del Ministero appartenente al comparto delle funzioni centrali;

gestione delle istanze di autorizzazione all'accettazione di incarichi relativamente al personale appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali;

gestione delle istanze di riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo;

gestione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti di competenza per il personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

gestione delle procedure di cessazione dal servizio del personale appartenente ai ruoli del Ministero;

definizione del trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale dirigenziale del Ministero e per il personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione centrale, appartenenti al comparto ed all'area delle funzioni centrali;

monitoraggio degli incarichi dirigenziali vacanti anche attraverso la gestione di una banca dati del personale dirigenziale di livello generale e non generale, ivi compresi i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

gestione degli adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale non generale, ivi compresi quelli di funzione tecnico-ispettiva;

definizione dei criteri e monitoraggio delle forme di lavoro flessibile e del lavoro agile per il personale del Ministero, appartenente al comparto ed all'area delle funzioni centrali;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Contratti e servizi generali per l'amministrazione centrale

gestione delle procedure amministrative relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione centrale, tramite il supporto amministrativo e consulenza ai RUP delle varie direzioni per gli affidamenti di loro competenza ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonché delle competenze in materia della Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali;

svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante;

rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici e adempimenti relativi all'utilizzo delle piattaforme dell'ANAC; consulenza agli uffici dell'amministrazione centrale e agli uffici scolastici regionali in materia di contratti pubblici;

elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in raccordo con le altre Direzioni generali dei Dipartimenti;

Organizzazione e gestione dei servizi generali di funzionamento dell'amministrazione centrale;

pianificazione, programmazione e gestione dei fabbisogni dei beni e servizi per il funzionamento dei servizi generali dell'amministrazione centrale, a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata;

gestione amministrativo-contabile della spesa e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale, a esclusione dei servizi informatici;

gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione centrale, analisi dei fabbisogni allocativi, razionalizzazione degli spazi, anche esterni e rapporti con l'Agenzia del demanio;

predisposizione dei programmi annuale e triennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e degli immobili e gestione degli interventi;

gestione dell'Ufficio del consegnatario, dell'economato e dell'Ufficio del cassiere per l'amministrazione centrale; rilascio delle tessere ministeriali di riconoscimento e rendicontazione per l'amministrazione centrale;

gestione amministrativo-contabile della spesa e delle procedure per la fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi inerenti alla sicurezza della sede centrale del ministero, ad esclusione della sicurezza informatica;

gestione dell'amministrazione della spesa delle utenze, delle autovetture di servizio, di rappresentanza e postali della sede centrale del Ministero;

gestione dell'accesso del pubblico alla sede centrale del Ministero e rilascio e attivazione badge d'ingresso al personale del Ministero; organizzazione del servizio di vigilanza e servizio di portineria della sede centrale del Ministero;

gestione del centralino telefonico della sede centrale del Ministero; gestione delle attività di sorveglianza sugli archivi dell'amministrazione centrale; gestione del servizio di ricezione della corrispondenza cartacea della sede centrale del Ministero;

gestione del supporto al datore di lavoro in termini di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione delle relazioni e delle attività del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente;

gestione unificata dell'autoparco centrale del Ministero e del relativo servizio di autisti; gestione delle procedure amministrative per la gestione dei mezzi e del relativo contenzioso per le infrazioni al codice della strada;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Contabilità, trattamento economico del personale e supporto tecnico alla contrattazione collettiva

gestione contabile delle competenze del personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali in servizio presso l'amministrazione centrale; svolgimento della funzione di sostituto d'imposta per il medesimo personale e predisposizione della certificazione fiscale e contributiva (CUD);

supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale integrativa del personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali del Ministero e per la contrattazione collettiva integrativa nazionale relativa alla ripartizione del Fondo unico della dirigenza scolastica; provvedimenti di costituzione della consistenza finanziaria dei relativi fondi; predisposizione delle relazioni tecniche connesse;

attività di consulenza e assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;

acquisizione dei dati relativi alle somme versate all'erario per i compensi spettanti al personale dirigente del Ministero dell'area funzioni centrali e dell'area istruzione e ricerca, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività retributiva;

gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dell'amministrazione centrale;

gestione contabile delle competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e assegnazione delle risorse;

liquidazione del trattamento economico ai soggetti estranei all'amministrazione in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; gestione del servizio dei buoni pasto in convenzione Consip, spettanti ai dipendenti dell'amministrazione centrale;

gestione dei trattamenti di missione del personale dell'amministrazione centrale;

gestione delle attività relative alle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall'Ispettorato generale di finanza nei confronti degli uffici dell'amministrazione centrale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Politica finanziaria, coordinamento della previsione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari

predisposizione dello stato di previsione annuale e pluriennale della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio;

gestione delle operazioni per l'avvio, la gestione e la chiusura dell'esercizio finanziario;

rilevazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero, mediante i dati forniti dall'amministrazione centrale;

coordinamento delle proposte per il documento di economia e finanza, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la redazione delle proposte per il documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di bilancio;

supporto all'Ufficio di gabinetto per le attività del Ministro relative alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la predisposizione delle relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti;

analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VII - Predisposizione del budget economico e del consuntivo economico. Predisposizione del Rendiconto. Ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie agli UU.SS.RR.

coordinamento attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro ed in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto;

predisposizione del *budget* economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

supporto all'Ufficio di gabinetto per le attività del Ministro relative al controllo di gestione, l'organizzazione e pianificazione generale delle attività del Ministero;

predisposizione del conto annuale e della correlata relazione tecnica sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati;

predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse agli Uffici scolastici regionali in base ai fabbisogni;

rimborsi all'INAIL per prestazioni economiche erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni subiti nel corso del lavoro o delle esercitazioni pratiche previste dai programmi d'insegnamento (decreto ministeriale 10 ottobre 1985 Gestione per conto dello Stato);

adempimenti Carta del docente: pagamento delle fatture Consap e Sogei nel rispetto dei termini previsti. Rapporti con esercenti e docenti;

analisi, monitoraggio e predisposizione degli atti relativi al ripianamento degli speciali ordini di pagamento (SOP);

analisi, monitoraggio e validazione delle richieste relative alle «Spese obbligatorie» e relativi provvedimenti;

adempimenti relativi al rimborso degli oneri dei docenti comandati presso la Provincia autonoma di Trento;

adempimenti relativi alla riassegnazione delle somme da MAECI per le supplenze all'estero;

coordinamento adempimenti PCC in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;

edilizia scolastica: attuazione del DDG 267 del 10 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2013, relativo al contributo di cofinanziamento riguardante la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole;

consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 13.

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al

conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrativa, tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

supporto tecnico-finanziario alla Contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa del personale della scuola con la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio VII, delle relazioni tecniche connesse e dei provvedimenti di costituzione della consistenza finanziaria del relativo fondo;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero, fino al termine della programmazione operativa nazionale 2014-2020;

certificazione delle spese e delle domande di pagamento. Predisposizione delle domande di pagamento intermedio;

svolgimento dell'attività volta a garantire la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

supporto al direttore nella gestione dei progetti di competenza della Direzione generale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Analisi e attuazione delle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico

rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

supporto alla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, in materia di aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES);

supporto all'Ufficio III per l'analisi e l'utilizzo dei dati derivanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, a sostegno della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica;

collaborazione con gli altri Ministeri in relazione all'adeguamento alle normative di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

cura ed attuazione dei programmi, finanziati dal Ministero, volti al recupero e alla valorizzazione di spazi comuni e alla realizzazione ambienti innovativi ad opera delle istituzioni scolastiche;

raccordo con le associazioni, a carattere nazionale o locale, che promuovono attività e iniziative a sostegno della sicurezza e dell'innovazione nell'edilizia scolastica e sugli ambienti e spazi di apprendimento;

cura ed attuazione dei programmi di Scuole innovative e poli per l'infanzia, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla delibera CIPE n. 70 del 2019;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Edilizia scolastica: innovazione, programmazione e attuazione degli interventi

attuazione di tutti i programmi di investimento per interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali;

definizione dei criteri della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica;

raccordo con l'Osservatorio per l'edilizia scolastica in relazione alla programmazione e alla definizione delle politiche di sviluppo in materia di edilizia scolastica;

monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa relativi ai piani e programmi di investimento per l'edilizia scolastica e supporto tecnico amministrativo agli enti locali nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi finanziati dal Ministero;

gestione delle risorse derivanti da provvista della Banca europea degli investimenti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

gestione del fondo unico per l'edilizia scolastica, nonché dei fondi per l'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole per l'erogazione, a favore dei soggetti beneficiari, delle risorse finanziarie in materia di edilizia scolastica, in raccordo con l'Ufficio I;

attuazione e aggiornamento delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica. con particolare riferimento alle norme tecniche e prestazionali di settore ed elaborazione di proposte tecniche in considerazione delle priorità in materia di edilizia scolastica;

definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale in materia di edilizia scolastica;
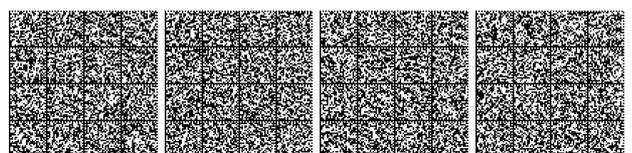
gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i finanziamenti relativi alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici;

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, anche al fine di garantire la continuità didattica;

predisposizione per il settore scolastico della programmazione pluriennale e dei relativi piani annuali, per l'individuazione degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici della Città di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

attività di promozione e diffusione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dello strumento del partenariato pubblico-privato, nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

definizione di modelli e prototipi di scuola, in risposta ai nuovi sistemi edilizi, alle innovazioni digitali, alle nuove modalità di apprendimento, alle attuali esigenze didattiche e organizzative dei plessi scolastici, in riferimento ad ogni ordine e grado nonché al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;

collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per promuovere e valorizzare, attraverso attività di studio, ricerca e divulgazione, una rinnovata concezione degli edifici scolastici in relazione all'attività di progettazione e realizzazione degli stessi.

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione

predisposizione della programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;

partecipazione a iniziative europee finanziati con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

valutazione e attuazione di opportunità di finanziamento a valere sui fondi europei e internazionali, pubblici e privati;

programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi operativi;

promozione dell'utilizzo dei predetti fondi, assistenza alle altre Direzioni generali e agli uffici scolastici regionali;

gestione dei rapporti con l'Unione europea e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di bilancio europeo, fondi strutturali e di coesione;

ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e sulle attività finanziate;

promozione e supporto all'attuazione del codice europeo di condotta sul partenariato socioeconomico istituzionale dei programmi operativi;

supporto ai beneficiari nelle procedure di gestione e attuazione degli interventi;

gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e dell'esecuzione dei contratti di fornitura nell'ambito del programma operativo;

gestione delle convenzioni con enti *in house* nell'ambito del programma operativo;

organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi negli ambiti di competenza;

stipula e gestione di accordi con altre amministrazioni nell'ambito dei fondi strutturali;

partecipazione a comitati di sorveglianza dei programmi operativi di competenza di altre amministrazioni regionali e nazionali e a gruppi di lavoro e incontri con altre amministrazioni coinvolte nell'attuazione di singole linee di policy relative al settore istruzione;

predisposizione dei piani di finanziamento;

predisposizione di disposizioni attuative per l'attuazione dei piani di finanziamento;

esame delle istanze presentate e rilascio delle autorizzazioni di ammissione al finanziamento;

predisposizione e pubblicazione degli avvisi per l'ammissione ai finanziamenti;

gestione dei pagamenti ai beneficiari e monitoraggio delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale;

registrazione delle revoche e sospensioni di finanziamento per presenza di irregolarità o per mancanza di svolgimento del progetto effettuato;

elaborazione dei dati, predisposizione della relativa reportistica e redazione del rapporto annuale e finale di esecuzione;

studio ed analisi delle risultanze derivanti dalle attività di audit svolte in raccordo con l'Ufficio V per le parti di competenza;

supporto allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo, in raccordo con gli altri uffici competenti in materia;

l'Ufficio può assumere, su delega del Direttore generale, la funzione di autorità di gestione dei programmi operativi per l'istruzione finanziati dai fondi strutturali europei e dei piani e progetti per l'istruzione finanziati dal fondo di sviluppo e coesione alle materie di competenza del Ministero e relativa attuazione;

supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e con le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
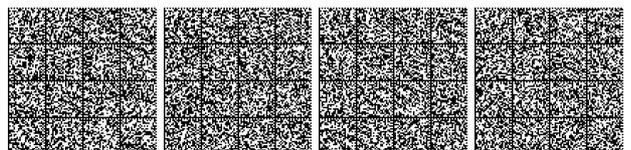
altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei

monitoraggio e controllo dei programmi e delle iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione sociale in materia di istruzione;

attuazione di iniziative di supporto tecnico, monitoraggio, controllo, valutazione e verifica dei risultati dei programmi in raccordo con l'Ufficio IV;

gestione delle verifiche sulle dichiarazioni di spesa pervenute;

predisposizione di metodologie e strumenti per lo svolgimento delle attività di competenza ed esecuzione dei controlli di primo livello;

esecuzione di verifiche annuali sulle procedure seguite dall'autorità di gestione nella gestione e/o esecuzione dei progetti;

studio ed analisi delle risultanze derivanti dalle attività di audit svolte in raccordo con l'Ufficio IV;

predisposizione e stipula degli accordi di cofinanziamento a favore dell'Agenzia nazionale per le azioni di supporto ai programmi europei;

supervisione e monitoraggio sull'Agenzia nazionale incaricata della gestione dei programmi europei;

partecipazione al comitato di coordinamento tra le autorità nazionali di gestione dei programmi europei, in raccordo, per quanto concerne la promozione dell'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, con l'Ufficio III della Direzione generale per gli affari internazionali;

partecipazione al Comitato di programma Erasmus+ in raccordo, per quanto concerne la promozione dell'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, con l'Ufficio III della Direzione generale per gli affari internazionali;

attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti.

Ufficio VI - Monitoraggio dei fabbisogni finanziari delle istituzioni scolastiche e assegnazione delle relative risorse

rilevazioni e analisi del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche anche mediante strumenti digitali, raccolta e interpretazione dei dati di spesa per valutare le esigenze finanziarie;

analisi e monitoraggio dei dati gestionali presenti sul sistema SIDI, nonché dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa corrente e storica, per garantire una pianificazione finanziaria accurata e sostenibile al fine di una allocazione ottimale dei fondi;

efficientamento dei processi gestionali per ottimizzare le procedure amministrativo-contabili relative a incassi e pagamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche;

elaborazione di linee guida per la gestione della fatturazione elettronica attiva e passiva;

cura degli adempimenti necessari all'attuazione dei provvedimenti normativi finalizzati alla ripartizione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche;

assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento del personale scolastico con contratto di supplenza breve e saltuaria e predisposizione del relativo monitoraggio trimestrale;

assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento dei compensi dei presidenti e dei commissari degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;

assegnazione delle competenze accessorie del personale scolastico;

predisposizione del Programma annuale e assegnazione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, anche per supportare le istituzioni scolastiche per situazioni di sofferenza finanziaria derivanti anche da danneggiamenti per furti e atti vandalici;

ripartizione agli enti locali del contributo statale in ordine alla mensa fruita dal personale scolastico e alla TARI.

Ufficio VII - Sviluppo dei processi di gestione, attività di supporto, verifiche amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e definizione degli indirizzi amministrativo-contabili alle scuole e ai revisori dei conti. Contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e cura delle relazioni sindacali

promozione di soluzioni innovative, anche tecnologiche, per i processi di gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzate anche alla semplificazione del sistema di gestione ammnistrativo-contabile, in raccordo con la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;

coordinamento, organizzazione e monitoraggio della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile, cura dell'attività istruttoria afferente alla procedura di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali, nonché gestione dei loro incarichi;

gestione delle attività di indirizzo ai revisori dei conti, verifica e adeguamento alla normativa vigente delle funzioni di revisione contabile;

elaborazione e aggiornamento del regolamento afferente alle modalità e ai criteri per il conferimento delle funzioni di revisione contabile presso le istituzioni scolastiche;

coordinamento sulle attività di controllo svolte dai revisori dei conti;

indirizzo e supporto ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche e attività di formazione e aggiornamento dei medesimi, anche tramite piattaforme digitali, in collaborazione con l'ufficio competente della formazione dei dipendenti della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
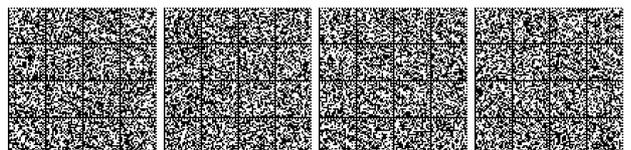
potenziamento delle verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche anche per il tramite dei revisori dei conti e del corpo ispettivo degli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo alla spesa del personale scolastico;

analisi e sviluppo dei processi di controllo, volti ad ottimizzare la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, anche in raccordo con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

coordinamento e gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici del Ministero (HDAC);

contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e cura delle relazioni sindacali;

emanazione di indicazioni al fine di razionalizzare e armonizzare la spesa, nonché le procedure amministrativo-contabili nelle istituzioni scolastiche;

supporto alle istituzioni scolastiche sulle procedure di gestione degli inventari e del magazzino, tramite la realizzazione e l'aggiornamento di funzionalità volte alla corretta classificazione e gestione del patrimonio, ovvero delle scorte e delle giacenze;

definizione di strategie per identificare forme alternative di finanziamento alle istituzioni scolastiche per diversificare le fonti di entrata e sostenere progetti e iniziative educative.

Art. 14.

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

La Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e monitoraggio

trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

elaborazione di relazioni illustrative, tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli d'intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione;

cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per quanto attiene ai sistemi informativi;

cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Gestione dei processi e semplificazione

definizione della strategia IT in coerenza con il contesto normativo e monitoraggio dei relativi risultati;

semplificazione e reingegnerizzazione dei processi dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

gestione della domanda: raccolta, qualificazione, quantificazione e definizione delle priorità rispetto alle esigenze IT, formulate da Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Dipartimenti, Direzioni generali e Uffici scolastici regionali. Definizione delle iniziative di evoluzione dei processi e delle applicazioni del sistema informativo, in raccordo con l'Ufficio III;

predisposizione dei piani di attuazione dei processi di innovazione digitale del Ministero;

predisposizione e gestione del programma annuale delle attività ICT e del piano triennale dei fabbisogni informatici dell'amministrazione;

coordinamento del processo di definizione, adeguamento ed evoluzione delle architetture IT in considerazione delle nuove opportunità tecnologiche e delle esigenze espresse dall'amministrazione;

gestione e controllo del portafoglio dei progetti IT in raccordo con l'Ufficio III;

gestione delle attività di audit e qualità dell'IT in raccordo con l'Ufficio III;

predisposizione dei piani di attuazione dei processi di innovazione digitale delle scuole;
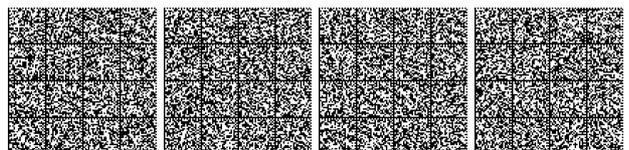
promozione, gestione e attuazione di iniziative finalizzate al riuso anche dei sistemi informativi del Ministero negli ambiti di competenza;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Sviluppo del sistema informativo

attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione, in raccordo con l'Ufficio II;

pianificazione, gestione, sviluppo e assistenza del sistema informativo, anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione dei flussi informativi da e verso altri soggetti istituzionali;

gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonché per il supporto alla gestione del personale scolastico;

supporto all'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

promozione e attuazione di progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri soggetti istituzionali, in coordinamento con la Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali;

progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni relative ai processi del Ministero e delle istituzioni scolastiche;

progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema di istruzione e delle attività del Ministero;

supporto allo svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale anche nella gestione dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) su tematiche inerenti allo sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione;

monitoraggio tecnologico e supporto agli utenti nell'utilizzo degli applicativi del sistema informativo del Ministero;

analisi di congruità tecnica ed economico-finanziaria delle proposte di soluzioni informatiche negli ambiti di competenza per il monitoraggio prestazionale e la qualità dei sistemi e dei servizi;

verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei *software*, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;

valutazione e approvazione delle proposte di soluzioni informatiche. Verifica e collaudo delle realizzazioni;

valorizzazione del patrimonio dei dati e rafforzamento delle capacità di analisi finanziabili con risorse nazionali e/o europee aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

gestione degli aspetti di sicurezza delle applicazioni sviluppate in raccordo con gli altri uffici della Direzione generale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Connettività, infrastrutture e *cybersecurity*

progettazione, gestione e sviluppo dei servizi infrastrutturali e di rete funzionali al sistema informativo del Ministero;

gestione, sviluppo e conduzione operativa delle infrastrutture di connettività dei sistemi e delle reti;

gestione del processo di definizione di architetture, metodologie, standard di qualità e di sicurezza delle infrastrutture tecnologiche;

definizione di standard e linee guida a fini dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e dello sviluppo di nuovi servizi infrastrutturali;

progettazione e coordinamento delle iniziative ai fini dell'ottimizzazione dei flussi di erogazione dei servizi in rete;

gestione dell'infrastruttura di rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

direzione, conduzione e monitoraggio delle attività di gestione documentale delle aree organizzative omogenee del Ministero;

gestione del protocollo informatico e verifica degli standard normativi e tecnologici, in collaborazione con AgID ed altri enti;

governo e sviluppo dei processi e dei sistemi di sicurezza informatica al fine di garantire la continuità operativa, la riservatezza, l'integrità e disponibilità dei dati;

direzione delle attività del *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) del Ministero a presidio della prevenzione e della risposta agli incidenti di sicurezza informatica;

rapporti, in rappresentanza del Ministero con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con la Polizia postale e con le altre strutture operative in materia di *cyber security*;

gestione, definizione e sviluppo delle politiche di sicurezza informatica del Ministero, coordinamento delle strutture CSIRT/CERT dei fornitori in caso di incidenti di sicurezza;

attività di formazione e informazione del personale del Ministero al fine di rafforzare la consapevolezza in ambito *cyber security*;

gestione, sviluppo delle attività e degli strumenti di *threat intelligence*, monitoraggio e implementazione della postura di sicurezza del Ministero;

supporto all'utenza per la risoluzione delle problematiche connesse all'utilizzo delle infrastrutture informatiche e dei servizi erogati;

gestione operativa dei servizi di posta elettronica ordinaria e certificata, integrazione con i sistemi informativi e documentali;

gestione operativa dei servizi di firma digitale, integrazione con i sistemi informativi interni ed esterni e supporto alle strutture organizzative dell'amministrazione;

attività di aggiornamento dei dati presenti nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) degli uffici centrali e periferici del Ministero;
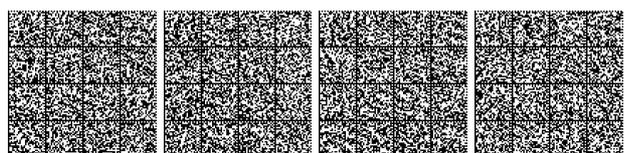
gestione e monitoraggio delle dotazioni tecnologiche di rete, *server* e *client* e dell'ambiente distribuito;

supporto agli uffici centrali e periferici del Ministero in materia di definizione delle caratteristiche tecniche e degli standard di sicurezza degli apparati informatici e dei beni strumentali da acquisire;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Gestione piattaforme digitali anagrafi istruzione e analisi statistiche

elaborazione di studi e analisi in ambito statistico funzionali all'attività delle Direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

rilevazione e raccolta delle informazioni per l'alimentazione delle banche dati gestite;

supporto alle unità di rilevazione per la raccolta delle informazioni e l'aggiornamento delle banche dati;

collaborazione con l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) finalizzata a fornire, rilevare e analizzare le informazioni inerenti agli apprendimenti degli alunni, in collaborazione con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

integrazione delle banche dati del Ministero;

attività di supporto e coordinamento per le attività statistiche di competenza del Ministero, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche;

adempimenti degli obblighi in materia statistica;

gestione delle ricerche finalizzate alle verifiche richieste dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine;

definizione, aggiornamento, alimentazione e cura delle informazioni e della reportistica legate all'Anagrafe nazionale degli alunni;

promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici;

elaborazione di pubblicazioni statistiche in materia di istruzione ed elaborazione di report di analisi richiesti;

individuazione, implementazione e sviluppo degli strumenti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche;

acquisizione di dati provenienti da banche dati esterne ed elaborazione di specifiche analisi;

supporto nell'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

gestione delle richieste di report o di dati pervenute in base alla normativa vigente;

gestione dei rapporti con organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT, Commissione europea) con riguardo ai profili statistico-informativi in coordinamento con le Direzioni generali competenti per materia;

consultazione e accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica a fini informativi e statistici;

raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e la diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;

consultazione, a fini informativi e statistici, dell'Osservatorio per la scuola digitale;

cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

aggiornamento e manutenzione della procedura informatica di iscrizioni on line degli studenti;

aggiornamento e manutenzione della procedura informatica inerente agli esami di Stato (Commissioni *web)*;

concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonché alla valorizzazione del merito;

gestione ed aggiornamento delle informazioni, dei dati e delle funzioni della piattaforma Unica;

estrazione ed analisi di dati per la determinazione degli indicatori presenti nelle varie piattaforme del ministero in gestione alla Direzione generale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza;

gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, l'anagrafe del personale della scuola, nonché l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori;

definizione e gestione delle politiche di *privacy* e sicurezza dei dati in raccordo con l'Ufficio II e l'Ufficio IV;

partecipazione ad incontri con regioni ed enti locali per la definizione della scheda dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Ufficio VI - Innovazione didattica e digitale

progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche e delle azioni del piano nazionale scuola digitale e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di
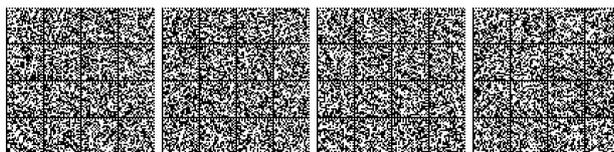
istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni, associazioni di settore, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;

attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

definizione di linee guida volte alla introduzione di tecnologie innovative nelle scuole al fine di uniformarne l'adozione e massimizzarne l'efficacia;

realizzazione di studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche a supporto della didattica;

predisposizione di piani e misure per lo sviluppo della infrastrutturazione digitale e della connettività delle istituzioni scolastiche e relativi finanziamenti;

supporto e accompagnamento per la transizione digitale delle istituzioni scolastiche nella didattica e nell'organizzazione di strutture informatiche e tecnologiche;

predisposizione di piani di formazione rivolti agli insegnanti nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

partecipazione a *forum* internazionali in materia di innovazione digitale in ambito scolastico;

ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e/o attività finanziate con riferimento agli ambiti di competenza;

predisposizione e gestione di accordi e convenzioni con soggetti esterni;

cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, per quanto attiene ai processi di innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore, per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

coordinamento, sviluppo, monitoraggio e formazione, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardanti l'editoria digitale, i dati delle adozioni dei libri di testo e l'attuazione di protocolli d'intesa con il mondo dell'editoria scolastica nel quadro dei processi di innovazione tecnologica;

cura, gestione e implementazione dell'Osservatorio per la scuola digitale;

altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 15.

Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali

La Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito indicati.

Ufficio I - Coordinamento dei servizi, risorse tecnologie e formazione

trattazione degli affari generali e supporto al Direttore generale nelle materie di competenza;

amministrazione del personale;

definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica;

programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale;

cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale;

coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale;

elaborazione di relazioni illustrative, tecnico-finanziarie, di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN) a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale;

coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale;

esame, ai fini della sottoscrizione, negli ambiti di competenza, dei protocolli d'intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

gestione delle biblioteche dell'amministrazione centrale del Ministero;

promozione di percorsi formativi, anche per gli Uffici scolastici regionali e in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, su tecniche di comunicazione, nuovi linguaggi, produzione testi e immagini anche con il supporto dell'intelligenza artificiale, e altre tecniche innovative di comunicazione istituzionale;
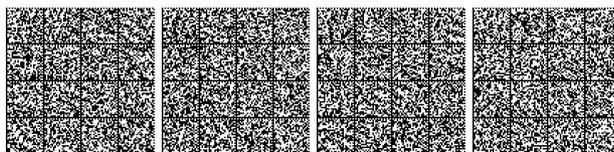
altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Relazioni istituzionali, produzione editoriale e convenzioni

promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero dell'istruzione e del merito;

coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo, nell'ambito della comunicazione;

elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

coordinamento e supporto alla realizzazione di materiale grafico coordinato all'immagine del Ministero e gestione *brand identity* Ministero;

definizione di *policy* di promozione dell'identità del ministero nei confronti dell'esterno e *policy* di comunicazione istituzionale e in raccordo con le altre Direzioni generali del Ministero, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche;

concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo e dell'immagine coordinata del Ministero;

sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione;

divulgazione delle campagne informative;

realizzazione di materiale multimediale istituzionale (prodotti video, audio e foto);

promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonché sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero.

Ufficio III - Comunicazione integrata, Uffici relazioni con il pubblico, convegni, eventi, sito web, raccordo con social media MIM

promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi;

gestione della rete di comunicazione del Ministero;

gestione *web identity* del Ministero;

analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonché studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini;

gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;

realizzazione e aggiornamento pagine, aree e siti tematici in collaborazione con gli uffici del Ministero e con l'Ufficio stampa;

gestione Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; coordinamento, consulenza e indirizzo per le attività degli uffici relazioni con il pubblico degli USR, nonché promozione della formazione del personale, anche in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

supporto alla progettazione e gestione di convegni, mostre e seminari organizzati dal Ministero o dai Dipartimenti;

monitoraggio dell'evoluzione, ed eventuale adozione, di nuove forme di supporto alla comunicazione provenienti dalla Intelligenza artificiale nei seguenti ambiti: analisi *target* riferimento, ascolto contenuti *online* e *sentiment analysis*, supporto produzione contenuti, gestione relazioni con il pubblico.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ciascun dirigente continua a svolgere i compiti in base agli incarichi precedentemente assegnati fino al completamento delle procedure di interpello.

4. In via transitoria sino alla completa attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, gli Uffici IV e V della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, permangono alle dipendenze dell'Unità di missione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284.

5. Dall'attuazione del presente decreto non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 217

25A02080
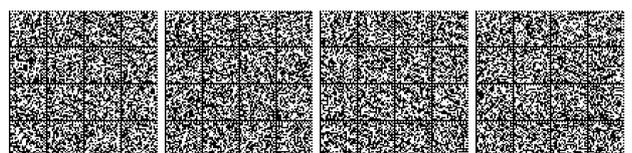
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ARCHIMEDES» nell'ambito del programma KDT Call 2022. (Decreto n. 2807/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18, del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593, del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* KDT JU *call* 2022 «*Key digital technologies joint undertaking*» con scadenza il 21 novembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 94 del 14 giugno 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15059 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 937 del 6 giugno 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership* KDT JU *call* 2022 «*Key digital technologies joint undertaking*» con un *budget* complessivo pari a euro 3.600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Public authorities board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.15 del 6 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Archimedes» avente come obiettivo quello di mirare allo studio
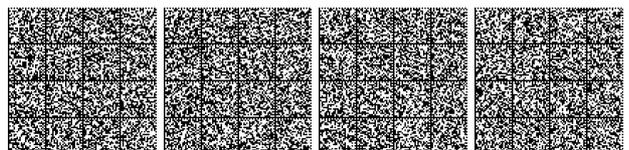
e allo sviluppo di *Power Modules in SiC* ed allo sviluppo di particolari campioni in GaN e con un costo complessivo pari a euro 2.869.219,69;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3874 del 15 marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Archimedes»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 471, del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 485, del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573, del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2224 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 1722 in data 26 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.517.878,14 di cui euro 3.496.282,39 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 21.595,75 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Archimedes» figurano i seguenti proponenti italiani:

STMicroelectronics S.r.l.;

iCTLab S.r.l.;

Ideas & Motion S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 10420 in data 20 settembre 2023 a firma del dott. Giovanni Vittorio Giunipero notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con la quale il prof. Groppo Riccardo consigliere delegato e legale rappresentante della Ideas & Motion S.r.l., conferisce procura al dott. Bellezza Orio amministratore delegato della STMicroelectronics S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 12699 in data 3 ottobre 2023 a firma del dott. Andrea Ciancico notaio in Catania, con la quale la prof.ssa Cristina Concetta Francesca Conticello amministratrice unica della iCTLab S.r.l. conferisce procura al Bellezza Orio amministratore delegato della STMicroelectronics S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreemen*t sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Archimedes»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Archimedes» per un contributo complessivo pari ad euro 722.754,89;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Archimedes» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità;

pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 722.754,89 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 129, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2224 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 1722 in data 26 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2, dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16, del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13, del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 384

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02035

DECRETO 3 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EECONE» nell'ambito del programma KDT *Call* 2022. (Decreto n. 2809/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante

l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016) «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* KDT JU *call* 2022 «*Key Digital Technologies Joint Undertaking*» con scadenza il 21 novembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 94 del 14 giugno 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15059 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 937 del 6 giugno 2022, con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della

Partnership KDT JU *call* 2022 «*Key Digital Technologies Joint Undertaking*» con un *budget* complessivo pari ad euro 3.600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.15 del 6 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo EECONE - «*European ECOsystem for greeN Electronic*» avente come obiettivo quello della riduzione dei rifiuti provenienti dai sistemi elettronici su scala europea e con un costo complessivo pari ad euro 2.185.250,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3874 del 15 marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «EECONE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2224 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 1722 in data 26 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.517.878,14 di cui euro 3.496.282,39 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 21.595,75 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EECONE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Perugia;

Luna Geber Engineering S.r.l.;

Nero Su Bianco S.r.l.;

Interactive Fully Electrical Vehicles S.r.l.;

Leonardo S.p.a.;

Vista la procura notarile rep. n. 2408 in data 9 ottobre 2023 a firma della dott.ssa Francesca Adami notaio in Torino e Pinerolo, con la quale il dott. Perlo Pietro Giuseppe, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Interactive Fully Electrical Vehicles S.r.l., conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 28683 in data 18 marzo 2024 a firma della dott.ssa Grazia Cherubini notaio in Castiglione del Lago, con la quale il sig. Roselli Luca in qualità di legale rappresentante della società Luna Geber Engineering S.r.l., conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 22923 in data 29 luglio 2024 a firma della dott.ssa Sandra De Franchis notaio in Roma, con la quale il dott. Federico Ariemma in qualità di procuratore speciale della società Leonardo S.p.a., conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 14697 in data 10 gennaio 2024 a firma della dott.ssa Laura Rolando notaio in Mestre-Venezia, con la quale il sig. Jester Andrea in qualità di Vicepresidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Nero Su Bianco S.r.l., conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;
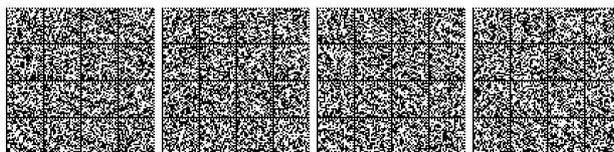
Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «EECONE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «EECONE» per un contributo complessivo pari ad euro 666.837,50;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «EECONE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 666.837,50 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul capitolo 7345, P.G. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 129, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2224 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 1722 in data 26 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni,

con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 382

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02036

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2025.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (24)1 adottata in data 19 marzo 2024 dal Consiglio d'Europa *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2025 del Supplemento 11.7 della Farmacopea europea 11ª edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (24)4 adottata in data 9 aprile 2024 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° aprile 2025 del capitolo generale 5.14. Medicinali per il trasferimento genico per uso umano della Farmacopea europea 11ª edizione;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonchè di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 11.7 della Farmacopea europea 11ª edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2025.

2. Il capitolo generale 5.14. Medicinali per il trasferimento genico per uso umano, elencato nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato è eliminato dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2025.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: SCHILLACI
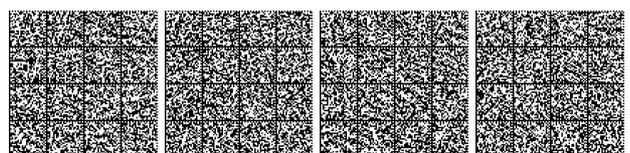
ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 11.7 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 11^ EDIZIONE
NUOVI TESTI
CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.4.35.	Extractable elements in plastic materials for pharmaceutical use	Éléments extractibles dans les plastiques pour usage pharmaceutique	Elementi estraibili in materiali plastici per uso farmaceutico
5.33.	Design of experiments	Plans d'expériences	Progetto di esperimenti
5.34.	Additional information on gene therapy medicinal products for human use	Informations complémentaires sur les médicaments de thérapie génique pour usage humain	Informazioni ulteriori per i medicinali per terapia genica per uso umano

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Medicinae ab curatione genetica ad usum humanum	(3186)	Gene therapy medicinal products for human use	Médicaments de thérapie génique pour usage humain	Medicinali per terapia genica per uso umano

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lutetii (^{177}Lu) zadavotidi guraxetani solutio iniectabilis	(3170)	Lutetium (^{177}Lu) zadavotide guraxetan injection	Lutécium (177Lu) zadavotide guraxétan (solution injectable de)	Lutezio (^{177}Lu) zadavotide guraxetan preparazione iniettabile

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Cupressi aetheroleum	(3003)	Cypress oil	Cyprès (huile essentielle de)	Cipresso olio essenziale
Cuscutae australis semen	(3189)	Australian dodder seed	Cuscute australe (graine de)	Cuscuta australis seme
Eschscholziae herba	(3088)	California poppy	Eschscholtzia (parties aériennes d')	Eschscholzia californica parti aeree
Juglandis folium	(2946)	Walnut leaf	Noyer (feuille de)	Noce foglia
Phyllanthi emblicae fructus	(3160)	Phyllanthus emblica fruit	Phyllanthus emblica (fruit de)	Phyllanthus emblica frutto
Vitis viniferae folium	(2667)	Grapevine leaf	Vigne (feuille de)	Vite foglia

MONOGRAFIE

Titolo in latino	No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Enoxaparinum natricum iniectabile	(3131)	Enoxaparin sodium injection	Énoxaparine sodique (préparation injectable d')	Enoxaparina sodica preparazione iniettabile
Etravirini compressi	(3122)	Etravirine tablets	Étravirine (comprimés d')	Etravirina compresse
Pirfenidoni compressi	(3155)	Pirfenidone tablets	Pirfénidone (comprimés de)	Pirfenidone compresse

TESTI REVISIONATI
CAPITOLI GENERALI

No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
5.2.12.	Raw materials of biological origin for the production of cell-based and gene therapy medicinal products	Matières premières d'origine biologique utilisées pour la production des médicaments à base des cellules et des médicaments de thérapie génique	Materie prime di origine biologica utilizzate per la produzione di medicinali a base di cellule e di medicinali di terapia genica
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Producta ab arte ADN recombinandorum	(0784)	Recombinant DNA technology, products of	ADN recombinant (produits obtenus par la méthode dite de l')	Prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gallii (^{68}Ga) chloridi aceleratore formati solutio ad radio-signandum	(3109)	Gallium (^{68}Ga) chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling	Gallium (^{68}Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un accélérateur, solution de	Gallio (^{68}Ga) cloruro (prodotto in ciclotrone) soluzione per radioamrcatura
Technetii (^{99m}Tc) oxidronati solution iniectabilis	(2376)	Technetium (^{99m}Tc) oxidronate injection	Technétium (^{99m}Tc) (oxidronate), solution injectable d'	Tecnezio (^{99m}Tc) oxidronato soluzione iniettabile

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Lupuli flos	(1222)	Hop strobile	Houblon (cône de)	Luppolo
Platycodonis radix	(2660)	Platycodon root	Platycodon (racine de)	Platycodon radice
Quillajae cortex	(1843)	Quillaia bark	Bois de Panama (écorce de)	Legno di Panama corteccia

MONOGRAFIE

Titolo in latino	No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Amiodaroni hydrochloridum	(0803)	Amiodarone hydrochloride	Amiodarone (chlorhydrate d')	Amiodarone cloridrato
Aprotinini solutio concentrata	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Baclofenum	(0653)	Baclofen	Baclofène	Baclofene
Brivaracetamum	(3139)	Brivaracetam	Brivaracétam	Brivaracetam
Calcii ascorbas dihydricum	(1182)	Calcium ascorbate dihydrate	Calcium (ascorbate de) dihydraté	Calcio ascorbato diidrato
Carmellosum natricum, substitutum humile	(1186)	Carmellose sodium, low-substituted	Carmellose sodique faiblement substituée	Carmellosa sodica a bassa sostituzione
Cefamandoli nafas	(1402)	Cefamandole nafate	Céfamandole (nafate de)	Cefamandolo nafato
Ciclopirox olaminum	(1302)	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamina
Cinnarizinum	(0816)	Cinnarizine	Cinnarizine	Cinnarizina
Dexamfetamini sulfas	(2752)	Dexamfetamine sulfate	Dexamfétamine (sulfate de)	Desamfetamina solfato
Dextromethorphani hydrobromidum	(0020)	Dextromethorphan hydrobromide monohydrate	Dextrométhorphane (bromhydrate de) monohydraté	Destrometorfano bromidrato monoidrato
Doxylamini hydrogenosuccinas	(1589)	Doxylamine hydrogen succinate	Doxylamine (hydrogénosuccinate de)	Doxilamina idrogeno succinato
Dronedaroni hydrochloridi compressi	(3038)	Dronedarone hydrochloride tablets	Dronédarone (chlorhydrate de), comprimés de	Dronedarone cloridrato compresse
Fludrocortisoni acetas	(0767)	Fludrocortisone acetate	Fludrocortisone (acétate de)	Fludrocortisone acetato
Hydroxypropylcellulosum substitutum humile	(2083)	Hydroxypropylcellulose, low-substitued	Hydroxypropylcellulose faiblement substituée	Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione
Naloxoni hydrochloridum dihydricum	(0729)	Naloxone hydrochloride dihydrate	Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté	Naloxone cloridrato diidrato
Phenylalaninum	(0782)	Phenylalanine	Phénylalanine	Fenilalanina
Rosuvastatini calcici compressi	(3008)	Rosuvastatin calcium tablets	Rosuvastatine calcique (comprimés de)	Rosuvastatina di calcio compresse
Sitagliptini phosphatis compressi	(2927)	Sitagliptin phosphate tablets	Sitagliptine (phosphate de), comprimés de	Sitagliptina fosfato compresse
Sorafenibi tosilatis compressi	(3022)	Sorafenib tosilate tablets	Sorafénib (tosilate de), comprimés de	Sorafenib tosilato compresse
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	(2048)	Sorbitol, liquid, partially dehydrated	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido parzialmente disidratato
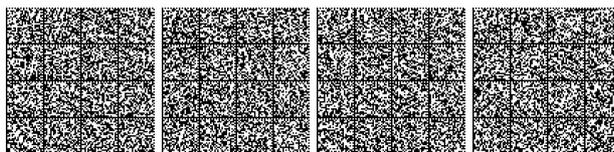
TESTI CORRETTI
CAPITOLI GENERALI

No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.6.16.	Test for extraneous agents in viral vaccines for human use	Essai des agents étrangers dans les vaccins viraux pour usage humain	Saggio per gli agenti estranei nei vaccini virali per uso umano *(la correzione riguarda solo il testo inglese)*

MONOGRAFIE
DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Rosae flos	(2949)	Rose flower	Rose (fleur de)	Rosa fiore
Bursae pastoris herba	(2947)	Shepherd's purse	Bourse à Pasteur	Capsella (Borsa del pastore) *(la correzione riguarda solo il testo inglese)*

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Erythritolum	(1803)	Erythritol	Érythritol	Eritritolo
Ipratropii bromidum	(0919)	Ipratropium bromide	Ipratropium (bromure d')	Ipratropio bromuro
Pimozidum	(1254)	Pimozide	Pimozide	Pimozide
Pirfenidonum capsulae	(3154)	Pirfenidone capsules	Pirfénidone (capsules de)	Pirfenidone capsule
Vanillinum	(0747)	Vanillin	Vanilline	Vanillina

TESTI IL CUI TITOLO E' MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 11.7

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 11.7

MONOGRAFIE

No.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
(3038)	Dronedarone hydrochloride tablets	Dronédarone (chlorhydrate de), comprimés de	Dronedarone cloridrato compresse
	previously	*anciennement*	*precedentemente*
	Dronedarone tablets	Dronédarone (comprimés de)	Dronedarone compresse
(3008)	Rosuvastatin calcici compressi	Rosuvastatine calcique (comprimés de)	Rosuvastatina di calcio compresse
	previously	*anciennement*	*Precedentemente*
	Rosuvastatin tablets	Rosuvastatine (comprimés) de	Rosuvastatina compresse
(2927)	Sitagliptin phosphate tablets	Sitagliptine (phosphate de), comprimés de	Sitagliptina fosfato compresse
	previously	*anciennement*	*precedentemente*
	Sitagliptin tablets	Sitagliptine (comprimés de)	Sitagliptin compresse
(3022)	Sorafenib tosilate tablets	Sorafénib (tosilate de), comprimés de	Sorafenib tosilato compresse
	previously	*anciennemen*t	*Arecedentemente*
	Sorafenib tablets	Sorafénib (comprimés de)	Sorafenib compresse

TESTO SOSPESO

Il testo riportato di seguito è stato sospeso dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2022

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium	(0719)	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotropina sierica equina per uso veterinario

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2025

CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
5.14.	Gene transfer medicinal products for human use	Médicaments de transfert génétique pour usage humain	Medicinali per il trasferimento genico per uso umano

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 gennaio 2025

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale	(1935)	Hepatitis A vaccine (inactivated, virosome)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé, virosomal)	Vaccino inattivato dell'epatite A virosomiale
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum	(2308)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé à virion entier	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fluphenazini enantas	(1015)	Fluphenazine enantate	Fluphénazine (énantate de)	Flufenazina enantato
Isoprenalini sulfas	(0502)	Isoprenaline sulphate	Isoprénaline (sulfate d')	Isoprenalina solfato
Phenylhydrargyri boras	(0103)	Phenylmercuric borate	Phénylmercure (borate de)	Mercurio fenilborato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2024

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Hydroxocobalamini sulfas	(0915)	Hydroxocobalamin sulphate	Hydroxocobalamine (sulfate d')	Idroxocobalamina solfato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 gennaio 2024

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Donepezili hydrochloridum monohydricum	(3067)	Donepezil hydrochloride monohydrate	Donépézil (chlorhydrate de) monohydraté	Donepezil cloridrato monoidrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2023

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(2062)	Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et de l'hépatite B (ADNr) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e dell'epatite B (DNAr) adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum	(2066)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières), poliomyélitique (inactivé) et conjugue de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(1933)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e dell'epatite B (DNAr), adsorbito

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aether anaestheticus	(0367)	Ether, anaesthetic	Éther anesthésique	Etere per anestesia

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2023

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Diethylstilbestrol	(0484)	Diethylstilbestrol	Diéthylstilbestrol	Dietilstilbestrolo

25A02071

DECRETO 27 marzo 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 25 ottobre 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA), ora Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di luglio 2024;

Considerato inoltre che le sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di sequestri di polizia effettuati nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze: 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 25 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 novembre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3,4-EtPV (denominazione comune);

1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);

3,4-dimetilene-α-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);

3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);

cB-α-PVP (altra denominazione);

cB-alfa-PVP (altra denominazione);

3,4-dimetilene-α-PVP (altra denominazione);

3,4-dimetilene-alfa-PVP (altra denominazione);

3,4-dimetilene-α-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);

3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);

3,4-ciclobutanopirovalerone (altra denominazione);

αMPip-isoesanofenone (denominazione comune);

4-metil-2-(4-metilpiperidin-1-il)-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);

αMPip-isoesanofenone (altra denominazione);

alfa-MPip-isoesanofenone (altra denominazione);

α-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);

alfa-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);

α-MPipHiP (altra denominazione);

α-MPipiHP (altra denominazione);

alfa-MPipHiP (altra denominazione);

alfa-MPipiHP (altra denominazione);

alfa-MPip-iHP (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A02072
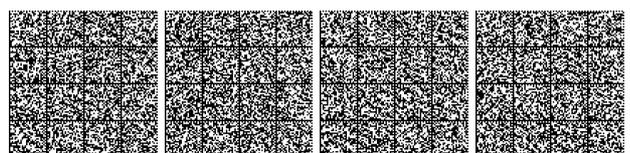
DECRETO 27 marzo 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella IV della sostanza carisoprodol.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo14, comma 1, lettere *d)*, del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella IV;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Vista la nota del 23 maggio 2024 del Comando carabinieri per la tutela della salute - Nucleo carabinieri AIFA, concernente un «*rapid alert*», diramato dai Paesi bassi, nell'ambito del gruppo di lavoro internazionale *Working group of enforcement officers* (WGEO) al quale lo stesso comando partecipa, relativo al fermo doganale di un ingente quantitativo di confezioni del farmaco Tamoll-X 225 a base di tramadolo, contraffatto con carisoprodol;

Considerato che la sostanza carisoprodol, nota come isopropilmeprobamato, è un derivato del carbammato strutturalmente correlato alla sostanza meprobamato, presente nella tabella IV di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, che agisce come rilassante muscolo scheletrico ad azione centrale;

Tenuto conto che, ad oggi, la sostanza carisoprodol non risulta inclusa nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Considerato che carisoprodol era principio attivo di specialità medicinali, commercializzate in diversi Paesi europei, la cui autorizzazione all'immissione in commercio per il trattamento del dolore lombare acuto è stata sospesa dal 2008 nell'Unione europea, a seguito di una raccomandazione dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) a causa di evidenziati rischi di abuso e dipendenza oltre che di intossicazione e di compromissione psicomotoria, con rischi superiori ai benefici, a fronte della disponibilità di efficaci alternative terapeutiche;

Considerato, inoltre, che in Italia l'A.I.C. del medicinale Soma Complex, contenente il citato principio attivo, è stata sospesa nel 2007 e successivamente revocata nel 2011;

Preso atto che in riscontro alle note della *ex* Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 17 giugno 2024, la *ex* Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e l'Agenzia italiana del farmaco, con rispettive note del 25 ottobre 2024 e del 18 dicembre 2024, hanno informato che non vi sono farmaci veterinari autorizzati contenenti carisprodol in Italia, né farmaci per uso umano autorizzati contenenti la sostanza attiva carisoprodol in Italia e in europa;

Tenuto conto che il carisoprodol è stato raccomandato per una revisione critica nel corso della 47° riunione del Comitato di esperti sulle tossicodipendenze (ECDD) dell'Organizzazione mondiale della sanità, che si è svolta a Ginevra dal 14 al 18 ottobre 2024, con raccomandazione di inserimento di tale sostanza nella tabella IV della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, in votazione nell'ambito della 68° sessione della Commissione sugli stupefacenti (CND) delle Nazioni Unite, in fase di svolgimento a Vienna dal 10 al 14 marzo 2025;

Ritenuto di dover inserire la sostanza carisoprodol nella tabella IV del testo unico, ove trovano generale collocazione le benzodiazepine e farmaci con profilo di abuso e dipendenza sovrapponibile a quello di ansiolitici come il meprobamato;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 22 gennaio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella IV della sostanza carisoprodol;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 febbraio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella IV della sostanza carisoprodol;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella IV, in accordo con le Convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica a tutela della salute pubblica, in considerazione del rischio riconducibile alla circolazione di farmaci contraffatti in europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

carisoprodol (denominazione comune);

2-[(carbamoilossi)metil]-2-metilpentil isopropilcarbammato (denominazione chimica);

2-{[idrossi(immino)metossi]metil}-2-metilpentil idrogeno propan-2-ilcarbonimidato (altra denominazione);

N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbammato (altra denominazione);

isobamato (altra denominazione);

isopropil meprobamato (altra denominazione);

NIH 10966 (altra denominazione);

NSC 172124 (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A02073
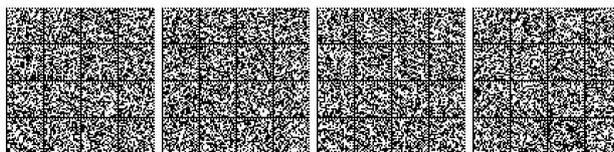
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 marzo 2025.

Reintegrazione del commissario straordinario del Gruppo Alitalia LAI, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio rispettivamente, in data 29 agosto 2008, con il quale la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi ed, in data 3 agosto 2011, con il quale sono stati nominati commissari straordinari i professori Stefano Ambrosini, Gianluca Brancadoro e Giovanni Fiori, in sostituzione del dimissionario prof. Augusto Fantozzi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 15 e 16 settembre 2008 con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società Volare S.p.a. e Alitalia Express S.p.a., Alitalia Airport S.p.a. e Alitalia Servizi S.p.a.;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 2023 con il quale, da ultimo, nelle sopra citate società del gruppo Alitalia, attratte in amministrazione straordinaria, è stato nominato il comitato di sorveglianza nella seguente composizione consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg (presidente), dott.ssa Orietta Maizza e dott. Fabrizio Leotta (esperti), Aeroporti di Roma S.p.a. e Toscana Aeroporti S.p.a. in rappresentanza dei creditori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022 con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, e successivo comma 3, del decreto ministeriale n. 60/2013;

Preso atto che il procedimento penale RG n. 3325/20 a carico del prof. avv. Stefano Ambrosini si è concluso con sentenza *ex* articoli 438 del codice di procedura penale, e 430, comma 2 del codice di procedura penale, di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», pronunciata dal Tribunale di Roma, Sez. GIP del 15 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2025;

Considerato che, a far data dal 14 gennaio 2025, è pertanto cessata la sopracitata causa di sospensione dalle funzioni di commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 60/2013;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prot. 15649 del 13 febbraio 2025, sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del predetto professionista;

Considerato che, con la citata dichiarazione sostitutiva, il prof. avv. Stefano Ambrosini ha dichiarato quanto segue: «di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, comma 1, del dm 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna delle pene e misure previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 5 del dm 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali per i reati di cui al comma 2, dell'art. 5 del dm 10 aprile 2013, n. 60, né sono stati avviati procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011»; «che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese»;

Ritenuto di reintegrare il prof. avv. Stefano Ambrosini nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario nelle procedure del Gruppo Alitalia LAI, con decorrenza dal 14 gennaio 2025, in ragione della sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2022;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., Volare S.p.a., Alitalia Express S.p.a., Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Airport S.p.a., il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, è reintegrato nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario, con decorrenza dal 14 gennaio 2025.

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A02074
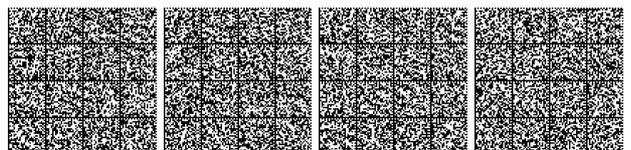
DECRETO 26 marzo 2025.

Reintegrazione del commissario straordinario di Carrozzeria Bertone S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Carrozzeria Bertone S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 22 aprile 2008, con il quale sono stati nominati Commissari straordinari il prof. avv. Stefano Ambrosini, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Giuseppe Perlo nella procedura di amministrazione straordinaria in capo alla società Carrozzeria Bertone S.p.a;

Visto il decreto del Tribunale di Torino in data 24 dicembre 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Bertone S.p.a., in estensione della procedura Carrozzeria Bertone S.p.a in a.s.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 febbraio 2009 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria della società Bertone S.p.a., sono stati nominati i medesimi commissari straordinari della procedura madre Carrozzeria Bertone S.p.a;

Visto il decreto 14 dicembre 2022 del Tribunale di Torino, depositato in cancelleria in data 20 dicembre 2022, con il quale è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società Bertone S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022 con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico di commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Preso atto che il procedimento penale RG 3325/20 a carico del prof. avv. Stefano Ambrosini si è concluso con sentenza *ex* articoli 438 del codice di procedura penale e 430, comma 2 del codice di procedura penale, di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», pronunciata dal Tribunale di Roma, sez. GIP del 15 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2025;

Considerato che, a far data dal 14 gennaio 2025, è pertanto cessata la sopracitata causa di sospensione dalle funzioni di commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 60/2013;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prot. 15649 del 13 febbraio 2025, sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del predetto professionista;

Considerato che, con la citata dichiarazione sostitutiva, il prof. avv. Stefano Ambrosini ha dichiarato quanto segue: «di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna delle pene e misure previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali per i reati di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, né sono stati avviati procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011»; «che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese»;

Ritenuto di reintegrare il prof. avv. Stefano Ambrosini nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario di Carrozzeria Bertone S.p.a., con decorrenza dal 14 gennaio 2025, in ragione della sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2022;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.a, il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, è reintegrato nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario con decorrenza dal 14 gennaio 2025.

Il presente decreto è comunicato, a cura della competente direzione generale.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A02075

DECRETO 26 marzo 2025.

Reintegrazione del commissario straordinario del Gruppo Infocontact, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 ottobre 2014, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 citato, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Infocontact S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, con i quali sono stati nominati commissari straordinari in seno alla predetta procedura il prof. Francesco Perrini, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Federico Sutti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 febbraio 2015, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria in capo a Infocontact S.r.l., in sostituzione del dimissionario prof. Enrico Laghi;

Visto il decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 marzo 2016, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Infoconnect S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 aprile 2016, con il quale sono stati nominati nella procedura Infoconnect S.r.l. i medesimi organi già nominati per la procedura madre Infocontact S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 2024 con il quale, da ultimo, nelle società sopra citate in amministrazione straordinaria, è stato nominato il comitato di sorveglianza nella seguente composizione: consigliere Adolfo Metro (presidente), dott.ssa Ilaria Sanapo (esperto), Grandinetti *Express and Service* s.n.c. di Grandinetti Francesco & Allegro Giovanna in rappresentanza dei creditori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022 con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico di commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Preso atto che il procedimento penale RG n. 3325/2020 a carico del prof. avv. Stefano Ambrosini si è concluso con sentenza *ex* articoli 438 codice di procedura penale e 430, comma 2 codice di procedura penale, di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», pronunciata dal Tribunale di Roma, sez. giudice per le indagini preliminari del 15 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2025;

Considerato che, a far data dal 14 gennaio 2025, è pertanto cessata la sopracitata causa di sospensione dalle funzioni di commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 60/2013;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prot. 15649 del 13 febbraio 2025, sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del predetto professionista;

Considerato che, con la citata dichiarazione sostitutiva, il prof. avv. Stefano Ambrosini ha dichiarato quanto segue: «di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna delle pene e misure previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali per i reati di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, né sono stati avviati procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011»; «che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese»;

Ritenuto di reintegrare il prof. avv. Stefano Ambrosini nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario nelle procedure del gruppo Infocontact con decorrenza dal 14 gennaio 2025, in ragione della sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2022;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Infocontact S.r.l. e Infoconnect S.r.l. il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, è reintegrato nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario, con decorrenza dal 14 gennaio 2025.

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A02076

DECRETO 26 marzo 2025.

Reintegrazione del commissario straordinario del Gruppo Consorzio A.S.A., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Tribunale di Ivrea del 3 maggio 2010, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Azienda servizi ambiente (A.S.A.);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 maggio 2010, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Azienda servizi ambiente (A.S.A.);

Visto il decreto del Tribunale di Ivrea del 24 settembre 2010, con il quale si è disposta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in estensione rispetto alla procedura madre aperta nei confronti del Consorzio Azienda servizi ambiente (A.S.A.), della società A.S.A. Servizi S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 ottobre 2010, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società A.S.A. Servizi S.r.l.;

Visti i propri decreti del 27 febbraio 2024 e del 3 luglio 2024, con i quali, da ultimo, nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Consorzio A.S.A. sopra citate, è stato nominato il comitato di sorveglianza nella seguente composizione: dott. Maurizio De Filippo (presidente); dott.ssa Maura Gentili e dott. Michele Locuratolo (esperti); Gaia SPV S.r.l., in persona della sua procuratrice speciale Guber Banca S.p.a., e ING Bank N.V., in rappresentanza del ceto creditorio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 settembre 2022, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Consorzio A.S.A. sopra citate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, e successivo comma 3, del decreto ministeriale n. 60/2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 settembre 2022, con il quale il prof. Paolo Benazzo e la dott.ssa Florinda Aliperta sono stati nominati commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Consorzio A.S.A. sopra citate;

Preso atto che il procedimento penale RG 3325/20 a carico del prof. avv. Stefano Ambrosini si è concluso con sentenza *ex* articoli 438 del codice di procedura penale e 430, comma 2 del codice di procedura penale, di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», pronunciata dal tribunale di Roma, Sez. GIP del 15 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2025;

Considerato che, a far data dal 14 gennaio 2025, è pertanto cessata la sopracitata causa di sospensione dalle funzioni di commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 60/2013;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prot. 15649 del 13 febbraio 2025, sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del predetto professionista;

Considerato che, con la citata dichiarazione sostitutiva, il prof. avv. Stefano Ambrosini ha dichiarato quanto segue: «di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna delle pene e misure previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali per i reati di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, né sono stati avviati procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011»; «che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese»;

Ritenuto di reintegrare il prof. avv. Stefano Ambrosini nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Consorzio A.S.A. sopra citate, con decorrenza dal 14 gennaio 2025, in ragione della sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2022;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Consorzio Azienda servizi ambiente (A.S.A.) e A.S.A. Servizi S.r.l., il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, è reintegrato nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario, con decorrenza dal 14 gennaio 2025.
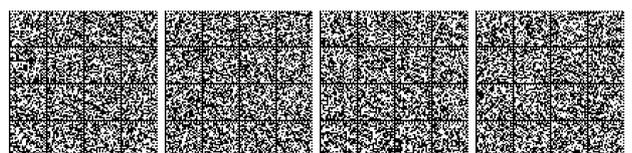
Il presente decreto è comunicato, a cura della competente direzione generale, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A02077

DECRETO 26 marzo 2025.

Reintegrazione del commissario straordinario dei Gruppi Siciet, Bosi e Genghini e delle società Nova e Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a. (*ex* Italconsult), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 2007, con il quale l'ing. Andrea Carli, il dott. Antonio Guarino e l'avv. Roberto Serrentino, sono stati nominati, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commissari liquidatori nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società dei Gruppi Siciet, Bosi, Genghini, e delle società Nova, Aerolinee Itavia e Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a. (*ex* Italconsult);

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 2016, con il quale l'avv. Roberto Serrentino, l'ing. Andrea Carli e il dott. Antonio Guarino sono stati sospesi dagli incarichi conferiti con il precitato decreto ministeriale del 4 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2016, con il quale l'avv. Roberto Serrentino è stato dichiarato decaduto dall'incarico di commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 2016, con il quale l'ing. Andrea Carli e il dott. Antonio Guarino sono stati revocati dagli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra indicate;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 2017, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini, l'avv. Nicola Marotta e la prof.ssa Daniela Saitta sono stati nominati commissari liquidatori delle citate società dei Gruppi Siciet, Bosi, Genghini, Nova, Aerolinee Itavia e Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a. (*ex* Italconsult), in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022 con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* e successivo comma 3 del decreto ministeriale n. 60/2013;

Visto il decreto interministeriale, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 settembre 2022, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, con ritorno *in bonis*, della società Aerolinee Itavia S.p.a.;

Preso atto che il procedimento penale RG 3325/20 a carico del prof. avv. Stefano Ambrosini si è concluso con sentenza *ex* articoli 438 del codice di procedura penale e 430, comma 2 del codice di procedura penale, di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», pronunciata dal tribunale di Roma, Sez. giudice per le indagini preliminari del 15 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2025;

Considerato che, a far data dal 14 gennaio 2025, è pertanto cessata la sopracitata causa di sospensione dalle funzioni di commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 60/2013;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prot. 15649 del 13 febbraio 2025, sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del predetto professionista;

Considerata che, con la citata dichiarazione sostitutiva, il prof. avv. Stefano Ambrosini ha dichiarato quanto segue: «di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna delle pene e misure previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60»; «che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali per i reati di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, né sono stati avviati procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al decreto legisla-

tivo n. 159/2011»; «che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese»;

Ritenuto di reintegrare il prof. avv. Stefano Ambrosini nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario nelle procedure dei Gruppi Siciet, Bosi e Genghini e delle società Nova e Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a. (*ex* Italconsult), indicate in premessa, con decorrenza dal 14 gennaio 2025, in ragione della sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2022;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria dei Gruppi Siciet, Bosi e Genghini e delle società Nova e Società generale per progettazioni consulenza e partecipazioni S.p.a. (*ex* Italconsult), indicate in premessa, il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, è reintegrato nell'esercizio delle funzioni di commissario straordinario, con decorrenza dal 14 gennaio 2025.

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A02078

DECRETO 28 marzo 2025.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.04).

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 20 dicembre 2024 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2025), come corretto con decreto ministeriale 8 gennaio 2025 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, concernente la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009);

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, come rettificata con documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 100 del 13 aprile 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 1, comma 860, che ha modificato l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l'obbligo di comunicazione al registro delle imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata degli amministratori di imprese costituite in forma societaria;

Considerata la necessità di modificare la tabella bolli (VRT), per la nuova autorizzazione emessa dall'Agenzia delle entrate per l'assolvimento dell'imposta di bollo nelle istanze che lo prevedono in seguito all'accorpamento delle Camere di commercio di Cremona, Mantova e Pavia e all'aggiornamento degli estremi autorizzativi per la Camera di commercio di Sondrio;

Considerata la necessità di aggiornare la denominazione del Comune di Grana (AT), divenuto Comune di Grana Monferrato (AT);

Considerata la necessità di introdurre nella tabella documenti (DOC) un nuovo codice, da utilizzare per il deposito della rendicontazione finanziaria di sostenibilità all'interno della relazione di gestione, in attuazione della direttiva (UE) 2022/2464;

Considerata altresì l'opportunità di integrare i controlli automatici bloccanti da applicarsi in fase di spedizione della pratica, anche in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024;

Considerata infine la necessità di modificare parzialmente le istruzioni per la compilazione dei moduli S5, I1, I2 e UL, al fine di introdurre l'indicazione delle informazioni aggiuntive all'interno della descrizione dell'attività economica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 20 dicembre 2024, come corretto con decreto ministeriale 8 gennaio 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 15 aprile 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 28 marzo 2025

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE FEDRA v. 7.04

Valide dal 15 aprile 2025

Le variazioni riguardano:

A. modifica tabella esistente VRT;

B. modifica tabella COM variazione denominazione comune esistente;

C. nuovi codici tabella DOC;

D. nuovi controlli automatici bloccanti (e integrazione di quelli esistenti) in fase di spedizione della pratica;

E. appunto 1685/B: modifica istruzioni per la compilazione dei moduli S5, I1, I2 e UL;

A. MODIFICA TABELLA ESISTENTE VRT:

TABELLA VRT	
CODICE	DESCRIZIONE
CR	CR: aut. AGEDRLOM n. 170311 del 20.12.2024
MN	MN: aut. AGEDRLOM n. 170311 del 20.12.2024
PV	PV: aut. AGEDRLOM n. 170311 del 20.12.2024
SO	SO: aut. AGEDRLOM n. 105932 del 01.08.2024

B. MODIFICA TABELLA COM VARIAZIONE DENOMINAZIONE COMUNE ESISTENTE:

TABELLA COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
56	GRANA MONFERRATO	14031	AT

C. NUOVO CODICE TABELLA DOC:

TABELLA DOC	
CODICE	DESCRIZIONE
R10	Rendicontazione finanziaria di sostenibilità

D. NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI BLOCCANTI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA.

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all'Ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

L'elenco integrale di tutti i controlli vigenti alla data di efficacia della presente versione di specifiche tecniche sono pubblicati, come da decreto, sul sito istituzionale del MIMIT.

Ogni pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.04 e successive.
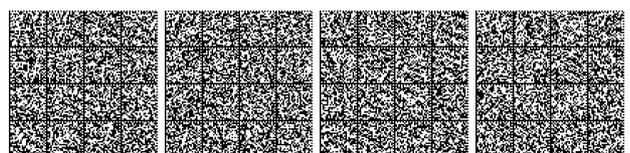
Di seguito si rappresenta il dettaglio degli interventi.

1. Nuovi controlli:

per le pratiche S1, S2, I1, I2, INT/P di nomina o modifica persona:

A. l'indirizzo di posta elettronica certificata, valorizzato in ogni campo della modulistica che lo prevede, deve essere attivo. Tale verifica viene effettuata mediante controlli automatici tramite *provider* PEC. Nel caso in cui tali controlli non fossero attivi - anche solo momentaneamente in fase di spedizione - l'indirizzo di posta elettronica certificata viene verificato in una fase successiva;

B. i campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata, quando valorizzati, devono rispettare i vincoli descritti nelle specifiche tecniche dell'allegato B95 versione 7.04 e successive.

2. integrazione descrizione di controlli già esistenti:

C. i codici fiscali - di impresa e di persona fisica - ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell'Anagrafe tributaria tenuta dall'Agenzia delle entrate. Tali controlli vengono effettuati in una fase successiva, nel caso non fossero attivi - anche momentaneamente - in fase di spedizione;

D. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell'Anagrafe Tributaria tenuta dall'Agenzia delle entrate. Tali controlli vengono effettuati in una fase successiva, nel caso non fossero attivi - anche momentaneamente - in fase di spedizione.

E. APPUNTO 1685/B: MODIFICA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI S5, I1, I2 E UL.

MODULO S5

Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici; attività dell'impresa

Avvertenze generali

Soggetti utilizzatori del modulo

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società a responsabilità limitata

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società cooperativa

Consorzio con attività esterna

Società consortile

Società tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001

Ente pubblico economico

G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico

Società estera con sede amministrativa o oggetto principale dell'attività in Italia

Associazione ed altro ente od organismo che esercita in via prevalente attività economica in forma d'impresa: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo S1 perché l'esercizio dell'attività economica costituisce presupposto per l'iscrizione nel R.I.

Azienda speciale e consorzio previsti dal decreto legislativo n. 267/2000

Società europea

Società cooperativa europea

Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/2006

Società tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013

Società di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013

Contratto di rete dotato di soggettività giuridica

Soggetti collettivi che si iscrivono solo al R.E.A.: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo R. Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzerà il termine impresa o società per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

Finalità del modulo

Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività (agricola e non agricola) esercitata nella sede legale dell'impresa.

Il modulo va utilizzato anche per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, tenendo conto dell'attività esercitata nella sede legale ed in tutte le localizzazioni (sedi secondarie/unità locali) dell'impresa, sia nella provincia della sede legale che nelle altre province.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) della società nella sezione speciale del R.I. quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione dell'attività agricola.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) dell'organizzazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività di soggetti che utilizzano il modulo R.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia della nomina, modifica e cessazione di persone aventi altre cariche e qualifiche R.E.A. allegando il modulo Intercalare P compilato al riquadro 7: ciò vale nel caso in cui la pratica non preveda la compilazione di altri moduli cui allegare l'Intercalare P.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

È quello della sede legale dell'impresa.

Le società estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sugli amministratori, sui liquidatori, sui soci, ecc.

Questo modulo, qualora sia utilizzato al fine di richiedere l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, o nell'apposita sezione delle imprese sociali, é soggetto ad imposta di bollo, salvo che non sia allegato ad altro modulo (es. al modulo S1 in fase di iscrizione a seguito di costituzione della società) che già sconta l'imposta di bollo.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA

Solo per le società già iscritte vanno indicati la sigla provincia della posizione ed il relativo numero R.E.A.

TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA

Va barrata la casella relativa al tipo di domanda o di denuncia che s'intende effettuare e va indicato se riguarda:

l'inizio della prima attività esercitata nella sede e/o la denuncia di inizio dell'attività prevalente dell'impresa (si veda il riquadro D1/ Attività prevalente dell'impresa);

la modifica dell'attività esercitata nella sede e/o la denuncia di modifica dell'attività prevalente dell'impresa (si veda il riquadro BC/ Attività prevalente dell'impresa);

la cessazione di ogni attività esercitata nella sede e/o la denuncia di cessazione totale dell'attività dell'impresa. La cessazione dell'attività esercitata presso eventuali localizzazioni va denunciata con il modulo UL presentato agli uffici R.I. territorialmente competenti.

Sono previste due sezioni:

Sezione A:

tale sezione serve per la denuncia di inizio dell'attività nella sede legale, per la denuncia di inizio dell'attività prevalente dell'impresa, per la domanda di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali;

Sezione B:

tale sezione serve per la denuncia di modificazione dell'attività svolta nella sede legale, per la denuncia di modificazione dell'attività prevalente svolta dall'impresa, per la denuncia di modificazione dell'attività agricola svolta dall'impresa, nonché per la denuncia di cessazione di tutta l'attività svolta nella sede e/o dall'impresa, per la domanda di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese sociali.

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

attività di mediatori di immobili;

vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

minimercati ortofrutticoli.

SEZIONE A: INIZIO DELL'ATTIVITÀ

A1/ INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale e significativa, cioè diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «bar», «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato.

A2/ ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA SEDE

Va indicato:

la data di inizio attività presso la sede;

la descrizione dell'attività primaria;

l'eventuale descrizione dell'attività secondaria.

Va indicata l'attività effettivamente esercitata, non quella che la società intende iniziare o l'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

Nel caso in cui l'attività esercitata nella sede sia la prima attività denunciata dall'impresa, si compili anche il riquadro D1/Attività prevalente dell'impresa ed il riquadro Data inizio attività impresa.

In ogni caso va dichiarata l'attività prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attività esercitata nella sede.

AA/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attività agricola viene svolta in località diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a sé stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unità locale, ma l'attività va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo, nonché nel caso in cui l'attività agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro AB/ Dichiarazione di imprenditore agricolo.

D1/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Deve essere indicata l'attività economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o più attività, quella ritenuta prevalente tra tutte le attività effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attività. Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo al criterio del volume d'affari.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

È possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo (ad es. al modulo S1, in fase di iscrizione conseguente alla costituzione della società) che già sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
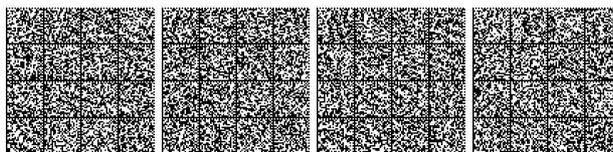
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Le società costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che abbiano i requisiti dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.

AD/ LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonché il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato.

Familiari partecipi all'attività dell'impresa

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

Data inizio attività impresa

Riportare la data di inizio della prima attività in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.

A4/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.).

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Imprese di pulizia e di facchinaggio

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'allegato A al predetto decreto, nonché alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica.

A6/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

A7/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).

AC/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

AL/ IMPRESA SOCIALE (DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attività d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosità (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attività economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

B1/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va barrata la casella relativa per indicare se presso la sede è stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se è stata assunta una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e significativa, cioè diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «sede centrale», ecc.)

B2/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.

Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante. Nella denuncia dell'attività svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro A2.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

Il riquadro B2 può essere compilato anche in più di una delle sue parti, denunciando contestualmente, per esempio, l'inizio di un'attività non agricola nella sede e la cessazione di parte dell'attività già esercitata nella sede.

Per gli enti pubblici economici e per le associazioni esercenti attività economica in via prevalente la cessazione di ogni attività comporta, oltre alla cancellazione dell'attività dal R.E.A., anche la cancellazione dal R.I., che va richiesta con il modulo S3.

BA/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attività agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Nella denuncia dell'attività svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro AA.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11

BC/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l'attività prevalente esercitata dalla società o altro soggetto, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attività attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

È possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

BB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo che già sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione».

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro AB.

BD/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attività dell'impresa.

Familiari partecipi all'attività dell'impresa

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

B10/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede legale, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.

B4/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Imprese di pulizia e facchinaggio

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro A5.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di comunicazione unica.

B5/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei quadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

B6/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).
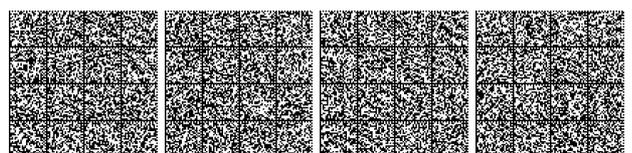
B9/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

BL/ IMPRESA SOCIALE (DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese, o per la modifica dei dati già dichiarati.

Al fine della richiesta di iscrizione, oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attività d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosità (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attività economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

C3/CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE QUALIFICA IMPRENDITORI AGRICOLI

Il riquadro va compilato dalle società o altri soggetti che intendono cancellarsi quali imprenditori agricoli dalla sezione speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attività agricola:

la prima casella va barrata se il motivo della cancellazione é la cessazione di ogni attività agricola;

la seconda casella va barrata se il motivo della cancellazione é invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.);

la terza casella va barrata se il motivo della cancellazione è dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate.

In tutti i casi va indicata la data in cui la variazione è avvenuta e specificata la «causale cessazione» scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella causali di cessazione» (CRD).

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (amministratore, socio, rappresentante legale, institore, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

MODULO I1

Iscrizione di imprenditore individuale nel registro delle imprese o di persona fisica nell'apposita sezione REA

Avvertenze generali

Il modulo è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modulo

Le persone fisiche che esercitano una attività economica con le caratteristiche di:

imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attività ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile;

piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 del codice civile;

coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile;

imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile.

È «piccolo imprenditore commerciale» ai sensi dell'art. 2083 del codice civile chi svolge attività di produzione di beni o servizi di intermediazione, ecc.:

con carattere di continuità;

con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari;

eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell'impresa.

È «coltivatore diretto» chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto.

È «imprenditore agricolo» chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate.

Oppure:

persona fisica richiedente l'iscrizione nell'apposita sezione REA di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010.

Finalità del modulo

Il modulo I1 va utilizzato per:

1. Richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione ordinaria - di persona fisica esercente un'attività di produzione o intermediazione di beni o servizi con le caratteristiche dell'imprenditore commerciale (art. 2195 del codice civile);

2. Richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione speciale - di persona fisica esercente un'attività di produzione o intermediazione di beni o servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 del codice civile);

3. Richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione speciale - di persona fisica esercente attività agricola o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 del codice civile) o privo di queste caratteristiche (imprenditore agricolo *ex* art. 2135 del codice civile).

Si rammenta che a norma dell'art. 2135 del codice civile sono attività agricole:

la coltivazione del fondo cioè l'attività diretta ad ottenere i prodotti della terra;

la silvicoltura cioè l'attività di coltivazione del bosco diretta alla produzione del legname;

l'allevamento del bestiame cioè l'allevamento degli animali da carne, da lavoro, da latte, da lana ed in generale l'allevamento di animali per i quali vi sia un'attività diretta al loro incremento qualitativo e quantitativo e sussista, inoltre, un collegamento «funzionale» (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) con il fondo agricolo;

le attività connesse cioè le attività dirette alla trasformazione e alienazione (vendita) dei prodotti agricoli o zootecnici, a condizione che rientrino nell'esercizio normale (e quindi tradizionale, storico, ambientale) dell'agricoltura.

Sono altresì agricole:

la coltivazione dei funghi (legge 5 aprile 1985, n. 126);

le attività agrituristiche (legge 5 dicembre 1985, n. 730);

l'attività di acquacoltura (legge 5 febbraio 1992, n. 102);

l'attività cinotecnica svolta da chi alleva un numero pari o superiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli pari o superiore alle trenta unità (legge 23 agosto 1993, n. 349, come integrata dal decreto ministeriale 28 gennaio 1994);

4. Richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione REA per i mediatori occasionali, per le persone fisiche abilitate all'attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo che non svolgano attività d'impresa.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

È quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente l'iscrizione nell'apposita sezione del REA di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010.

I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrano i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione REA.
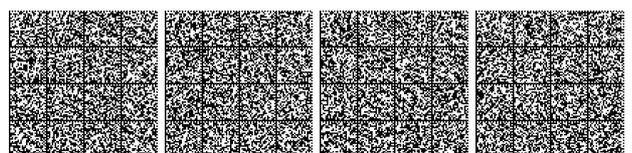
Avvertenze per i singoli quadri tipo

DOMANDA

Va indicata, oltre alla data di costituzione dell'impresa, la qualifica giuridica dell'imprenditore che può essere una o più delle quattro sottoindicate:

A - imprenditore commerciale non piccolo;

B - piccolo imprenditore commerciale;

C - coltivatore diretto;

D - imprenditore agricolo «non coltivatore diretto».

In tal caso come tipologia va indicato DI=Ditta Individuale.

Per le persone fisiche da iscrivere nell'apposita sezione del REA nel campo «data costituzione dell'impresa» va indicata la data dalla quale si possiedono i requisiti abilitativi necessari all'iscrizione nell'apposita sezione. Come tipologia va indicato PF=Persona Fisica.

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

attività di mediatori di immobili;

vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

minimercati ortofrutticoli.

1/ DATI ANAGRAFICI

Vanno indicati tutti i dati anagrafici dell'imprenditore anche se trattasi di minore, inabilitato o interdetto. Va indicato il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.

2/ RESIDENZA ANAGRAFICA

Va indicata la residenza anagrafica del titolare dell'impresa completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

Va compilato solo se l'imprenditore è persona giuridicamente incapace.

Va indicato lo stato giuridico dell'imprenditore corrispondente al tipo di limitazione della capacità d'agire (minore, minore emancipato, inabilitato, interdetto), riportando anche il cognome e nome del rappresentante dell'incapace, per il quale va allegato l'Intercalare P riportante i dati di quest'ultimo.

4/ DITTA

La ditta è costituita, o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare.

Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione.

5/ SEDE DELL'IMPRESA

Va indicato l'indirizzo della sede principale dell'impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Nella riga «presso o altre indicazioni» deve essere indicato un eventuale dettaglio del numero civico (es. int. 5, scala A, palazzina F, ecc.) ovvero il «terzo» presso cui è eventualmente ubicata la sede (studio, ecc.).

Per gli imprenditori che esercitano una attività non agricola, in generale, la sede principale coincide con il luogo ove è effettivamente svolta l'attività.

Per l'individuazione della sede principale dell'esercente attività agricola si farà riferimento a quanto indicato nella «Dichiarazione di inizio attività» all'ufficio I.V.A. competente.

Qualora l'attività agricola sia svolta anche presso una o più unità aziendali, intese come insediamenti (es. caseificio, oleificio, ecc.) funzionalmente autonomi e fisicamente distinti dalla sede d'impresa, va compilato il modulo UL.

Nel caso di attività non agricola svolta in ubicazioni differenti da quella della sede, il modulo UL va presentato al competente ufficio.

Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di *telefax*, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa.

Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa.

8/ ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA SEDE

Va indicato:

la data di inizio attività esercitata presso la sede;

la descrizione dell'attività primaria;

l'eventuale descrizione dell'attività secondaria.

Vanno indicati i tipi di attività non agricole effettivamente esercitati presso la sede (commercio al dettaglio di ..., produzione di ..., noleggio di ..., agente di commercio per ..., ecc.).

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

Vanno anche compilati il riquadro 10/Attività prevalente dell'impresa ed il riquadro Data inizio attività impresa.

9/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attività agricola viene svolta in località diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a sé stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unità locale, ma l'attività va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione quale imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro 11/Dichiarazione di imprenditore agricolo professionale.
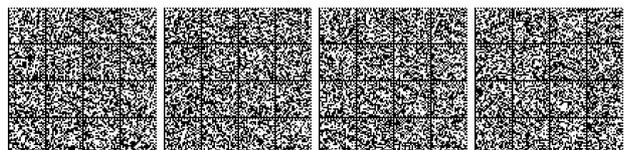
10/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Deve essere indicata l'attività economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o più attività, quella ritenuta prevalente tra tutte le attività effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attività. Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo al criterio del volume d'affari.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

11/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Solo nel caso di dichiarazione di «Imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale.

12/ AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO

Va indicato l'ammontare del capitale fisso (immobili, attrezzature, ecc.) e circolante (materie prime, merci, crediti, ecc.) di cui è dotata l'impresa per il suo avvio.

13/ NUMERI DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo tra i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari».

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA

Riportare la data di inizio della prima attività in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.

14/ INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata l'insegna della sede solo se la stessa è identificativa del locale ed è significativa, cioè diversa dal nome della ditta e non generica (sono considerate generiche le insegne tipo: bar, trattoria, ristorante, supermercato, ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato.

15/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri 8 e 9.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Imprese di pulizia e di facchinaggio

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'allegato A al predetto decreto, nonché alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, per le persone fisiche abilitate per tali attività e per i mediatori occasionali, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attività occasionale nel riquadro dell'attività prevalente.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica.

16/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri 8 e 9.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

17/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).

18/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

20/ LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo

indeterminato, nonché il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato, o per quanto concerne i familiari partecipi all'attività dell'impresa.

Familiari partecipi all'attività dell'impresa

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

21/ ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attività dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attività di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 15/Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti.

AA/ DATI ARTIGIANI

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attività artigiane istituita presso l'INPS.

Si veda anche il punto 6 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attività artigiane a partire dalla data indicata.

AC/ INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS.

Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione darà origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

Iscrizione

Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attività con abitualità e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti *ex lege* n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attività indicata nell'apposito campo.

Non iscrizione

Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti:

svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;

è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa;

è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Cassa di ordine professionale;

è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso è tenuto ad indicare il codice azienda INPS.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.

Firma

Il modulo va firmato dal titolare. Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

MODULO I2

Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall'apposita sezione REA

Avvertenze generali

Il modulo è assoggettato ad imposta di bollo, fate salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modulo

Le persone fisiche che esercitano un'attività economica con caratteristiche di:

imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attività ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile;

piccolo imprenditore commerciale di cui all' art. 2083 del codice civile;

coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile;

imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile;

oppure:

persona fisica richiedente modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010.

Per le relative definizioni si vedano le istruzioni al modulo I1.

Finalità del modulo

Il modulo I2 va utilizzato per:

1. Richiedere l'iscrizione nel R.I. (sezione ordinaria o sezione speciale) delle modificazioni relative ai dati generali dell'impresa individuale;

2. Richiedere una modifica nell'inquadramento delle imprese individuali nelle diverse sezioni del R.I.;

3. Richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I.;

4. Denunciare al R.E.A. la modifica dei dati economici ed amministrativi;

5. Richiedere l'iscrizione nel R.I. a seguito del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza;

6. Richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali istituita presso l'INPS;

7. Comunicazione del curatore (art. 29, decreto-legge n. 78/2010);

8. Stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese;

9. Passaggio dalle sezioni del R.I. all'apposita sezione REA per i soggetti che cessano l'attività di mediazione, di agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo; e viceversa per coloro che, in possesso dei requisiti abilitanti, inizino un'attività d'impresa.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

È quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente le modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA.

I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrano i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione del REA.
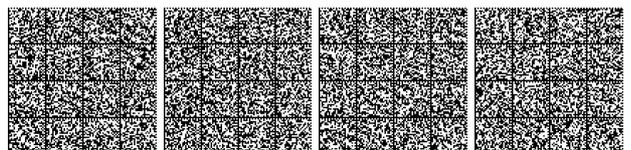
Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Vanno indicati il numero R.E.A. e la provincia presso la quale l'imprenditore è iscritto.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Il presente riquadro va utilizzato per indicare gli estremi del contratto di rete cui l'impresa eventualmente partecipi, nonché per indicare gli estremi di altre tipologie di atti rispetto ai quali siano previsti dalla legge adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese.

Vanno indicati:

il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente);

la data dell'atto;

il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale);

la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente);

la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica.

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

attività di mediatori di immobili;

vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

minimercati ortofrutticoli.

16/ VARIAZIONE SEZIONI/QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE

Il riquadro va compilato:

a) nel caso di semplice trasferimento di sezione (ad esempio, un soggetto già piccolo imprenditore commerciale che si qualifica imprenditore commerciale): in tal caso va indicata la data dell'evento richiedendo l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla precedente sezione;

b) quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto iscritto nella sezione speciale acquisisce un'ulteriore qualifica della medesima sezione (ad esempio, un piccolo imprenditore commerciale che inizi anche un'attività agricola e che, conseguentemente, chiede di essere iscritto quale imprenditore agricolo); in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e le ulteriori qualificazioni per le quali l'imprenditore chiede di essere iscritto a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà la casella «quale imprenditore agricolo»);

c) quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto deve essere cancellato per una determinata qualifica dalla sezione speciale (ad esempio, una persona che è piccolo imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo e cessi l'attività agricola e quindi chiede di essere cancellato quale imprenditore agricolo): in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e la qualifica con riferimento alla quale l'imprenditore chiede di essere cancellato dalla sezione a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà soltanto la casella «quale imprenditore agricolo»);

d) quando un soggetto iscritto nell'apposita sezione del REA inizi un'attività d'impresa, o viceversa quando cessando l'attività d'impresa chieda l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

Va indicata la tipologia DI=Ditta Individuale, oppure PF=Persona Fisica per i soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA.

1/ NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI

Vanno indicate eventuali rettifiche dei dati anagrafici dell'imprenditore, del codice fiscale e partita IVA.

2/ RESIDENZA ANAGRAFICA

Va indicata la data in cui la modificazione si è verificata e la nuova residenza del titolare, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

Va compilato solo se viene modificata la capacità giuridica dell'imprenditore.

Vanno indicati la data in cui è avvenuta la modifica dello stato giuridico (attribuzione o cessazione) e il tipo di stato giuridico tra quelli previsti.

Nel caso di attribuzione di un determinato stato giuridico va indicato il cognome e il nome del rappresentante d'incapace (es. tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato, ecc.) allegando l'Intercalare P, con tutti i dati relativi al rappresentante.

4/ NUOVA DITTA

Va indicata la data in cui l'imprenditore ha deciso la modifica, nonché la nuova denominazione assunta dall'impresa individuale.

La ditta è costituita o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia, seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare.

Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione.

5/ INDIRIZZO DELLA SEDE

Vanno indicati la data in cui è avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell'impresa, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Qualora la sede precedente sia divenuta una unità locale, tale modificazione va denunciata compilando un allegato modulo UL.

Se presso il nuovo indirizzo della sede era già ubicata un'unità locale della stessa impresa, le modificazioni vanno denunciate compilando un allegato modulo UL.

Nel caso di impresa esercente in tutto o in parte attività agricola, per l'individuazione della sede principale dell'impresa si dovrà far riferimento in generale a quanto indicato nella «denuncia di variazione dati» presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di impresa esercente attività non agricola si dovrà invece far riferimento, per l'individuazione della sede principale in generale al luogo dove viene effettivamente svolta l'attività.

Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di *telefax*, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa.

Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa.

In caso di trasferimento della sede da altra provincia si deve compilare anche il riquadro 29.

6/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va specificato se è stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se è stata adottata una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, e quindi diversa dalla ditta e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.).

7/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.

Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

In ogni caso va dichiarata l'attività prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attività esercitata nella sede.

7B/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attività agricola viene svolta in località diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a sé stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unità locale, ma l'attività va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo va compilato il riquadro 16; nel caso in cui l'attività agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va anche compilato il riquadro 9B/Dichiarazione di imprenditore agricolo professionale.

Se trattasi di cessazione di una delle attività agricole, va indicata l'attività che è cessata. Se è cessata tutta l'attività agricola precedentemente esercitata, e questa era l'unica attività, non si compila questo riquadro, ma il successivo riquadro 15.

Nel caso in cui l'impresa agricola eserciti anche una attività non agricola, e cessi soltanto quella agricola, oltre al presente riquadro va compilato il riquadro 16 per la cancellazione dalla sezione speciale e non il riquadro 15.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attività agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

9/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, é variata l'attività prevalente esercitata dall'impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attività attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

È possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

9B/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Solo nel caso di dichiarazione di «Imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che, a decorrere da una certa data, ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale.

11/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Imprese di pulizia e facchinaggio

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'allegato A al predetto decreto, nonché alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni

dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attività occasionale nel riquadro dell'attività prevalente.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica.

12/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei quadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

13/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).

19/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

20/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attività dell'impresa.

Familiari partecipi all'attività dell'impresa

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

21/ ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attività dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attività di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 11/Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti.

15/ CANCELLAZIONE

Vanno indicati la data di effettiva cessazione di ogni attività e il motivo della cancellazione. Qualora la cancellazione venga richiesta per un motivo non previsto dal riquadro, si compila il campo «Altro motivo».

Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta a seguito di cessazione di ogni attività nella provincia e contestuale cessione dell'unica azienda, va compilato anche il successivo riquadro 17.

Non si devono presentare adempimenti di cancellazione delle localizzazioni fuori provincia in quanto provvede a ciò l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa.

17/ SOGGETTO SUBENTRANTE

Il riquadro va compilato quando vi è stata la cessione di tutta l'attività d'impresa ed è chiesta la contestuale cancellazione dal R.I.

Del soggetto subentrante vanno indicati: la denominazione, il codice fiscale, ed il titolo del subentro (es. vendita, affitto, donazione, successione ereditaria, ecc.).

29/ TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

Va indicata la sigla provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A.

Nel caso di trasferimento di sede da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. Nella provincia della precedente sede cessa ogni attività esercitata anche presso eventuali unità locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività»;

2. La precedente sede viene trasformata in una localizzazione dell'impresa:

non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessità di allegare intercalare P), presso la Camera di commercio di provenienza.

3. Qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella provincia di provenienza, andrà comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di commercio di provenienza;

4. Nella provincia di destinazione sono già presenti una o più localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione già dichiarata, questa dovrà essere cessata allegando un modulo U.L.

Il trasferimento della sede può comportare:

a) l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede, riportato nel riquadro 5 del presente modulo;

b) la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati.

Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica.

Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede vanno comunque compilati gli appositi riquadri (vedi relative istruzioni). Si ricorda che sia le attività libere che quelle soggette a SCIA o autorizzazione, vanno denunciate presso la nuova sede.

30/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari», nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.
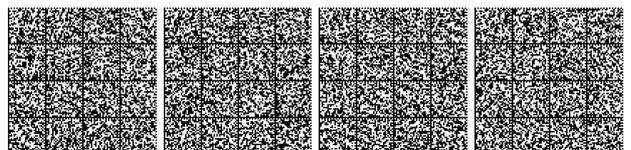
31/ ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito non previsti nei riquadri precedenti. La selezione di un tipo di informazione richiede l'immissione dei relativi dati descrittivi. Per casistiche non espressamente codificate è possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Per le casistiche si veda la tabella ATF.

In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro (di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43). Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza.

10/ COMUNICAZIONE CURATORE (ART. 29, DECRETO-LEGGE N. 78/2010)

Il riquadro va compilato dal curatore che abbia già iscritto l'accettazione della carica o che la effettui contestualmente al presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P.

Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, luogo e data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità.

L'informazione viene trasferita agli altri enti nell'ambito della Comunicazione unica, fermo restando la necessità di compilazione degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo ente.

32/ RETI DI IMPRESE

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, è obbligatorio indicare nel riquadro «B/Estremi dell'atto» il numero di registrazione ed il numero di repertorio.

Si deve utilizzare il codice atto A27= Contratto di rete.

Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzerà la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto.

I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto.

Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio, per iscrizione di un nuovo contratto di rete i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto); per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza).

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al registro imprese.

L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.

La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati.

L'impresa di riferimento utilizzerà il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto.

Pertanto, i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalità di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=Contratti di rete.

Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente».

Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento.

Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili.

Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento.

In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento.

Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presenterà un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento.

Ai fini del registro delle imprese, ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuerà l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B.

Nel caso in cui il contratto venisse trasformato in contratto con soggettività giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma *standard*, deve presentare una pratica di chiusura del precedente contratto (codice G).

AB/ DATI ARTIGIANI

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attività artigiane istituita presso l'INPS.

Si veda anche il punto 6 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attività artigiane a partire dalla data indicata.

La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

AC/ INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione o per modificare la posizione già esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa.

La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione darà origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

Iscrizione

Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attività con abitualità e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti *ex lege* n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attività indicata nell'apposito campo.

Non iscrizione

Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti:

1. Svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;

2. È esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa;

3. È iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Cassa di ordine professionale;

4. È già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso è tenuto ad indicare il codice azienda INPS.

Cancellazione

Il campo dovrà essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attività o qualora non sussistano più i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni:

cessa di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

cambia attività e la nuova attività non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non è pertanto assicurabile nella gestione commercianti;

non svolge più con carattere di abitualità e prevalenza l'attività che ha dato luogo all'iscrizione.

Prosecuzione

Qualora il titolare prosegua, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovrà essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attività.

Qualora l'attività del titolare prosegua in un'azienda operante in una provincia diversa da quella dell'azienda per la quale è stata presentata la cessazione, sarà attribuito un nuovo codice azienda INPS.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.

La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

Firma

Il modulo va firmato dal titolare, o dal procuratore, se previsto. Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

MODULO UL

Denuncia al R.E.A. di apertura - modifica - cessazione di unità locale domanda al R.I. di istituzione - modifica - cancellazione di sede secondaria denuncia di dati economici relativi alla localizzazione.

Avvertenze generali

Soggetti utilizzatori del modulo

Tutti i soggetti iscritti nel R.I. e nel R.E.A.

Finalità del modulo

Il modulo deve essere utilizzato:

per denunciare al R.E.A. l'apertura, modifica o cessazione di unità locale, inclusa la denuncia dell'attività ivi esercitata;

per richiedere al R.I. l'iscrizione, la modifica o la cancellazione della sede secondaria;

per denunciare al R.E.A. l'inizio, la modifica o la cessazione dell'attività economica svolta presso la sede secondaria.

Nel caso si tratti di apertura in Italia di prima localizzazione di impresa estera, il modulo UL andrà allegato al modulo:

S1 nel caso di apertura di sede secondaria;

R nel caso di apertura di unità locale.

Le aperture di localizzazioni successive alla prima vanno presentate con le stesse modalità delle imprese con sede in Italia.

Per localizzazione si intende la sede secondaria o l'unità locale.

Per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato.

Per unità locale di impresa agricola (c.d. unità aziendale) si intende l'impianto (fattoria, caseificio, silos, oleificio, ecc.), funzionalmente autonomo e fisicamente distinto dalla sede d'impresa, dove si esercitano attività relative o connesse a quella esercitata dall'impresa.

Nel caso si eserciti un'attività agricola, ma non si possa individuare un'unità aziendale, le attività agricole vanno dichiarate esclusivamente, tramite il modulo S5 (per le società/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), al R.I. della provincia in cui è situata la sede dell'impresa.

Per l'iscrizione di sede secondaria, sede diversa dalla legale e con rappresentanza stabile (art. 2197 del codice civile), è obbligatoria la nomina del rappresentante preposto alla stessa, pertanto al modulo UL va allegato il modulo Int. P.

Analogamente deve essere compilato il modulo Int. P sia per l'attribuzione di qualifiche di cui disposizioni di legge o regolamentari impongano la denuncia al R.E.A. o, più genericamente, alla camera di commercio, per l'esercizio di determinate attività, sia per il conferimento delle cariche di procuratore e/o altre previste dal codice civile. Anche per le modifiche, dovrà essere compilato per ogni persona coinvolta il modulo Int. P.

Il modulo è suddiviso in tre sezioni:

A - per l'apertura di una localizzazione;

B - per la cessazione di una localizzazione e conseguente chiusura della stessa;

C - per la modifica di una localizzazione.

Sezione A

Tale sezione deve essere compilata:

per la denuncia di apertura di un'unità locale;

per la domanda di iscrizione della sede secondaria nel R.I.;

per denunciare al R.E.A. l'inizio della prima attività economica esercitata nella localizzazione.

Sezione B

Tale sezione deve essere compilata:

per la denuncia di cessazione di un'unità locale;

per la domanda di cancellazione della sede secondaria nel R.I.

Sezione C

Tale sezione deve essere compilata:

per la denuncia di modifica di un'unità locale e dell'attività economica ivi svolta;

per la domanda di modifica della sede secondaria nel R.I.;

per la denuncia al R.E.A. della modifica/cessazione totale dell'attività economica svolta presso la sede secondaria, senza che ne consegua la cancellazione della stessa dal R.I.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

Il modulo UL deve essere presentato unicamente all'ufficio del R.I. territorialmente competente, che è quello della provincia in cui è posta la localizzazione (sia nel caso si tratti di sede secondaria che di unità locale).

La localizzazione che l'impresa intenda aprire/modificare/cessare all'estero, deve essere denunciata all'ufficio del R.I. dove è iscritta la sede legale dell'impresa.

Qualora si richieda la cancellazione dell'impresa, mediante presentazione dell'apposito modulo all'ufficio competente per la sede, non risulta necessario richiedere la cancellazione delle localizzazioni fuori provincia. Provvederà a quest'ultima, infatti, l'ufficio che riceve la domanda di cancellazione dell'impresa.

Soggetti obbligati alla presentazione della denuncia

I legali rappresentanti dell'impresa, il titolare, gli amministratori, i liquidatori, gli institori, il notaio, ecc.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA

In tale riquadro va indicata:

la sigla della provincia ove è ubicata la sede legale dell'impresa e, nel caso di impresa con sede all'estero, va indicata la sigla della provincia ove presente la localizzazione convenzionalmente identificata come sede principale in Italia. Se già assegnato, va indicato anche il relativo numero R.E.A.;

la sigla della provincia ove è ubicata la localizzazione, e, se già assegnato, il relativo numero R.E.A.

TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA

È obbligatorio effettuare una sola scelta fra i tre campi di «apertura», «cessazione» e «modifica» di localizzazione.

Nei soli casi di modifica e di cessazione della localizzazione vanno compilati i campi relativi all'ubicazione della stessa. Va indicato l'indirizzo della localizzazione precedentemente dichiarato, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Tale riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto l'iscrizione di un atto (es. istituzione di sede secondaria). Vanno indicati:

il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente);

la data dell'atto;

il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale);

la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente);

la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica.

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: Vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

attività di mediatori di immobili;

vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

minimercati ortofrutticoli.

SEZIONE A: APERTURA DI NUOVA LOCALIZZAZIONE A1/TIPO DI LOCALIZZAZIONE

Va indicato il codice corrispondente alla tipologia della localizzazione (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, ecc.).

Se trattasi di istituzione di sede secondaria, va utilizzato esclusivamente il codice SS =Sede secondaria.

A2/ INDIRIZZO DELLA LOCALIZZAZIONE

Va indicato:

la data di apertura della localizzazione;

l'indirizzo della localizzazione completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione topografica. Per le localizzazioni ubicate all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione, secondo le modalità localmente in uso.

Nel campo denominato «presso od altre indicazioni» vanno indicati eventuali altri elementi che si ritenga opportuno segnalare per una più precisa individuazione della localizzazione (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.).

A3/ INSEGNA DELLA LOCALIZZAZIONE

Va indicata l'insegna della localizzazione solo se identificativa dell'esercizio o del locale e significativa, cioè diversa dalla denominazione e ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.).

A4/ ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA LOCALIZZAZIONE

Va indicato:

la data di inizio attività;

la descrizione dell'attività primaria;

l'eventuale descrizione dell'attività secondaria

Avvertenze per la corretta denuncia delle attività esercitate per le società ed altri soggetti collettivi

Nel caso l'impresa sia inattiva, ed inizi a svolgere l'attività presso una nuova localizzazione, la relativa denuncia dovrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:

apertura localizzazione nella stessa provincia della sede legale dell'impresa: in tale caso dovrà essere predisposto, come modulo principale, il modulo S5 (vedi relative istruzioni), compilando il riquadro Attività prevalente dell'impresa, ed eventualmente la Data inizio attività impresa, riportando nella descrizione quanto inserito nel presente riquadro del modulo UL. Al modulo S5 dovrà essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni;

apertura localizzazione in provincia diversa da quella della sede legale: oltre al modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni, ed inviato al R.I. territorialmente competente, andrà predisposto un modulo S5 (vedi relative istruzioni), compilando il riquadro BC/Attività prevalente dell'impresa, riportando nella descrizione quanto inserito nel presente riquadro del modulo UL; il modulo S5 dovrà essere inviato al R.I. dove è iscritta la sede legale dell'impresa.

Quanto descritto si applica anche nel caso in cui la denuncia di attività esercitata presso la nuova localizzazione, comporti una variazione nell'attività prevalente dell'impresa.

Per le imprese individuali:

apertura localizzazione nella stessa provincia della sede dell'impresa, contestualmente all'iscrizione: in tale caso dovrà essere predisposto come modulo principale il modulo I1, tenendo conto nella compilazione del riquadro 10/Attività prevalente dell'impresa, anche dell'attività esercitata presso la localizzazione. Al modulo I1 dovrà essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni;

apertura localizzazione nella stessa provincia della sede dell'impresa, successivamente all'iscrizione: solo nel caso in cui l'attività che sarà esercitata presso la nuova localizzazione, comporti una modifica dell'attività prevalente dell'impresa, dovrà essere predisposto come modulo principale il modulo I2, compilando il riquadro 9/Attività prevalente dell'impresa, riportando la descrizione aggiornata dell'attività prevalente dell'impresa. Al modulo I2 dovrà essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni;

apertura localizzazione in provincia diversa da quella della sede dell'impresa: solo nel caso in cui l'attività che sarà esercitata presso la nuova localizzazione comporti una modifica dell'attività prevalente dell'impresa, oltre al modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni, ed inviato al R.I. territorialmente competente, dovrà essere predisposto un modulo I2, compilando il riquadro 9/Attività prevalente dell'impresa, riportando la descrizione aggiornata dell'attività prevalente dell'impresa. Il modulo I2 dovrà essere inviato al R.I. dove è iscritta la sede dell'impresa.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

A7/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni della localizzazione in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nel riquadro A4. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Per le imprese esercenti nella localizzazione attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività esercitata nella localizzazione.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica.

A8/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nel riquadro A4.

Vanno compilati i campi interessati, indicando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

A9/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).

A10/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

SEZIONE B: CESSAZIONE DI LOCALIZZAZIONE B1/CESSAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE

In questo riquadro va indicata la data di cessazione della localizzazione ed il codice corrispondente alla causale della cessazione, da scegliere tra quelli riportati nella tabella.

B2/ SOGGETTO SUBENTRANTE

Il riquadro va compilato nel caso in cui la cessazione della localizzazione sia dovuta al conferimento o alla cessione dell'esercizio ad altro soggetto.

Vanno indicati la denominazione ed il codice fiscale del soggetto subentrante. Va inoltre specificato il codice relativo al titolo del subentro da scegliere tra quelli riportati nella tabella.

SEZIONE C: MODIFICA DI LOCALIZZAZIONE C1/TIPO DI LOCALIZZAZIONE

Nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.

Nel campo successivo va riportato il codice corrispondente alla nuova tipologia della localizzazione (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, ecc.).

Qualora, successivamente alla modifica, venga mantenuta la precedente tipologia, andrà riportato anche il relativo codice (es. «laboratorio» a cui si aggiunge la tipologia «deposito», andranno indicati, nell'ordine, i codici LB e DEP).

Possono essere inseriti fino a tre codici scegliendoli fra quelli indicati nella relativa tabella.

Il presente riquadro non è utilizzabile per denunciare trasformazioni da sede secondaria ad unità locale e viceversa; in tal caso andrà predisposto un modulo UL per comunicare la chiusura della prima tipologia, ed un secondo modulo UL di apertura della nuova tipologia.

Si fa presente che per le sedi secondarie va utilizzato esclusivamente il codice SS =Sede Secondaria.

C2/ INDIRIZZO DELLA LOCALIZZAZIONE

Nel primo campo va indicata la data in cui è avvenuto il trasferimento nell'ambito della stessa provincia. Va poi indicato il nuovo indirizzo della localizzazione, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Per le localizzazioni ubicate all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione, secondo le modalità localmente in uso.

Nel campo denominato «presso od altre indicazioni» vanno indicati eventuali altri elementi che si ritenga opportuno segnalare per una più precisa individuazione della localizzazione (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.).

Questo riquadro non va compilato se il nuovo indirizzo della localizzazione verrà a coincidere esattamente con quello della sede dell'impresa o di altra localizzazione preesistente. In tal caso va compilato il riquadro «B1/Cessazione della localizzazione».

C3/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA LOCALIZZAZIONE

Nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.

Va barrata la prima casella per indicare se è stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata. Va barrata la seconda casella se ne è stata assunta una nuova o se si dichiara per la prima volta. In questo secondo caso l'insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, cioè diversa dalla denominazione e ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.).

C4/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA LOCALIZZAZIONE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.

Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante. Nella denuncia dell'attività svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro A4.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli al paragrafo 11.

C6/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nel riquadro C4. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

Per le imprese esercenti nella localizzazione attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività esercitata nella localizzazione.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica.

C7/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Devono essere indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nel riquadro C4.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella enti licenza» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella denominazioni licenza» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

C8/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19, legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella enti licenza» (LIC).

C10/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

Firma

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (legale rappresentante, titolare, socio, amministratore, liquidatore, notaio, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

25A02079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbamazepina, «Carbamazepina Aurobindo», cod. MCA/2021/344.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 88 del 12 marzo 2025

Procedura europea n. PT/H/2582/001,003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBAMAZEPINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno - Varese - Italia.

Confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471011 (in base 10) 1K2SP3 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471023 (in base 10) 1K2SPH (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471035 (in base 10) 1K2SPV (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471047 (in base 10) 1K2SQ7 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471050 (in base 10) 1K2SQB (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471062 (in base 10) 1K2SQQ (in base 32);
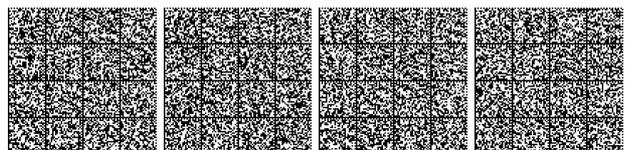
«400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471074 (in base 10) 1K2SR2 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471086 (in base 10) 1K2SRG (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471098 (in base 10) 1K2SRU (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471100 (in base 10) 1K2SRW (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051471112 (in base 10) 1K2SS8 (in base 32).

Principio attivo: carbamazepina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica S.A. Rua João de Deus, n. 19, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471011 (in base 10) 1K2SP3 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471023 (in base 10) 1K2SPH (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471035 (in base 10) 1K2SPV (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471047 (in base 10) 1K2SQ7 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471062 (in base 10) 1K2SQQ (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471074 (in base 10) 1K2SR2 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471086 (in base 10) 1K2SRG (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471098 (in base 10) 1K2SRU (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471050 (in base 10) 1K2SQB (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 051471100 (in base 10) 1K2SRW (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051471112 (in base 10) 1K2SS8 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8/0/2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02088

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio valproato, «Sodio Valproato Seacross», cod. MCA/2023/7.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 86 del 10 marzo 2025

Procedura europea n. IE/H/1258/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO VALPROATO SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) LTD., con sede legale e domicilio fiscale in Pod 13, The Old Station House, 15° Main Street, Blackrock, A94 T8P8, Dublino, Irlanda.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 3 ml in vetro - A.I.C. n. 050621010 (in base 10) 1J8ULL (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 4 ml in vetro - A.I.C. n. 050621022 (in base 10) 1J8ULY (in base 32).

Principio attivo: sodio valproato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Seacross Pharma (Europe) LTD., Pod 13, The Old Station House, 15° Main Street, Blackrock, Dublino A94 T8P8, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà
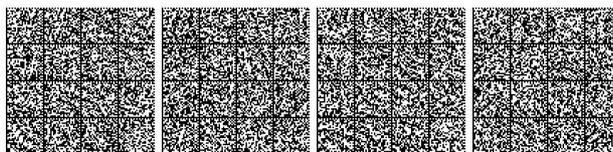
essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amikacina solfato, «Amikacina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 202/2025 del 28 marzo 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

due variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 1, 2, 5 e 6 del foglio illustrativo con riformulazione delle indicazioni terapeutiche, inserimento di informazioni di sicurezza e modifiche formali e in accordo al QRD *template*, adeguamento alla linea guida corrente sugli eccipienti, modifiche formali delle etichette ed in accordo al QRD *template;*

relativamente al medicinale AMIKACINA TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n.:

033586037 - «0,5 g/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

033586025 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Codice pratica: VN2/2024/70.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02090

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di epoprostenolo, «Flolan».

Estratto determina AAM/PPA n. 204/2025 del 28 marzo 2025

Trasferimento di titolaritá: MC1/2025/42.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

Medicinale: FLOLAN.

Confezioni A.I.C. n.:

027750013 «0,5 mg/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 50 ml;

027750037 «1,5 mg/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 2 flaconcini solvente da 50 ml;

alla società GlaxoSmithKline Trading Service Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 YK11 Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02091

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di betaistina dicloridrato, «Betaistina Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 205/2025 del 28 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale BETAISTINA AUROBINDO.

Tipo II, C.I.2b) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento Betaserc. Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.
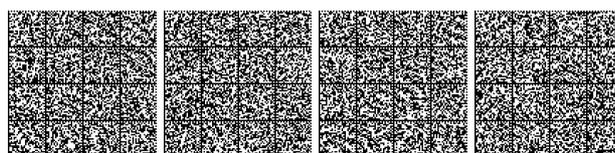
Confezioni A.I.C. n.:

043355015 - «8 mg compresse» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355027 - «8 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355039 - «8 mg compresse» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355041 - «8 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355054 - «8 mg compresse» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355066 - «8 mg compresse» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355078 - «8 mg compresse» 120 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355080 - «16 mg compresse» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355092 - «16 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355104 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355116 - «16 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355128 - «16 mg compresse» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355130 - «24 mg compresse» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355142 - «24 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355155 - «24 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355167 - «8 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

043355179 - «8 mg compresse» 1000 compresse in flacone Hdpe;

043355181 - «16 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

043355193 - «16 mg compresse» 1000 compresse in flacone Hdpe;

043355205 - «24 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

043355217 - «24 mg compresse» 1000 compresse in flacone Hdpe;

043355229 - «24 mg compresse» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355231 - «8 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355243 - «24 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355256 - «8 mg compresse» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355268 - «16 mg compresse» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

043355270 - «24 mg compresse» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Procedura europea: PT/H/0867/001-003/II/019.

Codice pratica: VC2/2023/249.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Desametasone Hameln».

Estratto determina AAM/PPA n. 211/2025 del 28 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II - C.I.z: implementazione di uno studio ERA (*Environmental risk assessment*).

Relativamente al medicinale DESAMETASONE HAMELN (A.I.C. 048459) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 048459010 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml;

A.I.C.: 048459022 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

A.I.C.: 048459034 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml;

A.I.C.: 048459046 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml.

Sono di conseguenza autorizzate le modifiche al paragrafo n. 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 5 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VC2/2022/193.

Numero procedura: SK/H/0220/001/II/002.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GmBh, con sede legale e domicilio fiscale in Hameln, Inselstrasse 1 - 31787, Germania (DE).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftobiprolo medocaril sodico, «Mabelio».

Estratto determina AAM/PPA n. 212/2025 del 28 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale MABELIO:

tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati in seguito a uno studio di sicurezza post-autorizzazione (PASS). Si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 4.9, 5.1, 5.2, 6.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD *Template*, nella versione corrente.

Confezione A.I.C. n.:

043060019 - «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Advanz Pharma Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Unit 17, Northwood House, Northwood Crescent, Dublino 9, D09 V504, Irlanda.

Procedura europea: SE/H/1837/001/II/016.

Codice pratica: VC2/2024/244.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02094

Rettifica della determina n. 6/2025 del 10 gennaio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cinacalcet, «Cinacalcet Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 213/2025 del 28 marzo 2025

Trasferimento di titolaritá: MC1/2024/385bis.

Cambio nome: C1B/2024/1304.

Numero procedura europea: FI/H/0869/001-003/IB/015/G.

La determina AAM/PPA n. 6/2025 del 10 gennaio 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2025 e relativa al medicinale CINACALCET ABDI (A.I.C. n. 045169), è rettificata come segue:

ove si legge:

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Planta 08039 Barcellona, Spagna

[…]

alla società Abdi Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstrasse, 4, 64646 Heppenheim, Germania.

leggasi:

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Planta 08039 Barcellona, Spagna

[…]

alla società Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstrasse, 4, 64646 Heppenheim, Germania.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina di rettifica, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 6/2025 del 10 gennaio 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2025.

25A02095

BANCA D'ITALIA

2° Aggiornamento alla circolare n. 302/2018 - L'anagrafe dei soggetti

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2° Aggiornamento di marzo 2025: ristampa integrale

Indice

Sommario

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati.

A supporto di tali rilevazioni, la Banca d'Italia utilizza l'Anagrafe dei Soggetti (di seguito "Anagrafe"), un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all'Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d'Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, si forniscono, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:

- informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell'Anagrafe;
- disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
- istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell'Anagrafe.

2. FONTI NORMATIVE

Sulla disciplina dell'Anagrafe, sotto il profilo degli obblighi di segnalazione dei soggetti vigilati, rilevano:
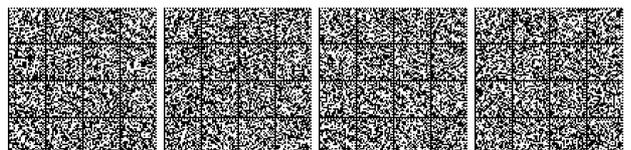
- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), in particolare:
  - l'art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
  - l'art. 53, comma 1, lett. b) e 67, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e organi sociali;
  - l'art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
  - l'art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  - l'art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 ("Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005"), in particolare l'art. 11 che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di raccogliere - dagli operatori residenti in Italia, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e presso amministrazioni, enti e organismi pubblici - informazioni per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica. Lo stesso prevede che per le medesime finalità, tali dati possano essere forniti dalla Banca d'Italia ad altri enti e istituzioni nazionali e internazionali, enti di ricerca e altri operatori;
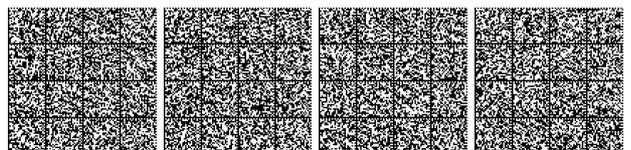
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), in particolare l'art. 23-quater inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, che elenca le unità ulteriori che concorrono ai saldi di finanza pubblica;

- la legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono.

Rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni di settore emanate dalla Banca d'Italia per fornire istruzioni agli intermediari segnalanti sull'oggetto e sulle modalità di segnalazione:

- la Circolare n. 139 della Banca d'Italia dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), che disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, ai sensi dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663;

- la Circolare n. 297 della Banca d'Italia del 16 maggio 2017 e successivi aggiornamenti ("Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti"), che disciplina la rilevazione AnaCredit sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito e la rilevazione TAXIA, sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche;

- la Circolare n. 286 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"), che disciplina le segnalazioni prudenziali su base consolidata e individuale nonché la segnalazione sulle grandi esposizioni;

- la Circolare n. 272 della Banca d'Italia del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti ("Matrice dei conti"), che disciplina le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d'Italia;

- la Circolare n. 284 della Banca d'Italia del 18 giugno 2013 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"), che disciplina la raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) per il calcolo dei tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default);

- le disposizioni che disciplinano la rilevazione "Libro soci", con la quale gli intermediari comunicano annualmente i propri soci diretti, quali:

  - la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per le banche");

  - la Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare");

  - il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019 e successive modifiche ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica");

  - il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ("Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio").

Rilevano, inoltre, le disposizioni emanate a livello europeo sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca Centrale Europea, quali:

- l'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), ai sensi del quale, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che disciplina la segnalazione sulle grandi esposizioni;

- il Regolamento (UE) 867/2016 della BCE del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13), di seguito "Regolamento AnaCredit". AnaCredit rappresenta l'archivio dei dati analitici sul credito, raccolti dalle BCN dell'area dell'euro dalle banche residenti e dalle filiali estere, gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare
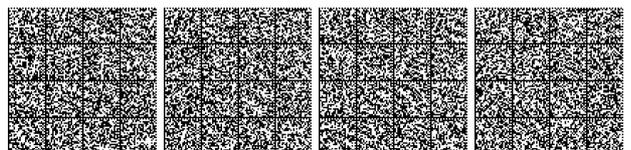
le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*;

- il Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE;
- l'Indirizzo (UE) 2018/876 della BCE del 1°giugno 2018 sul Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*, ECB/2018/16);
- il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- l'art. 430 della Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che istituisce le segnalazioni armonizzate di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e il "*Manual on Government Deficit and Debt*" per la classificazione delle unità.

Sotto il profilo della collaborazione e dello scambio di informazioni con altre Autorità, rilevano in linea generale le seguenti disposizioni:

- l'art. 7 del T.U.B., comma 5 – che prevede che la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e l'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni senza potersi opporre segreto d'ufficio – e comma 6 – che prevede che la Banca

d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;

- l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'AGCM collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e che i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;
- l'art. 187 octies, comma 4, lett. e) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che la CONSOB può accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare gli artt. 12 e 40, che prevedono che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborino tra loro, con la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la Guardia di Finanza e con la Direzione Investigativa Antimafia, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 43, vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai privati atti, informazioni e documenti che le stesse possono acquisire d'ufficio, anche in via continuativa, da altre pubbliche amministrazioni che li detengono.

Sotto lo specifico profilo della collaborazione con l'IVASS e della legittimazione di quest'ultima ad accedere alle informazioni anagrafiche acquisite dalla Banca d'Italia, nell'ottica dell'integrazione della vigilanza bancaria e assicurativa, rilevano altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 13 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, che stabilisce il principio della piena integrazione
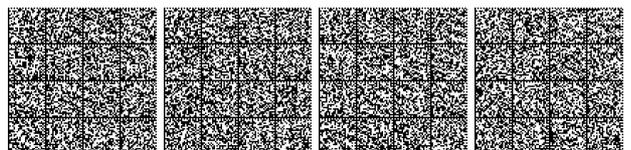
dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

- il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, che dispone, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità ai fini di vigilanza;

- l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

- il Regolamento (UE) N. 1374/2014 della BCE del 28 novembre 2014, che disciplina le segnalazioni statistiche che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle banche centrali nazionali per il successivo invio alla BCE, per sostenerne l'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, rilevano le seguenti fonti normative:

- l'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

- l'art. 6, comma 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche sulle modalità e finalità del trattamento;

- l'art. 2-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al GDPR e modificato dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, il quale – nel disciplinare la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – chiarisce che la base giuridica richiamata dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;
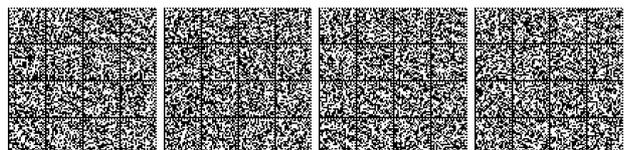
- l'art. 2-ter, comma 1bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, introdotto dalla medesima legge 3 dicembre 2021 n. 205, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, nel rispetto dell'art. 6 del GDPR sopracitato;
- l'art. 5, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, che autorizza il trattamento dei dati personali da parte dell'ISVAP, a cui l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.

Infine, con riferimento alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, rilevano gli artt. 4 e 8 del T.U.B. che attribuiscono alla Banca d'Italia – nell'esercizio delle proprie funzioni di autorità di vigilanza – il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Aggiornamento**: integrazione delle informazioni presenti in Anagrafe in termini di inserimento di nuovi attributi, relazioni ed eventi; variazione o cancellazione di attributi, relazioni ed eventi già registrati in Anagrafe;
- **Anagrafe soggetti**: l'archivio nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari creditizi e finanziari sono tenuti ad effettuare alla Banca d'Italia;
- **Anagrafe titoli**: l'archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d'Italia;

- ***Application to Application* (A2A)**: la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **Censimento**: l'iscrizione nell'Anagrafe di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica;
- **Centrale dei rischi**: il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 ("Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi");
- **Classificazione della clientela**: il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Sottogruppo di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Codice ABI**: il codice identificativo univoco dell'ente segnalante;
- **Codice ATECO**: la classificazione delle attività economiche ATECO, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE (cfr. oltre "Codice NACE");
- **Codice censito**: il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe;
- **Codice di controparte estera**: il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (*Legal Entity Identifier*)**: l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice ISO dei paesi esteri**: il codice di identificazione geografica dei paesi del mondo secondo lo standard ISO 3166[1];

---

[1] https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html.
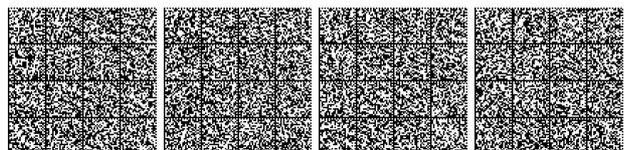
- **Codice ISTAT dei Comuni italiani**: il codice statistico dei Comuni italiani pubblicato in appositi elenchi aggiornati con cadenza semestralmente a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- **Codice OICR**: il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani[2] attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE**: il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea;
- **Codice RIAD**: il codice identificativo dei soggetti registrati in RIAD;
- **Cointestazione**: la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;
- **Crittografia**: una tecnica di cifratura di un flusso in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Doppia codifica**: situazione in cui uno stesso soggetto è censito in Anagrafe con due codici diversi;
- **Enti segnalanti**: gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici**: gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Famiglie produttrici**: le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purché il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");

---

[2] Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.
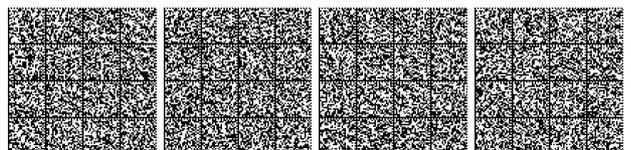
- **Filiale estera (residente in un Paese diverso da quello della casa madre)**: un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;

- **Flusso di input (raccolta)**: il file contenente i dati su soggetti, relazioni ed eventi che l'ente intende segnalare o aggiornare in Anagrafe;

- **Flusso di output (risposta)**: il file di risposta prodotto dalla Banca d'Italia a seguito della ricezione di flussi da parte degli enti, contenente i dati richiesti o il file inviato d'iniziativa della Banca d'Italia agli enti per informarli degli aggiornamenti apportati all'Anagrafe o chiedere la verifica o il completamento di dati registrati in Anagrafe;

- **Fondi comuni d'investimento**: i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- **Fonti cooperative**: fonti (diverse da quelle ufficiali) utilizzate per alimentare l'Anagrafe, tra cui gli archivi contenenti informazioni anagrafiche su particolari tipologie di soggetti, e gli enti segnalanti che sono tenuti a collaborare alla gestione dell'Anagrafe sulla base di specifiche disposizioni normative;

- **Fonti ufficiali**: i pubblici registri, gli elenchi e gli albi ufficiali da cui vengono acquisiti i dati registrati in Anagrafe; vengono definite "ufficiali" in quanto provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici;

- **Infostat**: la piattaforma web per lo scambio delle informazioni statistiche tra la Banca d'Italia e gli enti segnalanti;

- **Intermediari vigilati**: gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio, banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);

- **Persone fisiche**: le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono classificate come famiglie produttrici o come quasi società;
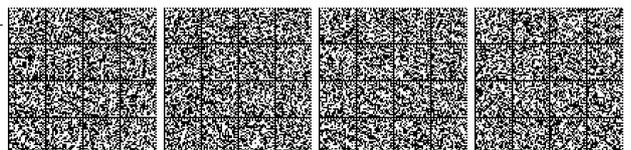
- **Portale dell'Anagrafe**: il sito web[3], realizzato per la condivisione delle informazioni riguardanti l'Anagrafe, al quale possono accedere tutti gli enti segnalanti che dispongono di un'utenza Infostat;
- **Prima informazione (servizio di)**: il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione**: le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009[4] e i soggetti indicati nell'elenco 1 richiamato dall'art. 23-quater inserito nel decreto-legge 137/2020, convertito in legge (L. 18 dicembre 2020, n. 176), in cui sono individuate le unità ulteriori che concorrono ai saldi di finanza pubblica;
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*)**: il database del SEBC dove sono registrate le unità istituzionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della BCE e per le rilevazioni di tipo nominativo del SEBC;
- **Registro delle imprese**: il registro tenuto dalle Camere di commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Relazione*:*** collegamento tra due soggetti censiti in Anagrafe, ad esempio il legame tra il soggetto e la casa madre, l'impresa controllante diretta, l'impresa controllante apicale, le società partecipanti o la società di gestione nel caso di fondi comuni d'investimento secondo quanto previsto dall'Indirizzo (UE) 2018/876 della BCE);

---

[3] Disponibile al link: https://as.bancaditalia.it.

[4] L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it: metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP.

- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)**: la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;

- **Residente**: il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;

- **Rilevazione nominativa**: una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti, ecc.);

- **Segnalazione anagrafica**: flusso attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe per il soggetto segnalato;

- **Società ed enti non residenti**: le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;

- **Società residenti**: le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per "Soggetti residenti (altri)" cfr. la rispettiva definizione);

- **Soggetti residenti (altri)**: i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle "società residenti" (sopra definite), quali a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;

- **Soggetti diversi dalle persone fisiche**: a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato;

- **Soggetto** o **Unità istituzionale**: il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità
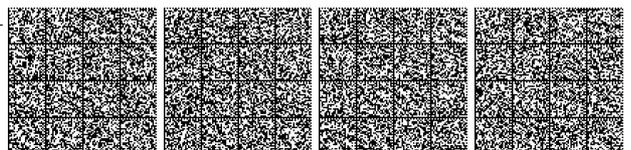
completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;

- **Survey (anagrafica di segnalazione o di aggiornamento)**: il flusso con cui l'ente segnala o aggiorna i dati dell'Anagrafe;
- **Tipo e codice identificativo nazionale**: tipo di codice e relativo codice in uso nei vari Stati per identificare un soggetto, tra quelli presenti nella lista pubblicata dalla BCE come allegato al manuale AnaCredit[5].

[5] Disponibile al link https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.
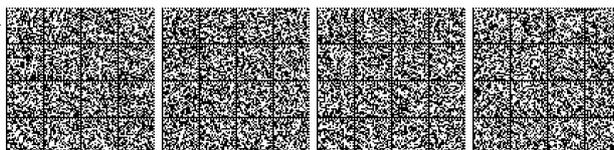
CAPITOLO I

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Sulla base delle disposizioni normative sopra elencate, gli intermediari bancari e finanziari vigilati sono tenuti ad inviare dati e informazioni alla Banca d'Italia, per consentirne lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali: la vigilanza sul sistema bancario e finanziario; la tutela della stabilità finanziaria; l'attuazione, nell'ambito dell'Eurosistema, della politica monetaria unica; la ricerca in campo economico-finanziario e la produzione delle statistiche; la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono pertanto necessariamente censiti dalla Banca d'Italia in forza delle medesime disposizioni normative in basi dati differenziate per tipologia.

Ai fini della presente Circolare rilevano gli obblighi segnaletici sopra elencati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto dati "nominativi" relativi:

- ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (censiti nell'archivio della Centrale dei rischi);
- alle informazioni sul credito e rischio di credito riferite alla clientela diversa dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio AnaCredit);
- agli assetti partecipativi e alla composizione sociale degli intermediari vigilati (censiti negli archivi degli Assetti Partecipativi Enti e Libro soci);
- alla composizione degli organi sociali degli intermediari vigilati (censiti nell'archivio degli Organi Sociali);
- alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default della clientela degli intermediari (censiti nell'archivio del *Loss Given Default*);
- alle esposizioni in sofferenza detenute dalle banche (censiti nell'archivio *Non Performing Loans*);

- alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell’archivio TAXIA);
- agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti con soggetti non residenti (censiti nell’archivio della Matrice dei Conti);
- alle grandi esposizioni, ai principali finanziatori, alla struttura del gruppo, al rischio di concentrazione, al rischio operativo e di controparte (censiti nelle basi informative di vigilanza armonizzata);
- alle attività di rischio e operazioni nei confronti dei soggetti collegati e alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati concessi a società non finanziarie (censiti nelle basi informative di vigilanza non armonizzata);
- alla predisposizione dei piani di risoluzione e alla struttura delle passività (censiti nelle basi informative di risoluzione);
- alla esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati (censiti nell’archivio sull’esternalizzazione delle funzioni aziendali);
- all’offerta di *crowdfunding* per i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese (censiti nell’archivio delle informazioni sull’offerta di *crowdfunding*).

Per la descrizione delle rilevazioni nominative della Banca d’Italia e degli archivi in cui tali dati sono contenuti si rinvia all’ALLEGATO I, il cui aggiornamento annuale è pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia.

Del tutto strumentale e trasversale rispetto a tali archivi è quello denominato “Anagrafe dei soggetti”, che ha lo scopo di attribuire a tutti i soggetti indicati nelle segnalazioni degli intermediari un codice univoco utilizzato, in luogo dei dati anagrafici, per censire il medesimo soggetto nei citati archivi della Banca d’Italia.

Per tale ragione i dati anagrafici dei singoli soggetti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) contenuti nelle segnalazioni degli intermediari, vengono registrati in un apposito archivio gestito dalla Banca d’Italia, denominato “Anagrafe dei soggetti”, in cui sono raccolte anche le informazioni anagrafiche di tutte le società iscritte al Registro delle imprese.
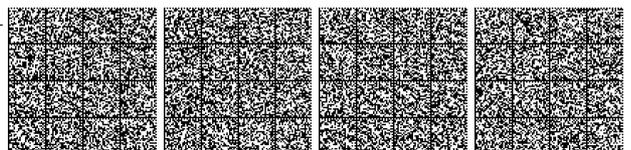
I soggetti segnalati per la prima volta dagli intermediari e le società di nuova iscrizione nel Registro delle imprese (con l'esclusione di quelle individuali) vengono "censiti" nell'Anagrafe affinché a ciascuno di essi venga assegnato un codice identificativo univoco (c.d. "codice censito") che sarà utilizzato nelle successive comunicazioni tra gli intermediari e la Banca d'Italia per indicare il medesimo soggetto.

L'attribuzione del "codice censito" oggetto del censimento anagrafico risponde a due esigenze: (i) ridurre gli oneri per gli intermediari segnalanti, che possono utilizzare il "codice censito" per tutte le segnalazioni relative al medesimo soggetto, senza dover trasmettere ogni volta gli attributi anagrafici dello stesso; (ii) consentire alla Banca d'Italia di associare le diverse segnalazioni nominative, così da ottenere dati globali relativi al medesimo soggetto. Ciò assicura l'interoperabilità tra le diverse basi dati e consente un utilizzo integrato e più efficiente delle informazioni oggetto di segnalazioni obbligatorie per le finalità istituzionali della Banca d'Italia, senza alcun impatto sui diritti e le libertà dei soggetti segnalati. Infatti, il codice identificativo associato a ciascun nominativo oggetto della segnalazione ha carattere del tutto neutro, costituisce soltanto un alias del soggetto cui viene attribuito indipendentemente dalla tipologia di segnalazione compiuta dagli intermediari. L'Anagrafe tratta esclusivamente le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta identificazione dei soggetti e gli addetti alla gestione di tale base dati non possono accedere al contenuto delle segnalazioni effettuate dagli intermediari e riferite ai soggetti censiti. Essa ha carattere del tutto complementare e strumentale rispetto alle banche dati di cui la Banca d'Italia ha la titolarità in relazione al censimento delle segnalazioni cui gli intermediari sono tenuti per legge.

Le informazioni presenti nell'Anagrafe dei soggetti vengono trattate esclusivamente a fini statistici e pertanto non hanno natura certificativa né valore costitutivo della natura e delle caratteristiche delle singole unità istituzionali censite e non producono effetti legali sui soggetti classificati. A garanzia della correttezza e qualità dei dati anagrafici collegati ai codici censiti, il processo di alimentazione dell'Anagrafe prevede che: (1) gli intermediari comunichino gli aggiornamenti degli attributi anagrafici relativi ai soggetti da essi segnalati; (2) l'Anagrafe invii comunicazioni sulle modifiche avvenute nella base dati, a seguito dell'aggiornamento, a tutti gli intermediari
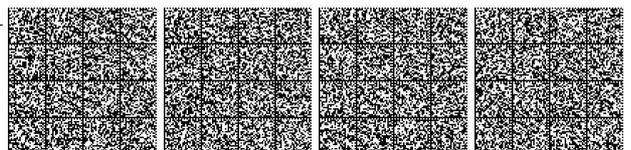
interessati al soggetto[6]; (3) gli intermediari verifichino la correttezza delle informazioni ricevute e apportino ulteriori modifiche, ove necessario.

L'Anagrafe, inoltre, rappresenta la fonte principale di alimentazione dell'analoga anagrafe del SEBC denominata *Register of Institutions and Affiliates Data* (RIAD) per i soggetti residenti in Italia diversi dalle persone fisiche[7], in forza di quanto previsto dal citato Indirizzo (UE) 2018/876, che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD. Il RIAD costituisce il registro condiviso relativo ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e permette lo sfruttamento integrato delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Difatti, il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche centrali nazionali e dalla banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati di RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale.

2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2.1 Tipologie di soggetti censiti

Sono registrati in Anagrafe i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:

---

[6] A fronte della ricezione di flussi da parte degli enti segnalanti, la Banca d'Italia invia i flussi di risposta descritti al CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6.
[7] RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al SEBC.

- società residenti;
  - pubbliche amministrazioni;
  - altri soggetti residenti;
  - società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e dalle previsioni normative sulle rilevazioni nominative per le quali è necessario utilizzare il codice censito.

Gli attributi raccolti per tipologia di soggetto sono elencati nelle tabelle 1 e 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con evidenza di quelli obbligatori in fase di segnalazione e di quelli che possono essere registrati successivamente con una survey di aggiornamento. Inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è prevista la registrazione di informazioni nel caso si verifichino eventi in cui essi sono coinvolti, al fine di rappresentarne correttamente il ciclo di vita (cfr. Tabella 3).

Per quanto riguarda le cointestazioni, l'Anagrafe attribuisce un codice censito univoco all'insieme dei soggetti cointestatari di uno o più rapporti, senza rilevare informazioni sulla tipologia di legame né i dati anagrafici elencati nelle tabelle 1 e 2.

Per una descrizione dettagliata di ciascun attributo si rimanda al "Modello dei dati per gli enti segnalanti", pubblicato sul Portale dell'Anagrafe[8].

[8] Accessibile a tutti gli enti in possesso delle credenziali INFOSTAT al link https://as.bancaditalia.it/PortalUI/.
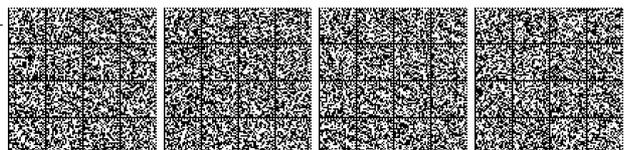
Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi (dati personali trattati)

Attributo	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Codice fiscale	Codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti e per i soggetti non residenti che per nascita o per residenza passata hanno un codice fiscale italiano	X[9]
Cognome e nome	Cognome e nome per esteso della persona fisica	X
Stato di nascita	Codice ISO dello Stato di nascita del soggetto	X
Comune di nascita	Codice ISTAT del Comune di nascita previsto per i soggetti nati in Italia	X
Località di nascita estera	Luogo di nascita del soggetto previsto se nato all'estero	X
Data di nascita	Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica	X
Sesso	Sesso della persona fisica	X
Comune di residenza	Codice ISTAT del Comune di residenza per i soggetti residenti in Italia	X
Classificazione della clientela (Codice SAE)	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE), secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	X
Attività economica (Codice ATECO)	Classificazione delle attività economiche ATECO	
Specie giuridica	Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)	X
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria	X
Eredità	Accettazione con beneficio d'inventario o non accettazione dell'eredità, nel caso di soggetto defunto	

[9] Obbligatorio per i soggetti residenti, facoltativo per i soggetti non residenti.
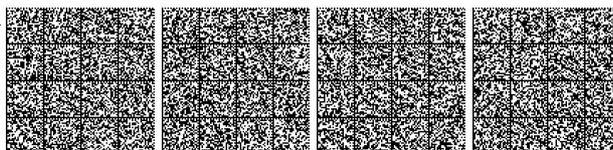
Identificativo nazionale	Codice identificativo del soggetto associato al "Tipo identificativo nazionale"	
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto, assegnato nel proprio Paese di residenza[10]	

[10] Il codice LEI, la partita iva, l'iscrizione camerale e altri codici utilizzati all'estero per le persone fisiche (cfr. "Modello dei dati per gli enti segnalanti").

Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi[11]

Attributo	**Descrizione**	**Obbligatorio per la segnalazione**
Codice fiscale	Codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti	X
Codice LEI	*Legal Entity Identifier*, previsto per i soggetti che ne dispongono	X
Denominazione	Denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche	X
Stato di residenza	Codice ISO dello Stato ove è ubicata la sede legale del soggetto	X
Comune di residenza	Codice ISTAT del Comune di residenza per i soggetti residenti in Italia	X
Località estera di residenza	Località estera della sede legale, prevista per i soggetti non residenti	X
Sede legale casa madre	Codice ISO dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre	X
Iscrizione camerale	Sigla della Provincia e numero d'iscrizione al REA	X
Specie giuridica del Registro delle imprese	Specie giuridica assegnata al soggetto nel Registro delle imprese	X
Forma legale	Forma societaria assunta dal soggetto tra quelle indicate nella lista delle *legal form* che la BCE rende disponibile sul proprio sito web[12]	X
Classificazione della clientela	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	X

[11] Le indicazioni sugli attributi richiesti dalla segnalazione AnaCredit sono disponibili al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit.
[12] Cfr. "*List of legal forms*" disponibile sul sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit: AnaCredit Manual – Annexes.
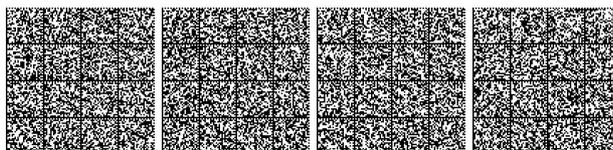
Attributo	**Descrizione**	**Obbligatorio per la segnalazione**
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese italiane o, nel caso di altri soggetti non contenuti nel Registro imprese, lo stato di cessazione del soggetto	X
Codice ABI	Codice identificativo per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, CDP e Poste Italiane	
Codice di controparte estera	Codice identificativo dell'Anagrafe titoli riferito agli emittenti titoli non residenti	
Stato attività	Stato di attività o inattività di una società iscritta al Registro Imprese	
Codice RIAD	Codice identificativo del soggetto assegnato dal registro RIAD della BCE	
Identificativo nazionale[13]	Codice identificativo del soggetto associato al "Tipo identificativo nazionale" valido nel Paese di residenza della controparte	
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto valido nel Paese di residenza della controparte[14]	
Identificativo della sede centrale d'impresa	Per le filiali estere (residenti in un Paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre	
Identificativo dell'impresa madre diretta	Codice censito della controllante diretta	
Identificativo dell'impresa madre apicale	Codice censito dell'impresa madre apicale	
Indirizzo	Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di avviamento postale, città, Comune e Provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV	
Cap	Codice di avviamento postale[15]	

[13] Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.
[14] Cfr. "*List of national identifiers*" disponibile al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit: AnaCredit Manual – Annexes, per i soggetti non residenti e "Modello dei dati per gli enti segnalanti" per i soggetti residenti.
[15] Cfr. "*List of postal codes*" disponibile sul sito web della BCE (AnaCredit Manual - Annexes).

Attributo	**Descrizione**	**Obbligatorio per la segnalazione**
Attività economica	Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE.	
Data di costituzione	Data di costituzione del soggetto	X
Data di estinzione	Data di estinzione del soggetto	
Stato dei procedimenti legali	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Data d'inizio dei procedimenti legali	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Dimensione dell'impresa	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Data della dimensione dell'impresa	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Numero dei dipendenti	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Totale di bilancio	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Fatturato annuo	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Principio contabile	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Identificativo della società partecipante	Codice censito delle società che possiede quote di capitale del soggetto	
Identificativo della società di gestione	Codice censito della società di gestione dei fondi	

Tabella 3. Eventi. Descrizione degli attributi

Evento	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Tipo di evento	Tipo di evento in cui è coinvolto il soggetto[16]	
Data dell'evento	Data in cui è avvenuto l'evento	

Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal Regolamento AnaCredit (cfr. *supra*), relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche si rimanda:

- alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 ("Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti");
- all'*AnaCredit Manual* e ai relativi allegati disponibili sul sito della BCE[17].

L'elenco degli attributi registrati in Anagrafe e condivisi con gli enti segnalanti con le comunicazioni di risposta (CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6) è disponibile nel "Modello dei dati per gli enti segnalanti".

[16] Tra gli eventi sono incluse anche le eliminazioni di doppie codifiche, che vengono registrate a cura dell'operatore quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi.
[17] Al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit.

3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

3.1 Fonti

L'Anagrafe è alimentata mediante due tipologie di fonti: le "fonti ufficiali" e le "fonti cooperative".

Delle prime fanno parte pubblici registri, elenchi, albi ufficiali e istituzioni che, fornendo informazioni per finalità pubbliche, certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici. Le seconde sono altre fonti che forniscono dati alla Banca d'Italia per specifiche finalità segnaletiche: (1) gli enti segnalanti che sono tenuti a collaborare alla gestione dell'Anagrafe sulla base di specifiche disposizioni normative; (2) altri archivi a disposizione della Banca d'Italia contenenti informazioni anagrafiche su particolari tipologie di soggetti. Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

3.2 Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella Tabella 4.
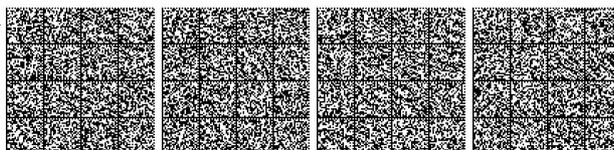
Tabella 4. Tipologie di soggetti: fonti di censimento

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento
Persone fisiche[18]	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società residenti iscritte al Registro delle imprese[19]	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Fondi pensione residenti	COVIP (fonte ufficiale)
Fondi comuni d'investimento residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Pubblica amministrazione residente[20]	ISTAT (fonte ufficiale)
Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società ed enti non residenti (area Euro)	RIAD (fonte ufficiale per le banche), enti segnalanti e Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Altre società ed enti non residenti	Enti segnalanti, Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Organismi internazionali	RIAD (fonte ufficiale), Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Cointestazioni[21]	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti.

Le informazioni relative a persone fisiche sono censite a seguito di trasmissione dei flussi di segnalazione da parte degli enti segnalanti (fonte cooperativa).

[18] Gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti residenti ed esteri sono registrati nella categoria delle persone fisiche anche se costituiti sotto forma di Ditta individuale iscritta al Registro delle imprese.
[19] Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese, la classificazione del sottogruppo di attività economica è aggiornato dalle rispettive autorità di vigilanza.
[20] Sono escluse le unità locali delle istituzioni pubbliche, per le quali la fonte di censimento è di tipo cooperativo.
[21] Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.

Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici obbligatori per la segnalazione indicati nelle tabelle 1 e 2. I dettagli tecnici sulle modalità di censimento di un nuovo soggetto in Anagrafe e di acquisizione del codice censito dei soggetti sono forniti nel “Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti” e nel “Modello dei dati per gli enti segnalanti”[22].

3.3 L’aggiornamento degli attributi anagrafici

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base alla tipologia di soggetto e alla disponibilità di informazioni, laddove lo stesso attributo anagrafico sia presente in più di una fonte (cfr. CAPITOLO I, paragrafo 3.4).

Gli attributi anagrafici non obbligatori per il censimento[23] non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati dopo aver reperito il codice censito del soggetto cui si riferiscono, utilizzando le survey di aggiornamento (CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 5) sia per il primo inserimento sia per le successive variazioni.

Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa[24].

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici e degli eventi che li coinvolgono sono indicate rispettivamente negli allegati II e III.

3.4 Gerarchia delle fonti

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali dei dati, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa, a meno che non venga fornita

---

[22] https://as.bancaditalia.it/PortalUI/.
[23] Inclusi quelli relativi a relazioni ed eventi.
[24] Alcuni codici identificativi possono essere acquisiti, se disponibili, anche da fonte ufficiale: partita iva, codice di iscrizione camerale e codice LEI.
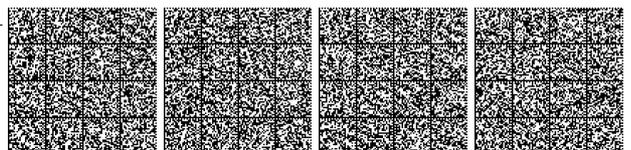
evidenza che il dato registrato in Anagrafe da fonte ufficiale non sia aggiornato.

Alle fonti cooperative che alimentano l'Anagrafe viene attribuita una priorità diversa in base ai processi di presidio e controllo dei dati che influenzano il livello di qualità e di aggiornamento delle informazioni in esse contenute. Qualora un'informazione registrata in Anagrafe provenga da una fonte cooperativa con priorità maggiore, gli enti segnalanti non possono modificarla a meno che non venga fornita evidenza che il dato registrato in Anagrafe non sia aggiornato.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.

4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

4.1 Liceità del trattamento e relative finalità

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, il trattamento dei i dati raccolti nell'Anagrafe è lecito in quanto necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Banca d'Italia quale titolare del trattamento, con precipuo riguardo alle segnalazioni ricevute in forza degli obblighi segnaletici imposti sulla base delle normative vigenti sopra richiamate, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Gli intermediari, a loro volta, in qualità di titolari del trattamento, in adempimento agli obblighi segnaletici di legge e in linea con l'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (ai sensi del quale il trattamento è lecito nella misura in cui sia necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), sono tenuti a raccogliere i dati delle controparti e a segnalarli alla Banca d'Italia, senza che sia quindi necessario acquisire il loro consenso; devono fornire a tali soggetti un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali sono per legge comunicati alla Banca d'Italia. Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra enti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici.

I dati contenuti nell'Anagrafe formano oggetto di diverse operazioni di trattamento da parte della Banca d'Italia, meglio descritte in seguito con riferimento alle modalità di funzionamento dell'Anagrafe. I dati vengono: raccolti tramite l'acquisizione di flussi di segnalazione e aggiornamento prodotti e inviati dalle fonti di alimentazione dell'Anagrafe; registrati in un database dedicato; organizzati e strutturati in tabelle in base alla tipologia di soggetto segnalato; conservati; modificati se errati o non aggiornati; trattati dalle strutture della Banca che utilizzano le rilevazioni nominative; consultati dagli intermediari (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 1); comunicati agli enti segnalanti per fornire riscontro alla segnalazione effettuata (cfr.
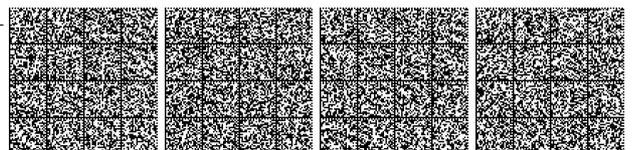
CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6); comunicati ad altri enti e autorità al ricorrere delle condizioni di legge.

4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia

Sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 5 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge sopra elencate (cfr. INTRODUZIONE, paragrafo 2) ai dati contenuti nell'Anagrafe può avere accesso l'UIF per effettuare le analisi di competenza dell'Unità a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In virtù delle sopra richiamate fonti normative (cfr. INTRODUZIONE, paragrafo 2) e sulla base dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione - stipulato in forza dell'art. 7 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni – avente ad oggetto l'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti), alcuni dati dell'Anagrafe possono essere consultati dall'IVASS. Ciò, al fine, tra l'altro, di verificare l'esattezza e l'aggiornamento degli attributi anagrafici[25] riferibili ai soggetti segnalati dalle imprese e dai gruppi assicurativi. L'IVASS, infatti, in qualità di autonomo titolare del trattamento e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di vigilanza sul settore assicurativo, raccoglie segnalazioni nominative relative alle imprese e ai gruppi di assicurazione e gestisce un proprio "Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi" (c.d. RIGA), nel quale i soggetti con cariche sociali e i titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali – segnalati dalle imprese e gruppi assicurativi – sono identificati con il codice censito dell'Anagrafe[26]. Tale registro, sviluppato come applicazione

---

[25] Limitatamente ai dati elencati in Tabella 1 in caso di persona fisica (ad eccezione dell'informazione sull'eredità) e a quelli elencati in Tabella 2 per i soggetti diversi da persone fisiche.

[26] RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. L'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia (segnatamente, Infostat) è volta a migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle
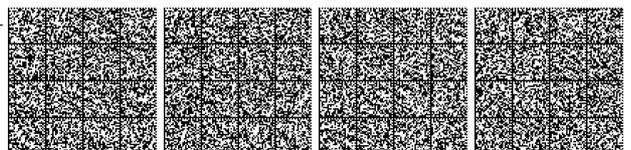
informatica per conto dell'IVASS dalla Banca d'Italia – nominata a tal fine responsabile del trattamento - prevede, fra l'altro, l'acquisizione, il controllo e l'utilizzo delle informazioni anagrafiche delle imprese assicurative, incluse quelle sui titolari di partecipazioni rilevanti, sugli esponenti aziendali e sui titolari di funzioni fondamentali.

Pertanto, al pari di quanto avviene per gli intermediari bancari e finanziari, anche l'IVASS e le imprese di assicurazione segnalanti all'IVASS hanno la possibilità di accedere al codice censito del soggetto da segnalare e, in caso di assenza del soggetto in archivio, di chiederne il censimento alla Banca d'Italia. In tal modo si persegue la finalità di arricchire l'Anagrafe[27] e di garantire una maggiore qualità dei dati relativi alle imprese di assicurazione, in linea con il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della BCE, che prevede la trasmissione alla BCE delle segnalazioni statistiche delle imprese di assicurazione per poter effettuare le analisi di competenza sulle attività finanziarie del settore assicurativo.

4.3 Correttezza e qualità dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe si fonda, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

---

informazioni utilizzate dall'IVASS per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea. La Banca d'Italia gestisce RIGA quale responsabile del trattamento, essendo stata a tale scopo designata dall'IVASS che ne rimane titolare.
Con RIGA sono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese vigilate, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. RIGA a sua volta consulta – tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, al fine di consultare i dati relativi al codice censito di interesse. L'IVASS non può tuttavia apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'Anagrafe.

[27] Anche ai fini della verifica del rispetto della normativa sull'*interlocking* (art. 36, d.l. n. 201/2011) in cui sono impegnate Banca d'Italia e IVASS unitamente alla CONSOB.
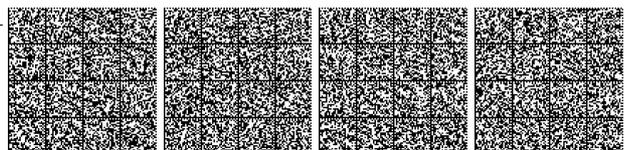
Un requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è costituito dalla qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 3).

4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia attraverso l'Anagrafe non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche censite.

Sia per il primo censimento, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici vengono utilizzate le fonti di alimentazione dell'Anagrafe, ufficiali e cooperative: pertanto, le operazioni svolte dalla Banca d'Italia non incidono direttamente sui diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il codice censito con il quale viene identificato un soggetto segnalato non è uno strumento di profilazione o di catalogazione in quanto non consente di risalire alla segnalazione in cui è stato utilizzato e di farne discendere dirette conseguenze dal suo trattamento.

Si rileva, altresì, che i dati trattati dalla Banca d'Italia nell'Anagrafe non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, per il cui trattamento sono invece stabiliti speciali presidi di tutela.

L'interessato conserva, con riguardo ai propri dati personali censiti nell'Anagrafe, i diritti di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR), quest'ultimo esercitabile anche in caso di errata attribuzione del codice censito. Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Le fonti ufficiali dei dati hanno peraltro valenza certificativa e pertanto, come sopra indicato, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono
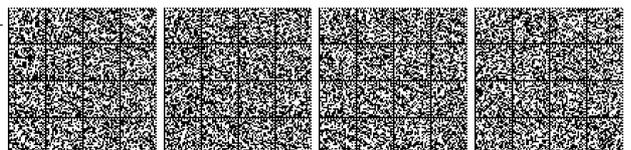
essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa[28], ferma restando, in caso di discordanze, la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti in relazione a ciascun archivio ufficiale per far apportare le necessarie rettifiche.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe soggetti è esercitabile mediante l'accesso alle banche dati gestite dalla Banca d'Italia rispetto alle quali l'Anagrafe riveste carattere strumentale.

4.5 Termini di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett, e) del GDPR, la Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi istituzionali per i quali esse sono raccolte, ferma restando la conservazione anche per periodi più lunghi necessaria a consentire il perseguimento delle finalità statistiche.

4.6 Misure di sicurezza

L'Anagrafe adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 GDPR e in modo da garantire sempre la sicurezza dei dati (artt. 32-34 GDPR).

In ogni caso, il trattamento viene effettuato nella misura in cui non esorbiti da quanto necessario e strumentale per le finalità per cui è eseguito.

I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe e gli intermediari segnalanti e le altre autorità cui vengono comunicati i dati, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Le misure adottate riguardano:

---

[28] A meno che non venga fornita evidenza che il dato registrato in Anagrafe da fonte ufficiale non sia aggiornato.

- l'adozione di policy aziendali di gestione della privacy e della sicurezza informatica;
- la protezione di hardware, reti, apparecchiature o attrezzature (da minacce ambientali, accessi non autorizzati, intercettazioni);
- la gestione del ciclo di vita delle credenziali e qualità della password;
- la formazione e sensibilizzazione del personale sulla riservatezza delle informazioni;
- le misure di autenticazione e di controllo degli accessi alle risorse IT;
- la verifica periodica sui diritti di accesso ai dati, compresa la gestione della fine del rapporto lavorativo o del passaggio ad altro incarico del personale (interno ed esterno);
- la crittografia dei dati e/o l'utilizzo di protocolli per la riservatezza delle comunicazioni;
- il log degli accessi ai dati;
- il log di monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi e delle attività degli amministratori di sistema;
- la protezione dei log;
- il partizionamento dei dati e la segregazione delle reti;
- il *patching*, la protezione da software dannoso e l'aggiornamento periodico;
- il backup e le procedure di ripristino dei dati;
- la limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati al trattamento;
- gli accordi di riservatezza e altre specifiche previsioni contrattuali con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.
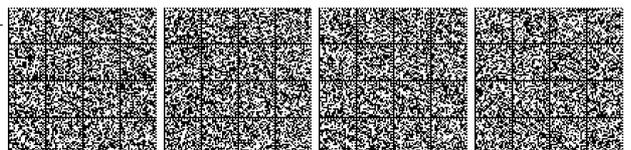
CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

SEZIONE I

LO SCAMBIO DEI DATI CON GLI ENTI SEGNALANTI

1. PERIMETRO

Il perimetro degli enti segnalanti dell'Anagrafe è costituito dagli intermediari che devono acquisire il codice censito dei soggetti di loro interesse, necessario ad effettuare segnalazioni nominative alla Banca d'Italia. Gli enti partecipanti alla Centrale dei rischi sono obbligati a partecipare anche all'Anagrafe; gli altri enti non sono obbligati e possono scegliere di utilizzare i servizi dell'Anagrafe, oppure di avvalersi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo bancario o finanziario che partecipano alla Centrale dei rischi, per lo scambio delle informazioni.

2. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

L'interazione tra gli enti segnalanti e l'Anagrafe avviene mediante la rete Internet, in particolare tramite la piattaforma Infostat, con modalità tecniche identiche per tutti gli enti, a prescindere dalla partecipazione al servizio di Centrale dei rischi.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A), utilizzando una credenziale applicativa cui associare un certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate sul sito della Banca d'Italia, nella sezione dedicata all'Anagrafe dei soggetti[29].

3. MODALITA' DI SCAMBIO

Le informazioni anagrafiche che gli enti devono inviare alla Banca d'Italia vengono raccolte tramite specifiche survey, suddivise per tipologia di soggetto segnalato - persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, cointestazioni – e di operazione richiesta, distinguendo tra segnalazione e aggiornamento di dati anagrafici dei soggetti, inclusi quelli relativi a eventi e relazioni. Per ogni survey sono previste diverse strutture dati contenenti le informazioni da inviare (c.d. cubi). I cubi possono essere documentati, quando è necessario dare evidenza della correttezza delle informazioni contenute nel flusso inviato[30].

I dettagli sulle survey e i relativi cubi mediante i quali avviene lo scambio dati tra Banca d'Italia ed enti segnalanti sono descritti di seguito (paragrafi 4, 5 e 6) e nei seguenti documenti messi a disposizione degli enti segnalanti nel portale dedicato all'Anagrafe:

- gli schemi tecnici (xsd) di ciascuna survey prevista nell'ambito della rilevazione Anagrafe Soggetti;
- il "Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti";
- il "Modello dei dati per gli enti segnalanti".

3.1. Storicizzazione dei dati

I processi elaborativi dell'Anagrafe storicizzano i dati trasmessi dagli enti segnalanti in base alle date di inizio e fine validità valorizzate nei cubi di

---

[29] Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Segnalazioni > Le informazioni anagrafiche dei soggetti > Manuali tecnici.
[30] Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.
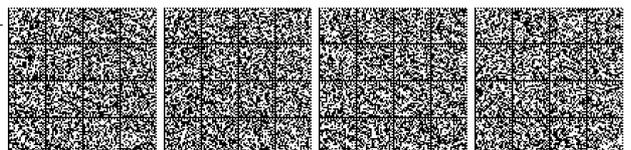
segnalazione e di aggiornamento. Gli enti segnalanti indicano la data di decorrenza e di termine delle informazioni inviate. Nei casi in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di decorrenza, possono indicare la data a partire dalla quale l'informazione è in loro possesso o quella di trasmissione della stessa.

La storicizzazione permette di aggiornare o correggere retroattivamente i dati dell'Anagrafe, anche quelli relativi a soggetti cessati[31].

3.2. Controlli

Ogni flusso di segnalazione trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli formali sulla corrispondenza della struttura del flusso con il modello dei dati e sulla completezza e coerenza dei dati inviati in relazione ai domini previsti per i singoli attributi. I flussi che presentano anomalie non vengono acquisiti e l'ente viene informato con un'apposita comunicazione di scarto (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6.1) nella quale è descritto quanto riscontrato. L'ente, una volta corretto l'errore, deve ripetere l'invio del flusso, inserendo anche gli eventuali allegati.

Gli enti segnalanti possono preventivamente testare la correttezza dei flussi inviandoli in modalità "diagnostica" in modo da individuare eventuali errori prima di procedere alla loro trasmissione ufficiale.

3.3. Lavorazione a cura dell'operatore

I flussi che superano i controlli vengono lavorati automaticamente al fine di acquisire in Anagrafe le informazioni inviate dagli enti (censimento di nuovi soggetti, registrazione di nuove informazioni anagrafiche o aggiornamento di informazioni anagrafiche esistenti). Flussi relativi a particolari tipologie di soggetti e cubi, tra i quali quelli documentati[32], vengono posti all'attenzione

[31] Per le variabili di stratificazione (dimensione impresa, numero addetti, attivo di bilancio, fatturato annuo), viene adottato un criterio di storicizzazione ad-hoc, basato su periodi contabili, descritto nel "Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti".

[32] Sono sottoposti all'esame dell'operatore tutti i messaggi documentati e alcuni messaggi non documentati che contengono determinati variabili e valori che rivestono particolare rilevanza per i processi della Banca d'Italia.

dell'operatore dell'Anagrafe che ne verifica il contenuto prima di procedere con la lavorazione e può decidere di scartare l'acquisizione dei dati in essi contenuti, fornendo opportuna comunicazione all'ente (cfr. paragrafo 6.3).

4. SURVEY DI SEGNALAZIONE

4.1. Segnalazione di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche

Le survey con le quali gli enti segnalano i dati anagrafici dei soggetti di interesse al fine di ottenere il codice censito necessario per le segnalazioni nominative o per recuperare le informazioni anagrafiche già registrate in Anagrafe su un censito di loro interesse, sono le seguenti:

- segnalazione persone fisiche (ASPF);
- segnalazione di soggetti diversi dalle persone fisiche (ASPG).

Per ciascuna survey, l'ente deve inviare i dati anagrafici previsti nel "Modello dei dati per gli enti segnalanti" o il codice censito del soggetto del quale vuole recuperare le informazioni registrate in Anagrafe.

Gli attributi anagrafici da segnalare nel caso si voglia conoscere il codice censito di un soggetto sono elencati nelle tabelle 1 e 2 del CAPITOLO I.

4.2. Ricerca anagrafica

I dati anagrafici presenti nei cubi delle survey di segnalazione vengono utilizzati per verificare se il soggetto segnalato è già presente in Anagrafe o meno (c.d. ricerca anagrafica). Affinché la ricerca possa produrre esiti attendibili, è fondamentale che gli enti riportino nei cubi in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto.

Se la segnalazione anagrafica inviata supera i controlli previsti, viene effettuata una ricerca in Anagrafe per verificare la presenza del soggetto segnalato. Tale ricerca può risultare in:

- **Esito certo positivo**: nel caso in cui sia stato identificato in Anagrafe un soggetto i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, viene restituito il codice censito corrispondente;

- **Esito certo negativo**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato in Anagrafe, viene registrato un nuovo codice con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante;
- **Esito dubbio (sinonimi/duplicati)**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), viene prodotto l'elenco dei sinonimi trovati per consentire una successiva verifica da parte dell'ente.

Le survey di segnalazione consentono di inviare diversi tipi di codici identificativi, in base alla residenza del soggetto. La presenza di tali codici permette di migliorare l'identificazione dei soggetti residenti e non residenti e di individuare eventuali doppie codifiche, riducendo anche la creazione di nuove. Con la stessa finalità di miglioramento dell'identificazione univoca sono previsti (a) l'obbligo di segnalazione del codice fiscale per i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche[33] e per le persone fisiche residenti[34] e (b) la possibilità di segnalare un codice fiscale anche per le persone fisiche non residenti che per nascita o residenza temporanea lo hanno acquisito.

4.3. Segnalazione di cointestazioni

Per acquisire il codice censito di una cointestazione gli enti devono utilizzare la survey ASCO nella quale vengono indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

La survey di segnalazione di una cointestazione può essere utilizzata anche per acquisire i codici censiti dei soggetti facenti parte della cointestazione.

Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono informare la Banca d'Italia tempestivamente, presentando una richiesta di annullamento di

[33] Cfr. Modello dei dati per gli enti segnalanti per eventuali eccezioni.
[34] In caso di segnalazione di persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione. Il codice fiscale deve essere valido e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e desumibile dalla documentazione ufficiale.
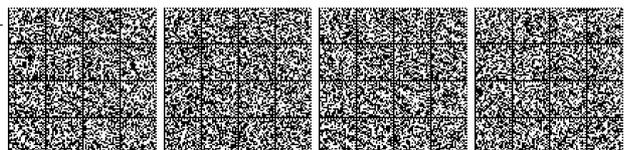
cointestazione. L'annullamento può essere richiesto anche da un ente diverso da quello che ha segnalato inizialmente la cointestazione, ma potrà avvenire soltanto dopo la cancellazione di tutte le segnalazioni di rischio eventualmente presenti nella Centrale dei rischi.

5. SURVEY DI AGGIORNAMENTO

5.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici di fonte cooperativa (cfr. tabelle 1 e 2), anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

Gli enti che segnalano attributi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Qualora gli enti dovessero riscontrare errori o inesattezze su attributi non segnalabili da fonte cooperativa, potranno comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.

La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

5.2. Flussi di aggiornamento

Le survey per l'aggiornamento dei dati registrati in Anagrafe sono riferite ai seguenti flussi:

- aggiornamento dati anagrafici delle persone fisiche (ASVF);

- aggiornamento dati anagrafici dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ASVG);
- inserimento/annullamento/variazione di relazioni tra soggetti (ASRE);
- inserimento/annullamento/variazione di eventi che coinvolgono i soggetti, tra cui le doppie codifiche (ASEV).

La procedura di aggiornamento dei dati anagrafici segnalabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti nei seguenti casi:

- quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali;
- per l'invio di dati sulle relazioni ed eventi riguardanti i soggetti di loro interesse, così come richiesto dalla normativa segnaletica;
- per il primo inserimento e il successivo aggiornamento degli attributi anagrafici non previsti in fase di segnalazione dei soggetti;
- in esito a una comunicazione ricevuta da parte della Banca d'Italia (i.e. comunicazioni circolari, paragrafo 6.4) quando ritengano che le informazioni inviate non siano corrette o aggiornate;
- a seguito di richieste di verifica e aggiornamento dati inviate dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 6.5).

In nessun caso la procedura di aggiornamento di dati anagrafici può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un codice censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e a rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

I flussi che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentati. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentati i flussi per le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale. L'Anagrafe verifica la completezza e la coerenza dei documenti prodotti dall'ente avvalendosi anche di fonti ufficiali, quali l'Agenzia delle Entrate.
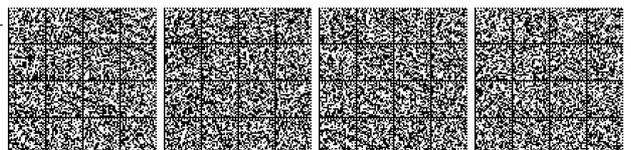
Tramite la procedura di aggiornamento dei dati è anche possibile cancellare attributi erroneamente segnalati[35], oppure chiudere la validità di un dato[36].

Gli aggiornamenti dei dati anagrafici possono riguardare sia il valore delle variabili, sia le relative date di inizio e fine validità.

6. COMUNICAZIONI AGLI ENTI SEGNALANTI

6.1. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni

A seguito della ricezione di un flusso di segnalazione o aggiornamento da parte degli enti segnalanti, vengono applicati controlli sulle informazioni in esso contenute che, in caso di errore, generano uno scarto del flusso e l'invio di una comunicazione ad hoc contenente il motivo dello scarto.

6.2. Comunicazioni in esito a un flusso di segnalazione

A seguito della ricezione di un flusso di segnalazione che ha superato i controlli previsti, l'Anagrafe invia flussi di risposta in cui comunica l'esito della lavorazione del flusso ricevuto.

In particolare, l'ente che ha inviato le survey di segnalazione ASPF e ASPG per conoscere il codice censito di un soggetto di proprio interesse, viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe tramite le survey di risposta alla segnalazione anagrafica delle persone fisiche (ASOPF) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ASOPG). Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca: l'ente segnalante riceve i dati anagrafici e il codice censito individuato in caso di esito certo positivo, il codice della nuova controparte censita in Anagrafe in caso di esito certo negativo, la lista dei sinonimi in caso di esito dubbio. In questo ultimo caso, se l'ente individua tra i sinonimi il soggetto di proprio interesse, deve

---

[35] Ad esempio, quando un codice LEI è registrato su una controparte alla quale non è mai stato assegnato.
[36] Ad esempio, quando il codice della Camera di commercio di una ditta individuale viene cancellata dal Registro Imprese.
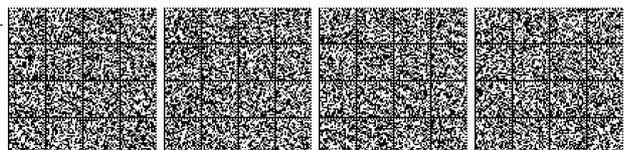
utilizzare il relativo codice per le successive segnalazioni. Se il soggetto d’interesse non è presente tra i sinonimi, l’ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite una survey di segnalazione contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati, il riferimento alla comunicazione di esito dubbio e l’indicazione del tipo di richiesta “nuovo codice”.

L’ente che ha inviato le survey di segnalazione ASPF e ASPG per acquisire le informazioni registrate in Anagrafe su un soggetto di proprio interesse riceve il relativo flusso di comunicazione di risposta (ASOPF o ASOPG) contenente tali informazioni.

A fronte di un flusso di segnalazione per conoscere il codice censito di una cointestazione, l’ente riceve il flusso di comunicazione di risposta ASOCO, contenente le informazioni sulla cointestazione individuata o registrata in Anagrafe.

L’ente che ha inviato la survey di segnalazione ASCO per acquisire le informazioni registrate in Anagrafe su una cointestazione di proprio interesse riceve il relativo flusso di comunicazione di risposta (ASOCO) contenente tali informazioni.

6.3. Notifiche

A seguito dell’invio di un flusso di aggiornamento anagrafico da parte dell’ente segnalante, della richiesta di annullamento di cointestazione e della lavorazione a cura dell’operatore, l’Anagrafe invia all’ente un flusso di notifica dell’esito della lavorazione dei cubi trasmessi (ASONO).

6.4. Comunicazioni circolari

Tutti gli aggiornamenti intervenuti in Anagrafe nell’arco della giornata elaborativa, provenienti da fonte ufficiale o cooperativa, vengono comunicati agli enti tramite apposite comunicazioni circolari. In particolare, ciascun ente riceve gli aggiornamenti intervenuti sui soggetti per i quali ha inviato un flusso di segnalazione o una richiesta di prima informazione[37] nei 12 mesi precedenti.

[37] Cfr. Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi (www.bancaditalia.it) > Statistiche > Centrale dei rischi > Documentazione CR e TAXIA.
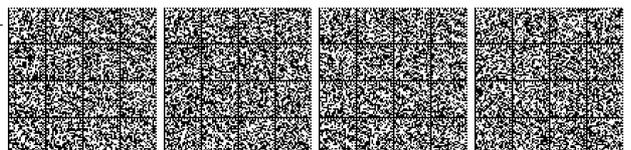
Tra le informazioni relative agli aggiornamenti viene anche fornita la tipologia della fonte che li ha prodotti. Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sugli aggiornamenti registrati in Anagrafe da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito l'accordo circa la correttezza dei dati registrati.

Gli enti sono tenuti a verificare la correttezza dei dati relativi agli eventi ricevuti con le comunicazioni circolari, compresi quelli forniti da fonti di gerarchia superiore e possono utilizzare le survey documentate per apportare le eventuali correzioni[38].

6.4.1. Comunicazioni di eliminazione di doppie codifiche

Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi[39] (c.d. "doppia codifica") si procede d'ufficio all'individuazione del codice "corretto" (valido), alla cancellazione del codice erroneo (duplicato) e alla notifica tramite le comunicazioni circolari dell'avvenuta eliminazione di doppia codifica a tutti gli enti interessati.

6.5. Comunicazioni di richiesta dati

La Banca d'Italia può chiedere agli enti segnalanti la verifica delle informazioni registrate in Anagrafe su specifici attributi al fine di correggerle o l'invio di informazioni mancanti, tramite un'apposita survey di richiesta dati (ASORD). L'ente che riceve tali richieste è tenuto ad analizzare il caso e risolvere eventuali inconsistenze segnalate o a colmare l'assenza d'informazione tramite un flusso di aggiornamento.

---

[38] Ad esempio, sono tenuti a inviare un flusso di aggiornamento della data di decorrenza dell'evento di fusione quando sui documenti ufficiali (visura camerale o atto di fusione) risulti un effetto differito.

[39] Ad esempio, a seguito di una variazione anagrafica documentata.
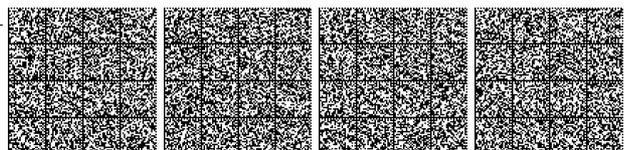
SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI

1. SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di *inquiry* descritti di seguito è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

1.1. *Inquiry* online

Tutti gli enti segnalanti già abilitati a Infostat possono reperire il codice censito necessario per le segnalazioni nominative, utilizzando il servizio di *inquiry* nominativo online[40] accessibile dal sito web della Banca d'Italia[41].

1.2. Flussi imprese

Tutti gli enti abilitati a Infostat possono scaricare i flussi mensili[42] in cui vengono diffusi il codice censito e dati anagrafici delle imprese italiane iscritte al Registro delle imprese (PSOGIMP) e degli intermediari finanziari, organismi internazionali, pubblica amministrazione e fondi (PSOGINT) in essere alla data di pubblicazione del flusso.

1.3. *Inquiry* ASQ

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei

[40] Si evidenzia che si tratta di un servizio di *inquiry* online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto al paragrafo 1.3.
[41] (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – Infostat).
[42] https://diffusione.bancaditalia.it/pubblicazioni-web/.
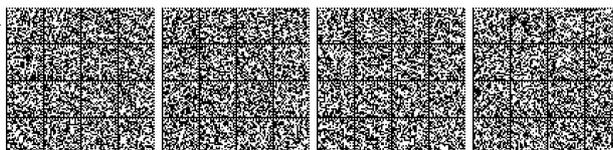
Soggetti Query”), accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di verificare la presenza di uno o più soggetti in Anagrafe, conoscerne il relativo codice e acquisirne le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le survey descritte nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafi 4 e 5 per le richieste di censimento di soggetti non ancora registrati e l’aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti d’interesse.

Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l’utilizzo di ASQ sono contenute nel “Manuale Inquiry dell’Anagrafe dei soggetti”[43].

2. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE

Per la condivisione delle informazioni riguardanti l’Anagrafe con gli enti segnalanti è disponibile un portale dedicato[44], al quale possono accedere tutti gli enti che dispongono di un’utenza Infostat. Per richiedere ulteriori informazioni gli enti segnalanti possono scrivere alla casella funzionale info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it.

3. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA’ DEI DATI

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all’Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici, tenendo conto di quanto stabilito nel CAPITOLO I, paragrafo 3.4, adempiendo agli obblighi di verifica e correzione dei dati, indicati nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 5.1.

[43] Disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Le informazioni anagrafiche dei soggetti.
[44] raggiungibile all’indirizzo https://as.bancaditalia.it.
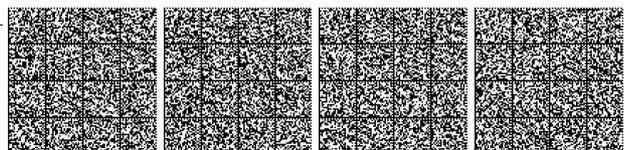
4. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente circolare, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

5. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell'Anagrafe vanno indirizzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche (info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it).

ALLEGATO I

RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Centrale dei rischi.

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., etc.). Più nel dettaglio la Centrale dei rischi raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Essa rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e la stabilità del sistema finanziario.

AnaCredit

La rilevazione AnaCredit, disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, raccoglie dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche. Queste informazioni alimentano un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Loss Given Default

La rilevazione *Loss Given default*, disciplinata dalla Circolare 284 della Banca d'Italia, è finalizzata all'alimentazione di un archivio che raccoglie dati sull'attività di recupero dei crediti da parte degli intermediari vigilati e consente il calcolo dei tassi di perdita (LGD) registrati storicamente sulle posizioni nominative in *default*.

Non Performing Loans

Con comunicazione del 29 marzo 2016 la Banca d'Italia ha introdotto una rilevazione sulle esposizioni in sofferenza, al fine di costruire un archivio con informazioni di dettaglio sulla gestione delle sofferenze svolta dagli intermediari vigilati: entità delle esposizioni, eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuino il rischio di credito e stato delle procedure di recupero.

Assetti Partecipativi Enti

L'archivio "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)" è istituito dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, che disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche

e dai gruppi bancari al fine di contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, di promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse secondo il criterio della sana e prudente gestione.

Libro soci

Il Libro Soci è una rilevazione tramite la quale le banche (escluse le banche popolari e di credito cooperativo), SIM, IP e IMEL, SGR, SICAV e SICAF e gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (esclusi i confidi) comunicano annualmente, sulla base delle rispettive disposizioni segnaletiche[45], informazioni sulle partecipazioni detenute dai propri soci diretti calcolate alla data di approvazione del bilancio.

Organi Sociali

La Banca d'Italia gestisce l'archivio dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. La conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali è particolarmente rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

L'archivio è alimentato per mezzo della segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.), cui sono tenuti gli intermediari vigilati in base alle rispettive disposizioni segnaletiche[46].

---

[45]

- Banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d'Italia n. 229 (Titolo II - Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- SIM: Circolare n.164 (Titolo II – Capitolo 6, paragrafo 4);
- IP e IMEL "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- SGR, SICAV, SICAF: "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio", Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- Intermediari finanziari iscritti all'albo unico, esclusi i confidi: Circolare n. 288 (Titolo II - Capitolo I, Sezione IV).

[46] In particolare:
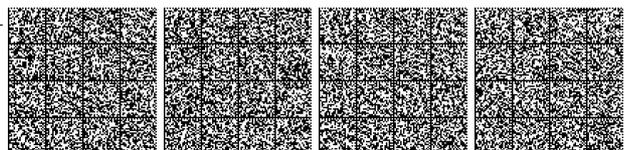
Rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche (Base dati TAXIA)

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata dalla Circolare 297 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni (numeri computistici, interessi, commissioni e spese, TAEG sulle nuove erogazioni) applicate sulle operazioni di credito dalle banche alla propria clientela di persone fisiche e ditte individuali. La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B., allo scopo di permettere attività di analisi sui singoli intermediari, sul sistema creditizio e sullo stato dell'economia.

Matrice dei conti

Le informazioni nominative, disciplinate dalla Circolare 272 della Banca d'Italia, sono raccolte limitatamente agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti, tra le quali anche le ditte individuali, con soggetti non residenti.

Basi informative di vigilanza armonizzata

Le informazioni nominative, richieste ai sensi dei Regolamenti UE 451/2021 e 534/2015, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni COREP e FINREP con riferimento alla struttura del gruppo, ai principali finanziatori, alle grandi esposizioni e alle controparti rilevanti ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, del rischio operativo e di controparte.

Basi informative di vigilanza non armonizzata

Le informazioni nominative, raccolte su base individuale e consolidata e disciplinate dalle Circolari 272 e 286 della Banca d'Italia, riguardano: le attività di rischio e le operazioni (transazioni, fusioni/scissioni ecc.) nei confronti dei

---

- per le banche, l'articolo 51 e l'articolo 66 del T.U.B.;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 12, comma 3 del T.U.F.;
- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli artt. 114-quater e 114-quaterdecies TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso T.U.B.
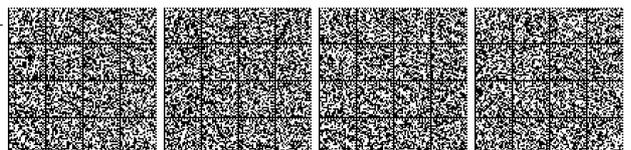
"soggetti collegati" (esponenti aziendali, partecipanti e altri soggetti con potere di nomina di organi aziendali e società); le esposizioni nei confronti di società non finanziarie (tra cui ditte individuali), limitatamente alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati non inferiori a 500.000 euro.

Basi informative di risoluzione

Le informazioni nominative, richieste ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1624 e delle *Guidance on the Liability Data Report* dell'SRB, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni sulla struttura delle passività e sui piani di risoluzione. Tali informazioni riguardano le controparti principali delle passività e le controparti che detengono titoli emessi dalle banche.

Esternalizzazione delle funzioni aziendali

La segnalazione in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali per gli intermediari vigilati, disciplinata dal Provvedimento 166/2023 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sulla tipologia di funzioni esternalizzate. La raccolta di questi dati è funzionale all'analisi e al monitoraggio dei rischi derivanti dal ricorso a terze parti per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività proprie degli intermediari vigilati ed alla individuazione e valutazione di eventuali situazioni di concentrazione di fornitori di servizi, in linea con gli orientamenti dell'EBA e dell'ESMA (EBA/GL/2019/02 e ESMA50-164-4285).

Informazioni sull'offerta di crowdfunding

La segnalazione, richiesta ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese e del Regolamento di esecuzione UE 2022-2120 della Commissione del 13 luglio 2022, ha lo scopo di raccogliere informazioni individuali sui titolari dei progetti di *crowdfunding*, sugli importi raccolti e sugli strumenti emessi ed informazioni aggregate sugli investitori e sugli importi investiti, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati. La raccolta di questi dati è finalizzata, tra l'altro, all'invio degli stessi all'ESMA che elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del *crowdfunding* nell'Unione europea.

ALLEGATO II

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Codice fiscale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Codice LEI	Soggetti residenti	Global LEI Foundation (fonte ufficiale)
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)[47]
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
		Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Denominazione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Stato di residenza	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Comune di residenza	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Località estera di residenza	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Sede legale casa madre	Filiali residenti in Italia	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Filiali estere (residenti in un Paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Iscrizione camerale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

[47] La Banca d'Italia provvede ad aggiornare d'iniziativa l'archivio dei codici LEI dell'Anagrafe a partire dalla fonte ufficiale. Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a verificare la correttezza dell'informazione e a comunicare eventuali aggiornamenti.
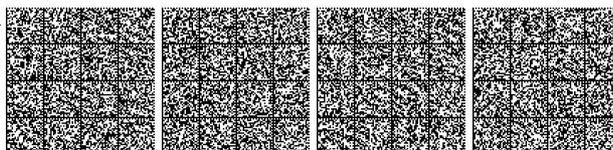
Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Specie giuridica del Registro delle imprese	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Forma legale	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Classificazione della clientela	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)[48]
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		IVASS (fonte ufficiale)[49]
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
		Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Situazione giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Codice ABI	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)[50]
Codice RIAD	Società residenti	RIAD (fonte ufficiale)
	Società non residenti	RIAD (fonte ufficiale)
Codice di controparte estera	Società ed enti non residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Tipo identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)

[48] Solo per gli intermediari vigilati.
[49] Solo per le imprese di assicurazione.
[50] Solo per gli intermediari vigilati.

Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Filiali estere (residenti in un Paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Fondi comuni residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Tutti i soggetti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Indirizzo e Cap	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)[51]
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Attività economica	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Società non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Stato dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Data d'inizio dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Data della dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Numero dei dipendenti	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Totale di bilancio	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

[51] Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.

<table>
<tr><th>Attributo</th><th>Soggetto</th><th>Fonte di aggiornamento</th></tr>
<tr><td>Fatturato annuo</td><td>Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit</td><td>Enti segnalanti (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td>Tipo di controllo</td><td>Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit</td><td>Banca d'Italia (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Data costituzione</td><td>Società residenti</td><td>Registro delle imprese (fonte ufficiale)[52]</td></tr>
<tr><td>Fondi pensione</td><td>COVIP (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td>Altri soggetti residenti</td><td>Enti segnalanti (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Società ed enti non residenti</td><td>Enti segnalanti (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td>RIAD (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Data di estinzione</td><td>Società residenti</td><td>Registro delle imprese (fonte ufficiale)[53]</td></tr>
<tr><td>Pubblica amministrazione</td><td>ISTAT (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td>Fondi pensione</td><td>COVIP (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td>Altri soggetti residenti</td><td>Enti segnalanti (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Società ed enti non residenti</td><td>Enti segnalanti (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td>RIAD (fonte cooperativa)</td></tr>
<tr><td>Stato attività</td><td>Società residenti</td><td>Registro delle imprese (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td>Identificativo della società partecipante</td><td>Società che fanno parte di gruppi bancari</td><td>Banca d'Italia (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Identificativo della società di gestione</td><td>Fondi d’investimento residenti</td><td>Banca d'Italia (fonte ufficiale)</td></tr>
<tr><td>Fondi pensione residenti</td><td>COVIP (fonte ufficiale)</td></tr>
</table>

[52] Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.
[53] Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.

ALLEGATO III

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI EVENTI

Evento	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Fusioni	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Scissioni	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Trasferimenti di sede	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti e non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Doppia codifica	Tutti i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche)	Banca d'Italia

AVVERTENZA:

La presente circolare entra in vigore il 12 maggio 2025.

25A02037

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 48 del 24 marzo 2025, è stata nominata conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia, con decorrenza 1° aprile 2025, la dott.ssa Manuela Zilli, dirigente dell'ente.

25A02099

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Lambrusco di Sorbara.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C del 28 marzo 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Lambrusco di Sorbara, avvenuta con il decreto 5 novembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 28 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Lambrusco di Sorbara consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

25A02098

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0903
Yen	162,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,035
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,84026
Fiorino ungherese	399,28
Zloty polacco	4,1863
Nuovo leu romeno	4,9775
Corona svedese	11,0225
Franco svizzero	0,9616
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,5283
Rublo russo	-
Lira turca	39,978
Dollaro australiano	1,716
Real brasiliano	6,2238
Dollaro canadese	1,5625
Yuan cinese	7,8869
Dollaro di Hong Kong	8,4719
Rupia indonesiana	17858,46
Shekel israeliano	3,9773
Rupia indiana	94,631
Won sudcoreano	1579,07
Peso messicano	21,6851
Ringgit malese	4,8464
Dollaro neozelandese	1,8813
Peso filippino	62,479
Dollaro di Singapore	1,4522
Baht tailandese	36,661
Rand sudafricano	19,7797

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02081

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0918
Yen	163,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,038
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,84173
Fiorino ungherese	397,33
Zloty polacco	4,175
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	10,997
Franco svizzero	0,9601
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,528
Rublo russo	-
Lira turca	40,02
Dollaro australiano	1,7147
Real brasiliano	6,2091
Dollaro canadese	1,5599
Yuan cinese	7,8907
Dollaro di Hong Kong	8,4833
Rupia indonesiana	18028,24
Shekel israeliano	3,9844
Rupia indiana	94,5045
Won sudcoreano	1586,67
Peso messicano	21,8986
Ringgit malese	4,8531
Dollaro neozelandese	1,8777
Peso filippino	62,541
Dollaro di Singapore	1,4544
Baht tailandese	36,646
Rand sudafricano	19,7084

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02082

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0897
Yen	163,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,994
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,84078
Fiorino ungherese	398,23
Zloty polacco	4,1885
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,0025
Franco svizzero	0,9583
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,505
Rublo russo	-
Lira turca	41,3997
Dollaro australiano	1,7208
Real brasiliano	6,1929
Dollaro canadese	1,5606
Yuan cinese	7,8786
Dollaro di Hong Kong	8,4674
Rupia indonesiana	18008,06
Shekel israeliano	4,001
Rupia indiana	94,0605
Won sudcoreano	1589,71
Peso messicano	21,7258
Ringgit malese	4,8339
Dollaro neozelandese	1,8832
Peso filippino	62,351
Dollaro di Singapore	1,4526
Baht tailandese	36,641
Rand sudafricano	19,745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02083

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0833
Yen	160,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,013
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,8369
Fiorino ungherese	399,68
Zloty polacco	4,2003
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,0295
Franco svizzero	0,9564
Corona islandese	144,3
Corona norvegese	11,5025
Rublo russo	-
Lira turca	41,1641
Dollaro australiano	1,7242
Real brasiliano	6,1272
Dollaro canadese	1,5592
Yuan cinese	7,8481
Dollaro di Hong Kong	8,4189
Rupia indonesiana	17884,8
Shekel israeliano	3,9828
Rupia indiana	93,551
Won sudcoreano	1591,96
Peso messicano	21,8986
Ringgit malese	4,7947
Dollaro neozelandese	1,8896
Peso filippino	62,008
Dollaro di Singapore	1,4476
Baht tailandese	36,621
Rand sudafricano	19,7062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02084
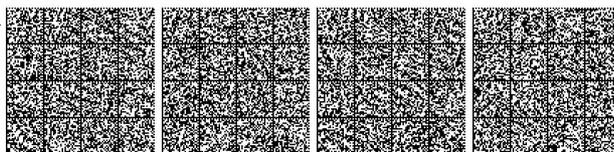
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0827
Yen	160,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,981
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,83765
Fiorino ungherese	399,08
Zloty polacco	4,2023
Nuovo leu romeno	4,977
Corona svedese	10,933
Franco svizzero	0,9547
Corona islandese	144,3
Corona norvegese	11,401
Rublo russo	-
Lira turca	41,1528
Dollaro australiano	1,724
Real brasiliano	6,1911
Dollaro canadese	1,5551
Yuan cinese	7,8477
Dollaro di Hong Kong	8,4166
Rupia indonesiana	17876,68
Shekel israeliano	4,0199
Rupia indiana	93,14
Won sudcoreano	1585,51
Peso messicano	21,9337
Ringgit malese	4,7866
Dollaro neozelandese	1,8821
Peso filippino	62,004
Dollaro di Singapore	1,4452
Baht tailandese	36,655
Rand sudafricano	19,6831

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02085

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Eurofins Modulo Uno S.r.l., in Torino, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 123 del 26 marzo 2025, alla società Eurofins Modulo Uno S.r.l., con sede in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino (TO), è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1, dell'art. 2, direttiva 2010/35UE;

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

sorveglianza del servizio interno di ispezione;

verifica della messa in servizio

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 28 aprile 2029 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

25A02096

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 124 del 26 marzo 2025, alla società Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in Viale Monza, 347 – 20126 Milano (MI), è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2 direttiva 2010/35UE;

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

Procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

sorveglianza del servizio interno di ispezione;

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 22 marzo 2029 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da Accredia.

25A02097
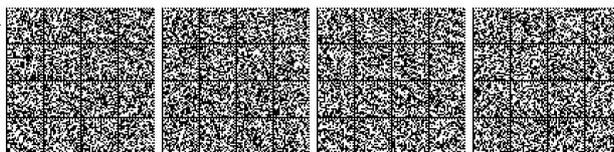
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
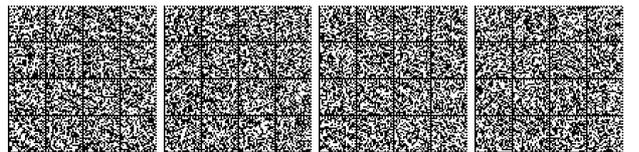
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C